



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI
E PAESAGGIO
SERVIZIO V

Prot. n. (vedi intestazione digitale)

Class. 34.43.01 / fasc. ABAP (Giada) 20.87.3

Allegati:

All' Ufficio di Gabinetto
dell'On. Ministro della cultura
(mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it)

All' Ministero della transizione ecologica
Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo
Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale
[ID_VIP 5471]
(cress@pec.minambiente.it)

Alla Regione Autonoma della Sardegna
Direzione generale della difesa dell'ambiente
Servizio valutazioni impatti e incidenze ambientali (VIA)
(difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it)

Oggetto: **PROVINCIA DI SASSARI (Comuni di Benetutti, Buddusò e Nule) – PROVINCIA DI NUORO (Comuni di Orune e Osidda): Progetto di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato "Parco eolico di Nule e Benetutti", costituito da 11 aerogeneratori con potenza unitaria di 5,7 MW, per una potenza complessiva pari a 62,7 MW ed opere connesse.**

Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152 del 2006 – VIA (art. 23)

Proponente: RWE RENEWABLES ITALIA S.r.l. (già Innogy Italia S.p.A.)

Parere tecnico istruttorio della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (ABAP).

c.p.c.

All' Ministero della transizione ecologica
Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS
[ID_VIP 5471]
(ctva@pec.minambiente.it)



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

MA
09/02/2022

a.p.c. *Alla* Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio
per le province di Sassari e Nuoro
(mbac-sabap-ss@mailcert.beniculturali.it)

a.p.c. *All* Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico
della Direzione generale ABAP
(mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it)

a.p.c. *All* Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico
della Direzione generale ABAP
(mbac-dg-abap.servizio3@mailcert.beniculturali.it)

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante *“Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

VISTA la legge 24 giugno 2013, n. 71, art. 1, commi 2 e 3, recante, tra l’altro, il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di *“Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”*.

VISTO il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, per il quale l’allora Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha assunto la nuova denominazione di *“Ministero per i beni e le attività culturali”*.

VISTO il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante *“Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”* (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 222 del 21/09/2019 e convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132), per il quale l’allora Ministero per i beni e le attività culturali ha assunto la nuova denominazione di *“Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”*.

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”* (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 51 del 01/03/2021, e convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55), il quale, ai sensi del quale art. 6, comma 1, ha disposto che il *“Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”* sia ridenominato *“Ministero della cultura”*.

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante *“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137”*, pubblicato nel S.O. n. 28 alla G.U.R.I. n. 45 del 24 febbraio 2004.

VISTO il DPCM 2 dicembre 2019, n. 169, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo*



SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

indipendente di valutazione della performance" (pubblicato sulla G.U.R.I., Serie Generale, n. 16 del 21/01/2020; registrato alla Corte dei conti il 10/01/2020, Ufficio controllo atti MiUR, MiBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, Reg.ne Prev. n. 69), entrato in vigore il 05/02/2020.

VISTO il DM-MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante *"Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo"*, registrato alla Corte dei conti il 17/02/2020, Ufficio controllo atti MiUR, MiBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, Reg.ne Prev. n. 236.

VISTO il DPCM 5 agosto 2019, con il quale è stato conferito, ai sensi dell'art. 19, co. 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001, l'incarico di direzione di livello generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio al Direttore Generale arch. Federica Galloni, registrato dalla Corte dei conti al numero 1-2971 del 30/08/2019.

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante *"Norme in materia ambientale"*, con particolare e non esclusivo riferimento anche a quanto prescritto all'art. 25, co. 2 e 2-*quinquies*, relativamente al concerto previsto tra i Direttori Generali competenti del Ministero della transizione ecologica e del Ministero della cultura.

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante *"Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"* (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108), in particolare l'art. 25, *Determinazione dell'autorità competente in materia di VIA e preavviso di rigetto*, con il quale co. 1, lett. b), è apportata, tra l'altro, la seguente modifica all'art. 6 del D.Lgs. n. 152 del 2006: *"... 2) dopo il comma 10, è inserito il seguente: "10-bis. Ai procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del presente articolo, nonché all'articolo 28, non si applica quanto previsto dall'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241"*.

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante *"Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia"* (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113), in particolare l'articolo 17-*undecies*, *Regime transitorio in materia di VIA*, il quale stabilisce che *"1. L'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come da ultimo modificato dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, e dal comma 2 del presente articolo, si applica alle istanze presentate a partire dal 31 luglio 2021 ..."*.

VISTA la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante *"Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020"*, in particolare l'art. 5, *Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/2001, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili*.

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante *"Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili"*.

VISTO il Decreto interministeriale 24 dicembre 2015 (n. 308 di Registrazione del MATTM) sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante *"Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza statale"*.

CONSIDERATO che l'allora Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea (PBAAC) ha collaborato con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla redazione delle *"Specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione in formato digitale per le procedure di VAS e VIA ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i."* (Rev. 4 del 03/12/2013).



CONSIDERATO quanto descritto nelle suddette *"Specifiche Tecniche"*, oggetto anche della Circolare n. 5 del 15/01/2014 dell'allora Direzione Generale PBAAC.

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell'allora Direzione Generale PBAAC n. 5 del 19/03/2010, *"Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio – Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici"*.

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell'allora Direzione Generale PBAAC n. 6 del 19/03/2010, *"Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di VIA, VAS e progetti sovraregionali o transfrontalieri – Disposizioni per la presentazione delle istanze e della relativa documentazione progettuale"*.

CONSIDERATO quanto impartito dall'allora Direzione generale Belle arti e paesaggio con la Circolare n. 34 del 31/07/2015, avente ad oggetto *"MiBACT – esercizio delle funzioni di tutela – Sentenza Consiglio di Stato, sez. VI n. 3652/2015"*.

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell'allora Direzione Generale Belle arti e paesaggio n. 3 del 12/01/2016, *"Procedure di valutazione di piani, programmi, opere e interventi di competenza della Direzione generale BeAP in materia di tutela del paesaggio - Indicazioni operative per il coordinamento degli uffici centrali e periferici"*.

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare della Direzione Generale ABAP n. 32 del 20/07/2018, avente ad oggetto *"Problematiche relative al flusso documentale. Normalizzazione delle procedure"*.

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare della Direzione Generale ABAP n. 35 del 05/08/2020, avente ad oggetto *"Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 - Indicazioni urgenti in attesa della Legge di conversione"*, in particolare alla p. 7.

CONSIDERATO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione n. 36/7 del 05/09/2006 (pubblicata sul BURAS n. 30 dell'8/09/2006) ha approvato in via definitiva, ai sensi dell'allora vigente articolo 143 del D.Lgs. 42/2004, il Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo e le relative Norme Tecniche di Attuazione e che il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, in ottemperanza alla suddetta Deliberazione del 05/09/2006, ha emanato il decreto n. 82 del 07/09/2006 (pubblicato sul BURAS n. 30 dell'8/09/2006) con il quale si è stabilita la pubblicazione del Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo ai fini della sua entrata in vigore.

CONSIDERATO che la Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione della Giunta Regionale n. 23/14 del 16 aprile 2008 ha approvato l'elenco del *Repertorio del mosaico dei beni paesaggistici ed identitari* definiti dal Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo (Norme Tecniche di Attuazione, articoli 48 e 51).

CONSIDERATO che la Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione della Giunta Regionale n. 39/1 del 10/10/2014 ha unilateralmente revocato la Deliberazione della Giunta Regionale n. 45/2 del 25/10/2013 di approvazione preliminare del Piano paesaggistico regionale e contemporaneamente approvato unilateralmente il *"Repertorio del Mosaico, aggiornato al 3 ottobre 2014"*, disponendone la pubblicazione sul BURAS, avvenuta nel relativo Supplemento Ordinario n. 54 al n. 51 del 23/10/2014.

CONSIDERATO che nella suddetta Deliberazione n. 39/1 si specifica *"... di dare atto che il Repertorio di cui al punto precedente sostituisce ad ogni effetto quello pubblicato sul supplemento straordinario n. 1 al BURAS n. 17 del 20 maggio 2008 ..."*.

CONSIDERATO che la Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione della Giunta Regionale n. 70/22 del 29/12/2016, recante *"Approvazione aggiornamento al 30 settembre 2016 del Mosaico dei beni paesaggistici e beni identitari"* (cosiddetto *Repertorio del Mosaico 2016*), resa pubblica con il relativo allegato sul sito della medesima Regione il 18/01/2017, ha unilateralmente approvato il *"Repertorio del Mosaico, aggiornato al 30 settembre 2016"*, disponendone la pubblicazione sul BURAS.

MA



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

A

CONSIDERATO che nella suddetta Deliberazione della Giunta Regionale n. 70/22 si delibera "... di dare atto che il Repertorio di cui al punto precedente sostituisce ad ogni effetto quello approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 39/1 del 10 ottobre 2014 e pubblicato sul supplemento straordinario n. 54 al BURAS n. 51 del 23 ottobre 2014 ...".

CONSIDERATO che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 18/14 dell'11/04/2017, la Regione Autonoma della Sardegna ha unilateralmente approvato un *addendum* al *Repertorio del Mosaico 2016* per quanto riguarda i risultati di alcune copianificazioni paesaggistiche attuate dal 01/10/2016 al 31/03/2017 per l'adeguamento degli strumenti urbanistici locali al Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo.

CONSIDERATO che **Innogy Italia S.p.A.**, con nota prot. n. MiITA3182_20200730_DP del 04/08/2020, ha presentato istanza al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e alla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (di seguito "Direzione generale ABAP"), ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152 del 2006, di avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale per il **Progetto di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato "Parco eolico di Nule e Benetutti"**, costituito da **11 aerogeneratori con potenza unitaria di 5,7 MW, per una potenza complessiva pari a 62,7 MW ed opere connesse – Progetto Definitivo**, localizzato nei comuni di Benetutti, Buddusò, Nule (in provincia di Sassari), Orune e Osidda (in provincia di Nuoro).

CONSIDERATO che **RWE Renewables Italia S.r.l.**, con nota prot. n. 41-2021-51-6 P dell'11/01/2021, ha comunicato l'avvenuta fusione per incorporazione della Innogy Italia S.p.A. con efficacia dal 01/01/2021 e, pertanto, la medesima RWE Renewables Italia S.r.l., a far data dalla predetta ultima data, "... *subentra, senza soluzione di continuità e a pieno titolo in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, autorizzazioni, licenze, concessioni, iscrizioni e tutti i rapporti conclusi e ancora da concludere con questo rispettabile Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, facenti capo alla società incorporata. In particolar modo si fa riferimento al Progetto Eolico in Comune di Nule (SS)*".

CONSIDERATO che l'intervento in progetto consiste nella realizzazione di un nuovo impianto industriale per la produzione di energia elettrica da fonte eolica, costituito da 11 aerogeneratori della potenza ciascuno di 5,7 MW, di altezza totale pari a 199,50 m (h. al mozzo 118 m, con diametro delle pale di 163 m), per una potenza complessiva dello stesso impianto pari a 62,7 MW, con relative piazzole di circa 2.200 mq ciascuna (m 40 x 55), per una superficie complessiva pari a mq 24.200. Dei suddetti 11, 8 aerogeneratori sono previsti nel comune di Nule e 3 in quello di Benetutti. Gli aerogeneratori saranno collegati ad una nuova stazione di trasformazione utente, posta nel comune di Buddusò, tramite cavidotti interrati che passeranno anche dai comuni di Osidda (NU) e Orune (NU). L'energia elettrica prodotta verrà ceduta alla rete tramite collegamento in antenna su una nuova Stazione Elettrica già prevista nel Piano di Sviluppo di Terna S.p.A. La sottostazione elettrica utente sarà situata in agro del comune di Buddusò, a circa 2,5 km dall'abitato ed avrà una dimensione di circa 45 x 33 ml, per un totale di 1.500 mq circa. L'intervento prevede anche la realizzazione di nuove strade sterrate e l'adeguamento, con allargamento della sede stradale, della viabilità esistente, costituita spesso da antichi e tortuosi sentieri, che presenta spesso ai lati muri a secco e folta vegetazione. La superficie complessivamente occupata dalla nuova viabilità sarà pari a circa mq 22.920. Il paesaggio delle aree interessate si caratterizza in gran parte per geometrie dolci da ambiti collinari, contornato in lontananza da catene montuose del Goceano, di cui la vetta più alta è Sa Punta Manna del Monte Rasu. Le quote delle aree collinari relative all'impianto eolico vanno dai 624 mt ai 718 mt sul livello del mare, da alcuni dei siti più elevati di collocazione degli aerogeneratori, spesso ricoperti da boschi, è possibile spaziare con lo sguardo sulle ampie vallate circostanti.

CONSIDERATO che la **Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo del**



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con nota prot. n. m_amte.MATTM_.RU.U.67880 del 02/09/2020, ha comunicato "... la procedibilità dell'istanza di VIA ..." e la pubblicazione sul proprio sito internet dedicato della documentazione di progetto, del SIA, comprensivo dei relativi allegati, della Sintesi Non tecnica, dell'Avviso al Pubblico e del Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo.

CONSIDERATO che la Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 26300 del 09/09/2020, ha comunicato quanto segue:

< In riferimento al progetto in argomento, si evidenzia a codesta Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro che la Innogy Italia S.p.A., con nota prot. n. MiITA3182_20200730_DP del 04/08/2020 (allegata), ha trasmesso anche a questa Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (ABAP) istanza di verifica di compatibilità ambientale (VIA) ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 152/2006.

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con la nota prot. n. m_amte.MATTM_.RU.U.67880 del 02/09/2020 (allegata), ha comunicato, ai sensi dell'art. 23, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, che "... il Progetto, lo Studio di impatto ambientale e del Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo, la Sintesi non tecnica, nonché l'Avviso al pubblico, saranno pubblicati sul sito web ..." dello stesso Ministero e la decorrenza dei termini procedurali di cui all'art. 24, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 a far data dalla stessa pubblicazione, avendo preliminarmente verificato la procedibilità della suddetta istanza.

Si deve evidenziare a codesta Soprintendenza ABAP di Sassari che, stante il vigente modello procedurale stabilito per il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale dall'entrata in vigore il 21/07/2017 della riforma operata dal D.Lgs. 104/2017 alle disposizioni del D.Lgs. 152/2006, la Società proponente non provvederà comunque alla consegna anche a codesto Ufficio del MIBACT di una copia digitale e/o cartacea della suddetta documentazione, ma lo stesso Ufficio dovrà provvedere alla sua consultazione esclusivamente per il tramite del sito web del medesimo Ministero, al seguente indirizzo: www.va.minambiente.it => sezione "Procedure" => "Procedure in corso" => paragrafo "Valutazione Impatto Ambientale" => "Progetto" => "Progetto di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato "Parco eolico di Nule e Benetutti" costituito da 11 aerogeneratori con potenza unitaria di 5,7 MW, per una potenza complessiva pari a 62,7 MW ed opere connesse, da realizzarsi nei comuni di Nule (SS), Benetutti (SS), Buddusò (SS)Orune (NU) e Osidda (NU)".

Per quanto sopra, si chiede alla Soprintendenza ABAP di Sassari di voler far pervenire a questa competente Direzione generale ABAP (Servizio II, Servizio III e Servizio V), entro 30 giorni dalla ricezione della presente, il proprio parere endoprocedimentale sul progetto di cui trattasi.

Nel merito delle modalità di inoltro del suddetto parere endoprocedimentale, si evidenzia alla Soprintendenza ABAP che lo stesso parere deve essere inoltrato a questa Direzione generale ABAP secondo quanto stabilito con Circolare n. 32 del 20/07/2018 e, pertanto, pur riportando il parere tra gli indirizzi tutti e tre i Servizi interessati, il medesimo dovrà essere trasmesso al solo indirizzo PEC di questo Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it.

Ai Servizi II e III di questa Direzione generale ABAP il suddetto parere endoprocedimentale sarà trasmesso a cura dello scrivente Servizio V per il tramite del sistema interno denominato GIADA.

Nel merito, invece, delle modalità di redazione del parere di codesta Soprintendenza si chiede che lo stesso sia conforme, per le specifiche aree funzionali e per distinti eventuali quadri prescrittivi, ai modelli trasmessi con la Circolare della DG PBAAC n. 5 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio – Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici".



09/02/2022

A codesta Soprintendenza ABAP si rammenta la necessità di rispettare anche quanto impartito da questa Direzione generale ABAP, con la Circolare n. 35 del 06/08/2020 (cfr. p. 7), in merito alla perentorietà dei termini indicati per la ricezione del parere endoprocedimentale di codesto Ufficio, per consentire alla Scrivente l'eventuale comunicazione - nei termini stabiliti dall'articolo 24 (co. 3) del D.Lgs. 152/2006 - al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare della necessità di modificare e/o integrare lo Studio di Impatto Ambientale già presentato, ovvero l'espressione del parere tecnico istruttorio per le successive determinazioni del Ministro ai sensi dell'art. 16, comma 2, lett. m, del DPCM n. 169/2019.

Al Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico, di questa Direzione generale ABAP si chiede di voler trasmettere allo scrivente Servizio V il proprio contributo istruttorio in merito a quanto previsto dal progetto di cui trattasi entro 5 giorni dall'acquisizione del parere endoprocedimentale della competente Soprintendenza ABAP.

Al Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, di questa Direzione generale ABAP si chiede di voler trasmettere allo scrivente Servizio V il proprio contributo istruttorio in merito a quanto previsto dal progetto di cui trattasi entro 5 giorni dall'acquisizione del parere endoprocedimentale della competente Soprintendenza ABAP.

Tutte le comunicazioni e le eventuali richieste di chiarimento in merito all'iter della procedura in atto dovranno essere fatte a questa Direzione generale (in via prioritaria a mezzo e-mail: piero.aebischer@beniculturali.it).

Si rimane in attesa di un cortese ed urgente riscontro a quanto sopra richiesto >.

CONSIDERATO che la Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 29052 dell'8/10/2020, ha chiesto nuovamente alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio di voler trasmettere il proprio parere endoprocedimentale sul progetto di cui trattasi.

CONSIDERATO che la **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro**, con nota prot. n. 9851 del 12/10/2020, ha espresso il seguente parere endoprocedimentale sul progetto di cui trattasi:

< In riferimento alla nota di codesta Direzione Generale ABAP prot. n. 26300 del 9.9.2020, acquisita agli atti con prot. 8626 del 10.9.2020, esaminata la relazione archeologica e la documentazione allegata, si comunica quanto segue.

ALLEGATO A-BA

Area Funzionale Patrimonio Archeologico

La documentazione resa disponibile dal committente ed esaminata per il territorio di competenza di questo Ufficio è la seguente:

- Documento di Verifica preventiva dell'interesse archeologico (elaborato C19023S05-VA-RT-07-01); corredata di Tavola generale del Progetto con le Segnalazioni archeologiche (elaborato C19023S05-VA-PL-40-01), Carta della visibilità dei suoli e delle Unità Topografiche UT (elaborato C19023S05-VA-PL-41-01), Carta delle Ricognizioni archeologiche svolte (elaborato C19023S05-VA-PL-50-01) e Carta del rischio archeologico (elaborato C19023S05-VA-PL-42-01);
- Aree tutelate per legge D. Lgs 42/2004 e Siti inseriti nella lista del Patrimonio UNESCO (elaborati C19023S05-VA-PL-38-01 e C19023S05-VA-PL-39-01);
- Relazione tecnica generale (elaborato C19023S05-PD-RT-02-01);
- Inquadramenti impianto eolico su corografia (elaborato C19023S05-PD-PL-01-01), IGM (elaborato C19023S05-PD-PL-02-01), Catastale (elaborati da C19023S05-PD-PL-06-02 a C19023S05-PD-PL-11-02), Ortofoto (elaborato C19023S05-PD-PL-12-01) e tavole PPR- Beni Paesaggistici (elaborati C19023S05-VA-PL-02-01 e C19023S05-VA-PL-03-01);
- Inquadramenti cavidotto dell'impianto eolico su CTR (elaborati C19023S05-PD-PL-03-01,

MA



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

C19023S05-PD-PL-04-01 e C19023S05-PD-PL-05-01);

- *Analisi elementi tutelati dal PPR (elaborato C19023S05-VA-RT-11-01);*
- *Stralcio mappe non idonee FER (elaborati C19023S05-VA-PL-23-02 e C19023S05-VA-PL-24-02).*

I professionisti incaricati sono il dott. [omissis] e la dott.ssa [omissis], in possesso dei requisiti di legge, di cui al comma 1 dell'art. 25 del D.Lgs 50/2016. Il progetto prevede l'installazione di n. 8 aerogeneratori in Comune di Nule (SS) e di n. 3 aerogeneratori in Comune di Benetutti (SS), del tipo Nordex N163, con 163m di diametro rotore, 118 m di altezza al mozzo e 199,5 m di altezza massima. Il progetto prevede il collegamento degli aerogeneratori alla nuova Stazione di trasformazione Utente nel comune di Buddusò (SS), tramite cavidotti interrati con tensione nominale pari a 30 kV. Il progetto prevede anche la realizzazione della viabilità di servizio.

A.1 Situazione vincolistica dell'area oggetto di intervento

A.1.1 Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (art. 10 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze

Comune di Nule:

Nuraghe Voes, ID Vincoli in rete 173199, D.M. 06/04/1964;

Nuraghe Arile, ID Vincoli in rete 174005, D.M. 08/06/1964;

Menhir Istali o Istalai, D.M. 20/05/1964.

Comune di Benetutti:

Nuraghe S'Aspru, ID Vincoli in rete 173940, D.M. 22/04/1964;

Nuraghe Torodda, ID Vincoli in rete 173930, D.M. 01/08/1988;

Ipogeo Su Anzu de sos beccos, ID Vincoli in rete 211801, D.M. 05/01/1972;

Ipogeo Sa Cantonera, ID Vincoli in rete 211305, D.M. 14/02/1977;

Tomba dei giganti S'Ena e sa mela, ID Vincoli in rete 211855; D.M. 14/05/1968;

Domus de Janas Luzzana o Sa Menta, ID Vincoli in rete 227837, D.M. 29/12/1965;

Domus de janas Molimentos, D.M. 08/02/1965.

Comune di Orune:

Pozzo sacro Sa Costa e sa binza, ID Vincoli in rete 217379, D.M. 23/10/1953;

Fonte nuragica Su Lidone o Santa Lulla, ID Vincoli in rete 305360, D.M. 10/11/1964;

Fonte nuragica Su Pranu, ID Vincoli in rete 221660, nota di declaratoria al Comune prot. n. 1089 del 10/05/1967;

Menhir Sa Perda itta, ID Vincoli in rete 320931, D.M. 14/05/1965;

Menhir Sant'Efizio, ID Vincoli in rete 320910, nota di declaratoria al Comune prot. n. 1093 del 9/05/1964;

Complesso archeologico Sant'Efizio, D.M. 4.11.1996;

Pozzo sacro di Lorana, ID Vincoli in rete 323602, D.M. 01/02/1965.

Inoltre, nelle vicinanze delle aree in progetto si possono evidenziare le seguenti, ulteriori aree soggette a provvedimento di tutela ai sensi della Parte II del Codice dei Beni Culturali e del paesaggio D. Lgs 42/2004 e ss.mm.ii. e dei precedenti L. 1089/1939 e D. Lgs 490/1999:

Comune di Osidda:

Nuraghe e villaggio in località Biddè, D.D.R. 139/9.11.2010, circa 1800 m a nord- ovest della Turbina NU 01;

Nuraghe e villaggio di Iscopalzu, D.D.R. 183/20.11.2012, circa 1300 a nord della turbina NU 05;

Menhir S'Is spatula, D.D.R. 21/26.3.2010, circa 5000 m a nord- ovest della Turbina NU 08.

A.1.2 Beni tutelati ope legis ai sensi dell'articolo 10, comma 1 (con indicazione dello stato delle procedure di cui all'articolo 12)

MA



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

A.1.3 Vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni archeologici

Beni individuati sulla Carta del rischio e Vincoli in rete

Comune di Nule:

Nuraghe Laonidde, ID Vincoli in rete 17449;

Tomba di giganti, ID Vincoli in rete 174702.

Comune di Benetutti:

Nuraghe Carvoneddu, ID Vincoli in rete 174090;

Dolmen Monte Maone, ID Vincoli in rete 277085.

Comune di Orune:

Tempio a pozzo Su Tempiesu, ID Vincoli in rete 179152.

Beni individuati nel Piano Paesaggistico Regionale

Comune di Nule:

Nuraghe Edutta, Id. 5807; Nuraghe Istelai, Id. 5680; Menhir Cabones, Id.84; Dolmen Cuccuru S'arenarza, Id. 132[;] Nuraghe su Iddu, Id. 6261; Nuraghe Tulidda, Id. 6260; Nuraghe Arile, Id. 6262; Nuraghe Tomeone, Id. 5809; Nuraghe Sa Menta, Id. 6263; Nuraghe Serra Nurache, Id. 6258; Nuraghe Leonidde, Id. 5808; Tomba di giganti di Isporo, Id. 1727; Nuraghe Badu e Porceddus, Id. 1466; Tomba di Giganti Badu e Porceddus, Id. 1466; Nuraghe Duscamine, Id. 6264; Domus de janas di Terrasole, Id. 765.

Comune di Benetutti:

Nuraghe Sae M. Luisa, Id. 6685; Nuraghe Ortuine, Id. 6687; Nuraghe Ortuineddu, Id. 6670; Nuraghe Bodoi, Id. 6681; Nuraghe S'ena 'e Sedina, Id. 1527; Tomba di giganti S'ena 'e Sedina, Id. 1527; Domus de janas Montigiù Lolloe, Id. 1054; Nuraghe Sa Mandra e sa Giua, Id. 6689, Menhir D.De Jana Montrigu de Giaga, Id. 90, Tomba dei giganti, Id. 1721; Dolmen di Maone, riparo sotto roccia, Id. 125; Nuraghe Nodo Liotto, Id. 6671; Tomba di giganti di Muristere, Id. 1720; Domus de janas e nuraghe Nortatile, Id. 1538, Domus de janas di Minadorgiu, Id. 1057, Domus de janas e nuraghe Salamodde, Id. 1539; Nuraghe ena e Cannas, Id. 6674; Menhir Monte Mannu, Id. 87; Nuraghe De Luzzanas, Id. 6683, Domus de janas di Su Padru, Id. 1055; Nuraghe Carvoneddu, Id. 6682; Domus de janas di Sinnidere, Id. 1056; Dolmen Serra Ona, Id. 122, Nuraghe Salamanza, Id. 6680; Domus de janas Mercuriu, Id. 1063; Tomba dei giganti Ogolo, Id. 1526; Tomba dei giganti Puddighinu, Id. 152; Nuraghe Puddighinu, Id. 6688; Nuraghe SN, Id. 6679, Nuraghe Ogoro, Id. 6692; Domus de janas Laranei, Id. 1058; Nuraghe Pedrarva, Id. 6691.

Comune di Orune:

Nuraghe Dorosule, Id. 5673; Nuraghe Galile, Id. 7812; Nuraghe Su Ozzastru, Id. 7806; Nuraghe Su Nurattolu, Id. 7808; Nuraghe Gramalla, Id. 7807; Fonte sacra su Tempiesu, Id. 4985; Nuraghe Gardosu, Id. 6635; Nuraghe Sa Pudda Lada; Id. 7809; Nuraghe Nunnale, Id. 7810; Nuraghe Santa Lulla, Id. 7811.

Beni individuati nel Piano Urbanistico Comunale del Comune di Benetutti:

Il Piano Urbanistico Comunale di Benetutti, adottato con Del.C.C. n. 72 del 5.11.1999 e aggiornato al 5.7.2005, individua nell'area prossima alle turbine le zone di salvaguardia archeologica n.14 e n. 19 e una tomba di Giganti.

A.2 Esplicitazione degli impatti verificati o potenziali e valutazioni circa la qualità dell'intervento

A.2.1 Verifiche condotte sulla Carta del rischio archeologico allegata al progetto (D.Lgs 50/2016 art. 25)

Oltre alle fonti e ai dati sopra indicati, la verifica preventiva dell'interesse archeologico è stata effettuata utilizzando le seguenti fonti: consultazione degli archivi di questa Soprintendenza (archivio storico e schede MA) per i fascicoli relativi ai comuni di Nule (SS), Benetutti (SS) e Orune (NU); reperimento della bibliografia utile; fotointerpretazione effettuata attraverso le immagini satellitari del geoportale Regione Autonoma Sardegna; ricognizioni svolte in maniera sistematica nei catastali prossimi ai punti di



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

installazione degli aerogeneratori e, in maniera estensiva, per un'area più vasta che ricomprendesse il tracciato dei cavidotti previsti, per i tratti commissionati (per quest'ultimo aspetto si veda la carta della visibilità allegata alla relazione). Come riportato dagli autori, "l'elaborazione delle mappe è avvenuta su piattaforma GIS sovrapponendo cartografia di base, IGM, CTR, catastali e cartografia storica del cessato catasto presente nel sito web dell'archivio di Stato di Cagliari, a servizi WMS, in grado di visualizzare le cartografie che la Regione autonoma della Sardegna mette a disposizione all'interno del Sistema informativo territoriale regionale".

Sono state inoltre utilizzate le seguenti fonti:

Relazione archeologica relativa al Parco Eolico Nule, per il quale è in corso un procedimento di VIA della Regione Autonoma Sardegna (documentazione al link <https://va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/1735/3064>, ai nostri atti con prot. 1556 del 14.2.2020), redatta dalla dott.ssa Giuseppina Marras (in possesso dei requisiti di legge);

Relazione archeologica relativa al Parco Eolico Gomoretta, per il quale è stato esperito un procedimento di VIA Nazionale (documentazione al link <https://portal.sardegناسira.it/dettaglio-progetti-via?idOst=37557>, ai nostri atti con prot. 1327 del 30.1.2018 e, con sostanziose integrazioni, prot. 549 del 15.1.2019), redatta dal dott. Fabrizio Delussu (in possesso dei requisiti di legge), cui rimandano le UT della Relazione archeologica del Progetto in parola;

Censimento archeologico del Parco Tepilora (<http://www.tepilorapark.it/siti-archeologici.php>).

A seguito dell'esame dei documenti di verifica archeologica preventiva si evidenziano quindi i dati di seguito esposti.

Comune di Nule

Aerogeneratore NU-01: benchè la ricognizione non abbia rivelato elementi di interesse archeologico nell'area di installazione dell'aerogeneratore, prossima alla zona in questione è segnalata in letteratura, all'interno di un bosco di querce in loc. Sa Mandra Noa, una serie di affioramenti murari, di forma rettangolare, ipoteticamente ricondotti ad un insediamento antico. Il buffer dell'aerogeneratore è di 750 m da UT Sa Mandra Noa; UT Thilibirche, UT Bena 'e Lueri, Nuraghe Voes, Nuraghe Laonidde.

Aerogeneratore NU-02: benchè la folta vegetazione abbia reso la visibilità particolarmente bassa, dai dati bibliografici e d'archivio risultano numerosi i rinvenimenti in quest'area di reperti natura archeologica. Il buffer dell'aerogeneratore è di 400 m da UT Bena 'e Lueri; buffer di 750 m da UT Thilibirche; buffer di 1600 m da UT Sa Mandra Noa e Nuraghe Voes.

Aerogeneratore NU-03: le ricognizioni hanno rivelato affioramenti rocciosi e cumuli di spietramento. L'insediamento di Thilibirche, segnalato in bibliografia a 350 m dall'area dell'installazione, non ha riferimenti cronologici precisi, a differenza del sito relativo al nuraghe Voes, pluristratificato, di grande rilevanza e notevole estensione. Il buffer dell'aerogeneratore è di 400 m da UT Thilibirche; buffer di 750 m da UT Bena 'e Lueri, da Nuraghe Voes; buffer di 1600 m da UT Sa Mandra Noa.

Aerogeneratore NU-04: la ricognizione non ha rivelato elementi di interesse archeologico nell'area di installazione dell'aerogeneratore, tuttavia è segnalato come rischio medio per la presenza del Nuraghe Voes. Il buffer dell'aerogeneratore è di 750 m dal Nuraghe Voes, da Nuraghe Edutta; buffer di 1600 m da Dolmen Mialibengo, da UT Thilibirche, da UT Bena 'e Lueri.

Aerogeneratore NU-05: la folta vegetazione ha reso la visibilità particolarmente bassa. Il buffer dell'aerogeneratore è di 750m da Nuraghe Edutta; buffer di 1600 m da Nuraghe Voes, Dolmen Mialibengo, Nuraghe Istelai, Menhir Istelai.

Aerogeneratore NU-06: la coltivazione di cereali nell'area ha reso la visibilità bassa. Il buffer dell'aerogeneratore è di 750 m dal Nuraghe Edutta; buffer di 1600 m da Nuraghe Istelai, Menhir Istelai, Dolmen Mialibengo, Nuraghe Ederosu, Nuraghe Curthu, Menhir Terrasole, Menhir Sa Perda Itta, Nuraghe



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

Serra 'e Masu, Nuraghe Voes.

Aereogeneratore NU-07: la vegetazione ha impedito un sufficiente livello di visibilità; il monumento più vicino è il nuraghe Dorusole, detto anche Ederosu. Il buffer dell'aerogeneratore è di 750 m da Nuraghe Ederosu; buffer di 1600 m da Nuraghe Curthu, Nuraghe Edutta, Nuraghe Voes, Nuraghe Serra 'e Masu, Nuraghe Sos Nuraghes, Menhir Sa Perda Itta.

Aereogeneratore NU-08: la visibilità è risultata limitata dalla vegetazione, le ricognizioni non hanno rilevato la presenza di elementi d'interesse archeologico. Il buffer dell'aerogeneratore è di 750 m da Menhir Istelai; buffer di 1600 m da Nuraghe Istelai, UT Terrasole, Menhir Terrasole, Menhir Sa Perda Itta, Nuraghe Curthu, Nuraghe Ederosu, Nuraghe Edutta.

Comune di Benetutti:

Aereogeneratore BE-01: la visibilità è risultata limitata dalla vegetazione, le ricognizioni non hanno rilevato la presenza di elementi d'interesse archeologico. Il buffer dell'aerogeneratore è di 1600 m da UT Bena 'e Lueri.

Aereogeneratore BE-02: la visibilità è risultata limitata dalla vegetazione, le ricognizioni non hanno rilevato la presenza di elementi d'interesse archeologico. Il buffer dell'aerogeneratore è di 1600 m da Nuraghe Nodu Liotto.

Aereogeneratore BE-03: la visibilità è risultata limitata dalla vegetazione, le ricognizioni non hanno rilevato la presenza di elementi d'interesse archeologico. Il buffer dell'aerogeneratore è di 1600 m da Nuraghe Nodu Liotto, Tomba dei giganti Muristene.

Cavidotti per elettrodotti (nei tratti commissionati):

Elettrodotto per aerogeneratori NU-01, NU-03, NU-04, NU-05: si è rilevata maggiore criticità nel tratto previsto per il collegamento dell'aereogeneratore NU-03 con l'UT Thilibirche, a circa 190 m di distanza dal tracciato. Da bibliografia risultano affioramenti di costruzioni circolari ipotizzati come resti di un villaggio preistorico da collegarsi al nuraghe Vòes. Si è evidenziata la necessità di cautela nel tratto di scavo prossimo a Monte Longos.

Elettrodotto per aerogeneratori NU-02, NU-06, NU-07, NU-08: il tracciato si affianca in buona parte alla strada provinciale; i dati di interesse archeologico più prossimi sono quelli riferibili all'aerogeneratore NU-02.

Elettrodotto per aerogeneratori NU-08, BE-01, BE-02, BE-03: il tracciato segue la strada moderna, ma in due punti della SP 108 si è evidenziato un potenziale rischio, in relazione alla vicinanza (circa 190 m) dal Nuraghe Curthu, al nuraghe Ederosu (circa 220 m) e dal Menhir Sa Perda Itta (circa 280 m).

A.3 Richieste di documentazione integrativa

La relazione di valutazione archeologica preventiva inviata, per quanto esaustiva per i tratti esaminati, risulta tuttavia incompleta, in quanto limitata all'area in cui sorgeranno gli aerogeneratori e in cui saranno posizionati i cavidotti di collegamento tra questi. È stata al contrario riscontrata la mancanza, perchè non commissionata, della seguente documentazione relativa ai percorsi dei cavidotti AT e MT e alle Stazioni elettrica di Buddusù e di trasformazione Innogy, stazione di smistamento all'aerogeneratore NU05:

- la verifica del quadro vincolistico di tutela ai sensi della Parte II (beni culturali), con riferimento anche alla Parte III del D.Lgs. 42/2004 per quanto riguarda le zone di interesse archeologico, anche mediante l'utilizzo dei siti tematici www.cartadelrischio.it e www.vincoliinrete.it; verifica delle interferenze dirette o visuali con i beni archeologici, alla luce, per gli aspetti di tutela archeologica, degli artt. 47-49 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del vigente Piano Paesaggistico Regionale (https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_73_20060908134455.pdf);
- adeguata documentazione della ricognizione di superficie (survey) in tutte le aree oggetto d'intervento, con puntuale indicazione delle aree indagate, degli eventuali beni individuati e del loro

MA



rapporto con le aree interessate dagli interventi in progetto;

- *analisi ed interpretazione delle anomalie sul terreno attraverso le fotografie aeree disponibili per le aree interessate;*
- *analisi geomorfologica dell'area interessata dal progetto;*
- *carta della visibilità archeologica, carta del potenziale archeologico e del rischio archeologico, con indicazione dei beni culturali individuati e del loro rapporto con le aree interessate dagli interventi in progetto.*

Si rappresenta, tuttavia, che il tracciato dei cavidotti corrisponde, a partire dal confine comunale tra Osidda e Nule sulla SS 15bis, per la maggior parte (fatta eccezione per due tratti prossimi alla confluenza tra SP 15bis e SP 15 e al centro abitato di Buddusò), a quello del Parco Eolico Nule, per il quale è in corso un procedimento di VIA della Regione Autonoma Sardegna (documentazione al link <https://portal.sardegناسira.it/dettaglio-progetti-via?idOst=37557>, ai nostri atti con prot. 1556 del 14.2.2020) e per il quale è stata depositata agli atti la Relazione archeologica.

Si osserva, inoltre, che lo Stralcio mappe non idonee FER (elaborati C19023S05-VA-PL-23-02 e C19023S05-VA-PL-24-02) è carente in quanto non è indicato il buffer richiesto dalla DGR 40/11 del 07.08.2015 della Regione Autonoma della Sardegna relativamente a Aree e beni di notevole interesse culturale (Artt. 10 - 12 - 13 D. Lgs. 42/2004), Aree e beni di notevole interesse archeologico (Artt. 10 - 12 commi 1 e 7 - 13 D. Lgs. n. 42 del 2004), Zone di Interesse archeologico di cui all'art. 142 comma 1, lettera m del D. Lgs 42/2004, Aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico culturale così come elencati all'art. 48 comma 1 lett. a) NTA del Piano Paesaggistico Regionale. In proposito, si rileva che la relazione di verifica archeologica ha puntualmente evidenziato i buffer di ciascun aerogeneratore rispetto ai beni censiti, come da tabella di pagina 29.

Si richiede, pertanto, di integrare la documentazione consegnata con quanto sopra indicato, al fine di poter esprimere le valutazioni di propria competenza.

A.3.2 Conclusioni relative al patrimonio archeologico

In via preliminare e in attesa del completamento della documentazione come sopra evidenziato, qualora il progetto risultasse ammissibile, si fa presente che nelle aree a rischio archeologico alto individuate durante la succitata istruttoria per il Parco Eolico Nule, così come rappresentate nella planimetria allegata, in prossimità delle strutture individuate nel corso delle prospezioni, e in quelle individuate a rischio medio nella relazione di verifica archeologica preventiva relativa al progetto in esame vengano effettuati, ai sensi dell'art. 25, comma 8, del D.Lgs 50/2016, dei saggi di scavo, a spese del committente, in numero e dimensioni tali da assicurare una sufficiente campionatura dell'area interessata dai lavori. Per la restante parte del tracciato e per le opere che interessano il sottosuolo si prescrive che tutti gli interventi che comportino scavi a quote diversa da quelle occupate da manufatti esistenti siano effettuati sotto la costante sorveglianza di professionisti archeologi a ciò incaricati, con spese a gravare sul committente.

Per la realizzazione dei succitati saggi si rimane in attesa dei necessari elaborati progettuali, redatti da soggetti in possesso di idonei requisiti di legge. Si ricorda, inoltre, che l'esecuzione dei saggi archeologici dovrà essere a cura di soggetti in possesso di idonea qualificazione e si comunica che la direzione scientifica è di esclusiva competenza di questa Soprintendenza nelle persone del dott. Gianluigi Marras, funzionario archeologo responsabile per il territorio di Osidda, e della dott.ssa Gabriella Gasperetti, funzionario archeologo responsabile per i territori di Nule e Benetutti.

Si segnala, inoltre, che il parere di competenza sugli esiti della verifica preventiva del rischio archeologico per le aree per cui si prescrive di effettuare i saggi di scavo archeologico è da considerarsi sospeso in attesa delle risultanze degli stessi saggi.

Si fa presente, infine, che, a quanto risulta dai documenti disponibili, nei buffer di tutti gli aerogeneratori progettati per l'impianto di grande taglia di cui trattasi ricadono beni di interesse archeologico fino alla distanza di 1600 m.

ALLEGATO A-BAP

OGGETTO: Provincia di Sassari (Comuni di Benetutti, Buddusò e Nule) - Provincia di Nuoro (Comuni di Orune e Osidda): Progetto di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato "Parco eolico di Nule e Benetutti", costituito da 11 aerogeneratori con potenza unitaria di 5,7MW. Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152/2006 – VIA. Proponente: Innogy Italia S.p.a. Parere endoprocedimentale.

1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO

1.1. a Beni architettonici

ell'area direttamente interessata dagli interventi non sono presenti beni tutelati ai sensi della Parte II del D.Lgs.42/2004, tuttavia si rilevano in prossimità, oltre ai vari be[n]i archeologici elencati nella parte specialistica, alcuni monumenti architettonici, quali la Chiesa di San Saturnino in comune di Benetutti e vari beni architettonici tutelati (art.10, 12 e 13 del D.lgs 42/2004) nei centri abitati del Comune di Nule, (SS) a distanza di 3.7 km dall'area di impianto, del Comune di Benetutti (SS) a distanza di 4.9 km dall'area di impianto, del Comune di Osidda (NU) a distanza di 5.5 km dall'area di impianto, del Comune di Bitti (NU) a distanza di 9.1 km dall'area di impianto. Negli elaborati di progetto è assente l'analisi di tali beni e sulle eventuali interferenze visuali con gli elementi dell'impianto. La verifica delle interferenze visuali con le zone più significative dei centri abitati è limitata ad una vista per ciascun centro. Inoltre la carenza degli elaborati grafici, limitati ad uno stesso elaborato planimetrico in scala che non ne consente una chiara lettura e riproposto nelle varie relazioni e tavole, non consente di verificare esattamente la collocazione di aerogeneratori e tracciati e di verificare la presenza nelle aree interessate, o in prossimità, di edifici rurali, case cantoniere, fontanili, caselli ferroviari, ecc. Si attende la documentazione integrativa per un esame più completo e per determinare l'interferenza delle opere in progetto con tali beni o con altri eventuali beni presenti.

1.2. Beni paesaggistici

1.2.a Decreti di dichiarazione di notevole interesse pubblico:

L'area interessata dall'impianto in oggetto non ricade in ambiti di tutela paesaggistica ai sensi dell'art.136 della Parte III del D.Lgs.42/2004- Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.

1.2.b Aree vincolate ope legis ai sensi dell'articolo 142 del Codice:

Il tracciato dei caviddotti e la viabilità dell'impianto sembrano interessare aree tutelate ai sensi dell'art.142, lettera C (Fiumi, torrenti e corsi d'acqua ecc.), in particolare il fiume Tirso, tuttavia negli elaborati sono contenuti solo sintetici riferimenti a tale tipologia di vincolo. In prossimità delle aree di localizzazione degli aerogeneratori è rilevabile dalle foto anche la presenza di boschi di lecci.

1.2.c Piano Paesaggistico Regionale:

L'area destinata all'ubicazione del parco eolico, situata nell'entroterra, non rientra in nessuno dei 27 ambiti individuati dal piano Paesaggistico Regionale, attualmente limitato agli ambiti costieri.

1.2.d Aree caratterizzate da edifici e manufatti con valenza storico-culturale

Per quanto riguarda vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni monumentali con valenza paesaggistica, si rileva la carenza dell'analisi nella documentazione prodotta e, come rilevato al punto precedente, non è possibile verificare la presenza di eventuali beni dalla cartografia di progetto. Si attende di poter effettuare un più approfondito esame sulla



base della documentazione integrativa più avanti elencata. Entro il raggio massimo di 10 km dall'area di impianto sono presenti i centri matrice dei comuni di Nule (3.7 km), di Benetutti (4.9 km), Osidda (5.5 km), di Bitti (9.1 km).

1.2.e Siti appartenenti alla rete Natura 2000 e aree protette

L'area di interesse non interferisce direttamente con siti appartenenti alla rete Natura 2000 della Sardegna o con aree protette. Tuttavia a poca distanza dalle aree di impianto sono presenti i seguenti siti: la Zona Speciale di Conservazione (ZSC) "Catena del Marghine e del Goceano, (codice Natura 2000 "ITB011102), a circa 15.50 km dall'area del parco eolico in esame; il Parco naturale regionale di Tepilora, a circa 16.5 km dal sito del parco eolico in oggetto; il monte Ortobene, appartenente alle Zone di Protezione Speciale (codice Natura 2000 "ITB023049"), a circa 15.50 km dal sito del parco eolico.

2. RICHIESTA DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA

La documentazione prodotta risulta carente al fine delle verifiche e valutazioni di competenza di questo Ufficio, in particolare si rileva l'insufficiente disamina in relazione ai vincoli architettonici e paesaggistici presenti nell'area di impianto o in prossimità dello stesso e la carenza di documentazione grafica e fotografica. Poche tavole planimetriche, peraltro in scala non adeguata e di non chiara lettura, e poche immagini fotografiche e render, limitati sempre agli stessi punti di ripresa, si ripetono più volte in elaborati diversi. Le stesse immagini presenti nelle relazioni generali costituiscono il corredo grafico-fotografico della Relazione Paesaggistica, nella quale mancano molti dei contenuti essenziali previsti nel DPCM 12/12/2005, mentre emerge la genericità della trattazione su aspetti inerenti la tutela paesaggistica e soprattutto la confusione tra componenti paesaggistiche e ambientali, con interi paragrafi dedicati a clima, fauna, produzioni alimentari, aspetti archeologici (con riferimento al rischio archeologico senza riferimento alcuno alle valenze paesaggistiche dei beni citati).

Si rileva pertanto la necessità di integrare la documentazione come di seguito descritto:

- Elaborati grafici in scala adeguata e di chiara lettura, su base della CTR, dai quali siano esattamente comprensibili l'orografia, gli elementi fisici e gli insediamenti esistenti nell'ambito territoriale definito ai sensi del DM 10/09/2010 (pari a 7,5 km [nota della Direzione generale ABAP: leggasi "9,975 km"]), con chiara individuazione di tutte le nuove opere connesse alla realizzazione dell'impianto, comprese le opere esistenti comunque oggetto di intervento di modifica o trasformazione, e con chiara individuazione di tutti i livelli di tutela ai sensi della Parte II e della Parte III del D.Lgs. 42/2004 (per puro esempio: individuazione di fabbricati rurali, beni architettonici, fontanili, case cantoniere, viabilità storica, muri a secco con particolare riferimento a quelli per cui sia previsto lo spostamento o la rimozione, aree tutelate ai sensi dell'art. 142 lettera b, lettera c, lettera g, lettera l, lettera m, ecc.) Su specifici elaborati sarà graficizzata l'analisi delle interferenze visive delle opere in progetto con i beni culturali individuati. Saranno prodotti anche elaborati grafici relativi alle specie arboree da spostare o eliminare, con la previsione del nuovo posizionamento delle piante eliminate, ed elaborati che illustrino le necessarie misure compensative.
- Corretta ed esaustiva analisi dell'attuale quadro vincolistico in riferimento alla normativa vigente;
- Relazione paesaggistica completa ed esaustiva, senza rimandi ad altri elaborati o documenti, effettivamente redatta ai sensi del DPCM 12/12/2005, con analisi dettagliata e completa della situazione vincolistica, degli impatti significativi prodotti da tutte le opere in progetto, comprese le opere connesse alle aree di cantiere, alla viabilità di cantiere e definitiva, di nuova realizzazione o da adeguare, alla modifica della configurazione del terreno e degli

MA
X



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

interventi sulla vegetazione e sui muri a secco per la realizzazione di cunette e di drenaggi o per l'allargamento della sede stradale, alla realizzazione di piazzole e aree di manovra, alla installazione degli aerogeneratori, ecc. Inoltre nella nuova relazione paesaggistica dovrà essere approfondito il paragrafo relativo alle misure di mitigazione visiva. La Relazione dovrà inoltre contenere la documentazione fotografica di tutte le aree oggetto di modifica dello stato dei luoghi con diversi punti di scatto (siti di installazione degli aerogeneratori, piazzole, tutti i tratti stradali nuovi o da ampliare e modificare, aree di cantiere, ecc.) e la simulazione in fotomontaggio, sulle stesse foto, della situazione post-operam.

- Informazioni dettagliate in merito alla sottostazione elettrica utente prevista in agro di Buddusò, con documentazione fotografica e grafica dello stato dei luoghi e di ogni nuova opera connessa alla realizzazione del nuovo impianto.
- Valutazione dell'effetto cumulativo dell'impatto in progetto con l'impianto Green Energy di cui è prevista la realizzazione nel territorio comunale di Nule, con esplicitazione delle modalità previste per la sovrapposizione dei tracciati del cavidotto.
- Render di un modello 3d virtuale di tutta l'area con gli aerogeneratori, da cui si evincano la collocazione e l'altezza degli stessi rispetto all'orografia del terreno;
- Fotosimulazioni chiare e complete dell'impianto da tutti i beni tutelati presenti anche a distanza e dai principali punti di visuale pubblica;
- Illustrazione puntuale (descrittiva e grafica) delle previste modalità di rimozione e ricostruzione dei muri a secco.

Tutti gli elaborati dovranno essere adeguati alle nuove valutazioni e analisi prescritte.

3. ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO

Il progetto prevede l'installazione di n. 11 nuovi aerogeneratori di altezza complessiva pari a 199,50 mt, dei quali otto nei terreni del Comune di Nule e tre nei terreni del Comune di Benetutti. Gli aerogeneratori saranno collegati ad una nuova stazione di trasformazione utente, posta nel comune di Buddusò, tramite cavidotti interrati che passeranno anche dai comuni di Osidda (NU) e Orune (NU). L'energia elettrica prodotta verrà ceduta alla rete tramite collegamento in antenna su una nuova Stazione Elettrica già prevista nel Piano di Sviluppo di Terna. La sottostazione elettrica utente sarà situata in agro del comune di Buddusò, a circa 2,5 km dall'abitato. Le piazzole da realizzare per l'installazione degli aerogeneratori avranno una superficie pari a circa 2.200 mq ciascuna, per una superficie complessiva pari a mq 24.200. L'intervento prevede anche la realizzazione di nuove strade sterrate e l'adeguamento, con allargamento della sede stradale, della viabilità esistente, costituita spesso da antichi e tortuosi sentieri, che presenta spesso ai lati muri a secco e folta vegetazione. La superficie complessivamente occupata dalla nuova viabilità sarà pari a circa mq 22.920.

Le opere di maggiore impatto riguardano il territorio dei comuni di Nule e Benetutti, ai piedi della catena montuosa del Goceano. Il paesaggio dell'area direttamente interessata dall'impianto è caratterizzato da colline prevalentemente ricoperte da boschi di lecci, roverella, querce da sughero, agrifoglio e macchia mediterranea, e da pascolo, con rocce affioranti. I caratteri paesaggistici dominanti del luogo sono dunque in buona parte ancora naturali o riferibili al paesaggio agro-pastorale del centro Sardegna, con edificazione molto rada e limitata antropizzazione. I quadri naturali sono definiti sullo sfondo dai rilievi del Goceano e dalla catena montuosa del Marghine. Le quote delle aree collinari relative all'impianto eolico vanno dai 624 mt ai 718 mt sul livello del mare, da alcuni dei siti più elevati di collocazione degli aerogeneratori, spesso ricoperti da boschi, è possibile spaziare con lo sguardo sulle ampie vallate circostanti (vedi ad esempio foto da sito NU-08). Tutte le aree individuate per la collocazione degli

MA
A



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

aerogeneratori sembrano avere alto grado di visibilità da un'ampia estensione di territorio, allo stato attuale non verificabile sulla base degli elaborati prodotti.

E' evidente, per quanto sopra descritto sulla base della conoscenza diretta dei luoghi e delle scarse informazioni fornite dal SIA, che l'impianto presenti criticità non trascurabili, sia per la scelta dei luoghi di forte suggestione paesaggistica, sia per le dimensioni degli aerogeneratori che sembra possano costituire forte contrasto con la naturalità dei luoghi e possano incidere in modo determinante sulla percezione del paesaggio agro-pastorale, naturale e archeologico.

Tuttavia, considerata la carenza della documentazione prodotta, questo Ufficio si riserva di verificare le criticità rappresentate a seguito della integrazione documentale [.]

4. PARERE ENDOPROCEDIMENTALE

Sarà espresso sulla base delle verifiche che potranno essere effettuate compiutamente solo a seguito della integrazione documentale >.

CONSIDERATO che il Servizio II, Scavi e tutela del patrimonio archeologico, e il Servizio III, Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico di questa Direzione generale ABAP, sono stati, comunque, informati per le vie brevi il 12/10/2020 dal Responsabile del Procedimento del Servizio V, Tutela del paesaggio, della Direzione generale ABAP in merito a quanto espresso dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio con il suddetto parere endoprocedimentale del 12/10/2020 per le Aree funzionali Patrimonio archeologico e Patrimonio architettonico, evidenziando, pertanto, di rimanere in attesa della trasmissione dei relativi contributi istruttori definitivi come chiesti con la nota del 09/09/2020 sopra citata, come anche, in particolare al Servizio II di voler interloquire direttamente con la competente Soprintendenza ABAP in merito all'ubicazione dei saggi richiesti.

CONSIDERATO che la **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro**, con nota prot. n. 9991 del 14/10/2020, ha espresso il seguente parere endoprocedimentale integrativo sul progetto di cui trattasi:

< In riferimento alla nota di codesta Direzione Generale ABAP prot. n. 26300 del 9.9.2020, acquisita agli atti con prot. 8626 del 10.9.2020, ad integrazione del parere endo-procedimentale prot. 9851 del 12.10.2020, si precisa che, per quanto riguarda i saggi di scavo prescritti al punto A.3.2 Conclusioni relative al patrimonio archeologico "nelle aree a rischio archeologico alto individuate durante la succitata istruttoria per il Parco Eolico Nule, così come rappresentate nella planimetria allegata, in prossimità delle strutture individuate nel corso delle prospezioni, e in quelle individuate a rischio medio nella relazione di verifica archeologica preventiva relativa al progetto in esame" il piano per l'espletamento delle operazioni di cui alle lettere b) e c) del comma 8, art. 25 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. dovrà essere trasmesso nell'ambito delle richieste di cui al punto A.3 Richieste di documentazione integrativa.


Si invia la planimetria sopra citata, non allegata per mero errore materiale al parere endoprocedimentale già trasmesso >.

CONSIDERATO che al suddetto parere endoprocedimentale integrativo della **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro** prot. n. 9991 del 14/10/2020 è allegata la seguente planimetria:

[Handwritten signature]



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



CONSIDERATO che il Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, e il Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico* di questa Direzione generale ABAP, sono stati, comunque, informati per le vie brevi il 15/10/2020 dal Responsabile del Procedimento del Servizio V, *Tutela del paesaggio*, della Direzione generale ABAP in merito a quanto espresso dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio con il suddetto parere endoprocedimentale integrativo del 14/10/2020 per le Aree funzionali *Patrimonio archeologico* e *Patrimonio architettonico*, evidenziando, pertanto, di rimanere in attesa della trasmissione dei relativi contributi istruttori definitivi come chiesti con la nota del 09/09/2020 sopra citata.

CONSIDERATO che il Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, della Direzione generale ABAP, con nota prot. interno n. 30728 del 22/10/2020, ha trasmesso il seguente contributo istruttorio:

< In riferimento al progetto in argomento, nel far seguito alla nota di codesto Servizio V prot. n. 26300 del 09.09.2020 e al parere endoprocedimentale espresso con la nota prot. n. 9851 del 12.10.2020 dalla SABAP per le province di Sassari e Nuoro, nonché alle integrazioni al citato parere trasmesse con nota prot. n. 9991 del 14.10.2020 (con allegata planimetria), con i quali il competente Ufficio periferico ha trasmesso le proprie valutazioni in merito alla procedura in oggetto, si comunica quanto segue.

Il progetto, che consiste nell'installazione di n. 8 aerogeneratori in Comune di Nule (SS) e di n. 3 aerogeneratori in Comune di Benetutti (SS) (163 m di diametro rotore, 118 m di altezza al mozzo e 199,5 m di altezza massima), nel collegamento degli aerogeneratori stessi alla nuova Stazione di trasformazione Utente nel comune di Buddusò (SS), tramite cavidotti interrati con tensione nominale pari a 30 kV e nella realizzazione della viabilità di servizio, ricade su una vasta area all'interno e nelle immediate vicinanze della quale gravano numerose Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (art. 10 e 45); l'area di progetto è inoltre interessata dalla presenza di beni archeologici individuabili sulla piattaforma Vincoli in Rete nonché di Beni paesaggistici tipizzati e individuati nel Piano Paesaggistico Regionale e, infine, nel piano Urbanistico Comunale del Comune di Benetutti.

17

MA
*



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

09/02/2022

Nessun bene archeologico ricade all'interno dell'area di installazione degli aerogeneratori, tuttavia la visibilità durante la ricognizione è spesso indicata come "limitata" a causa della presenza di fitta vegetazione. Per tutti gli aerogeneratori, infine si segnala la presenza di beni archeologici in un buffer compreso fra i 350-400 m e i 1600 m.

Nei tratti commissionati, si segnalano criticità nel cavidotto per gli aerogeneratori NU-01, NU-03, NU-04, NU-05 e nel cavidotto per gli aerogeneratori NU-08, BE-01, BE-02, BE-03, in cui il tracciato pur seguendo la strada moderna presenta un potenziale rischio in due punti.

In seguito all'esame della relazione di valutazione archeologica preventiva, la Soprintendenza segnala che tale relazione, "per quanto esaustiva per i tratti esaminati, risulta tuttavia incompleta, in quanto limitata all'area in cui sorgeranno gli aerogeneratori e in cui saranno posizionati i cavidotti di collegamento tra questi" e chiede che sia trasmessa la "sequente documentazione relativa ai percorsi dei cavidotti AT e MT e alle Stazioni elettrica di Buddusò e di trasformazione Innogy, stazione di smistamento all'aerogeneratore NU05:

- la verifica del quadro vincolistico di tutela ai sensi della Parte II (beni culturali), con riferimento anche alla Parte III del D.Lgs. 42/2004 per quanto riguarda le zone di interesse archeologico, anche mediante l'utilizzo dei siti tematici www.cartadelrischio.it e www.vincoliinrete.it; verifica delle interferenze dirette o visuali con i beni archeologici, alla luce, per gli aspetti di tutela archeologica, degli artt. 47-49 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del vigente Piano Paesaggistico Regionale (https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_73_20060908134455.pdf);
- adeguata documentazione della ricognizione di superficie (survey) in tutte le aree oggetto d'intervento, con puntuale indicazione delle aree indagate, degli eventuali beni individuati e del loro rapporto con le aree interessate dagli interventi in progetto;
- analisi ed interpretazione delle anomalie sul terreno attraverso le fotografie aeree disponibili per le aree interessate;
- analisi geomorfologica dell'area interessata dal progetto;
- carta della visibilità archeologica, carta del potenziale archeologico e del rischio archeologico, con indicazione dei beni culturali individuati e del loro rapporto con le aree interessate dagli interventi in progetto."

La SABAP SS osserva, inoltre, che "lo Stralcio mappe non idonee FER (elaborati C19023S05-VA-PL-23-02 e C19023S05-VA-PL-24-02) è carente in quanto non è indicato il buffer richiesto dalla DGR 40/11 del 07.08.2015 della Regione Autonoma della Sardegna relativamente a Aree e beni di notevole interesse culturale (Artt. 10 - 12 - 13 D. Lgs. 42/2004), Aree e beni di notevole interesse archeologico (Artt. 10 - 12 commi 1 e 7 - 13 D. Lgs. n. 42 del 2004), Zone di Interesse archeologico di cui all'art. 142 comma 1, lettera m del D. Lgs 42/2004, Aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico culturale così come elencati all'art. 48 comma 1 lett. a) NTA del Piano Paesaggistico Regionale. In proposito, si rileva che la relazione di verifica archeologica ha puntualmente evidenziato i buffer di ciascun aerogeneratore rispetto ai beni censiti, come da tabella di pagina 29".

Ancora, la SABAP SS nel parere del 12/10/2020 fa presente "... che nelle aree a rischio archeologico alto individuate durante la succitata istruttoria per il Parco Eolico Nule, così come rappresentate nella planimetria allegata, in prossimità delle strutture individuate nel corso delle prospezioni, e in quelle individuate a rischio medio nella relazione di verifica archeologica preventiva relativa al progetto in esame vengano effettuati, ai sensi dell'art. 25, comma 8, del D.Lgs 50/2016, dei saggi di scavo, a spese del committente, in numero e dimensioni tali da assicurare una sufficiente campionatura dell'area interessata dai lavori. Per la restante parte del tracciato e per le opere che interessano il sottosuolo si prescrive che tutti



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

gli interventi che comportino scavi a quote diversa da quelle occupate da manufatti esistenti siano effettuati sotto la costante sorveglianza di professionisti archeologi a ciò incaricati, con spese a gravare sul committente. Per la realizzazione dei succitati saggi si rimane in attesa dei necessari elaborati progettuali, redatti da soggetti in possesso di idonei requisiti di legge. Si ricorda, inoltre, che l'esecuzione dei saggi archeologici dovrà essere a cura di soggetti in possesso di idonea qualificazione e si comunica che la direzione scientifica è di esclusiva competenza di questa Soprintendenza nelle persone del dott. Gianluigi Marras, funzionario archeologo responsabile per il territorio di Osidda, e della dott.ssa Gabriella Gasperetti, funzionario archeologo responsabile per i territori di Nule e Benetutti. Si segnala, inoltre, che il parere di competenza sugli esiti della verifica preventiva del rischio archeologico per le aree per cui si prescrive di effettuare i saggi di scavo archeologico è da considerarsi sospeso in attesa delle risultanze degli stessi saggi. Si fa presente, infine, che, a quanto risulta dai documenti disponibili, nei buffer di tutti gli aerogeneratori progettati per l'impianto di grande taglia di cui trattasi ricadono beni di interesse archeologico fino alla distanza di 1600 m".

Con la citata nota prot. 9991 del 14.10.2020, la Soprintendenza richiede altresì che, unitamente alla documentazione integrativa di cui al precedente elenco, sia trasmesso il "piano per l'espletamento delle operazioni di cui alle lettere b) e c) del comma 8, art. 25 del D. Lgs 50/2016" per quanto riguarda i saggi di scavo prescritti al punto A.3.2 della nota SABAP SS prot. n. 9851 del 12.10.2020, da eseguirsi "nelle aree a rischio archeologico alto individuate durante la succitata istruttoria per il Parco Eolico Nule in prossimità delle strutture individuate nel corso delle prospezioni, e in quelle individuate a rischio medio nella relazione di verifica archeologica preventiva relativa al progetto in esame", come rappresentate nella planimetria allegata al citato parere prot. 9991.

Pertanto, per gli aspetti di propria competenza, questo Servizio chiede che siano trasmessi dal proponente i chiarimenti e la documentazione integrativa sopra citati, al fine di valutare compiutamente tutti gli impatti significativi e negativi determinati dal progetto in esame sul fattore ambientale del patrimonio culturale archeologico, rimanendo di conseguenza sospesa l'espressione del contributo istruttorio di competenza dello Scrivente >.

CONSIDERATO che il Servizio III, **Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico**, della Direzione generale ABAP, con nota prot. interno n. 30020 del 16/10/2020, ha trasmesso il seguente contributo istruttorio:

< In riscontro alla nota prot. n. 26300 del 09.09.20 di codesto Servizio V, relativa alla questione indicata in oggetto, questo Ufficio, per gli aspetti di propria competenza, tenuto conto di quanto comunicato dalla Soprintendenza Abap di Sassari e Nuoro con la nota prot. n.9851 del 12.10.20 in merito alla Situazione vincolistica dell'area oggetto di intervento, che al punto 1.1.a - Beni Architettonici riferisce:

" Nell'area direttamente interessata dagli interventi non sono presenti beni tutelati ai sensi della Parte II del D.Lgs.42/2004, tuttavia si rilevano in prossimità, oltre ai vari beni archeologici elencati nella parte specialistica, alcuni monumenti architettonici, quali la Chiesa di San Saturnino in comune di Benetutti e vari beni architettonici tutelati (art.10, 12 e 13 del D.lgs 42/2004) nei centri abitati del Comune di Nule, (SS) a distanza di 3.7 km dall'area di impianto, del Comune di Benetutti (SS) a distanza di 4.9 km dall'area di impianto, del Comune di Osidda (NU) a distanza di 5.5 km dall'area di impianto, del Comune di Bitti (NU) a distanza di 9.1 km dall'area di impianto. Negli elaborati di progetto è assente l'analisi di tali beni e sulle eventuali interferenze visuali con gli elementi dell'impianto. La verifica delle interferenze visuali con le zone più significative dei centri abitati è limitata ad una vista per ciascun centro. Inoltre la carenza degli elaborati grafici, limitati ad uno stesso elaborato planimetrico in scala che non ne consente una chiara lettura e riproposto nelle varie relazioni e tavole, non consente di verificare esattamente la collocazione di aerogeneratori e tracciati e di verificare la presenza nelle aree interessate, o in prossimità, di edifici rurali,



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

case cantoniere, fontanili, caselli ferroviari, ecc. Si attende la documentazione integrativa per un esame più completo e per determinare l'interferenza delle opere in progetto con tali beni o con altri eventuali beni presenti.", nonché delle valutazioni riportate al punto 3 in merito alla qualità dell'intervento e agli impatti verificati o potenziali dello stesso, concorda in merito alla necessità di acquisire la documentazione integrativa di cui al punto 2 della riferita nota n. 9851 >.

CONSIDERATO che la Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 31212 del 27/10/2020, ha comunicato quanto segue:

< In riferimento al progetto in argomento e facendo seguito alla nota di questa Direzione generale ABAP prot. n. 26300 del 09/09/2020, si comunica quanto segue.

Alla luce di quanto previsto dall'art. 24 del D.Lgs. 152/2006; considerato che la competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio, con la nota prot. n. 9851 del 12/10/2020 (allegata), ha espresso il proprio parere endoprocedimentale sul progetto di cui trattasi, chiedendo con lo stesso parere chiarimenti e documentazione integrativa al fine di valutare compiutamente tutti gli impatti significativi e negativi determinati dal progetto in esame; considerato che la medesima Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio, con la nota prot. n. 9991 del 14/10/2020 (allegata), ha trasmesso un chiarimento a quanto già chiesto con il proprio parere endoprocedimentale del 12/10/2020, allegando, altresì, la planimetria identificativa delle aree oggetto del piano per l'espletamento delle operazioni di cui alle lettere b) e c) del comma 8 dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016; considerato che il Servizio II di questa Direzione generale, con nota prot. interno n. 30728 del 22/10/2020 (allegata), ha trasmesso il proprio contributo istruttorio, condividendo la richiesta di chiarimenti e documentazione integrativa formulata dalla competente Soprintendenza ABAP per il fattore ambientale del patrimonio culturale archeologico; considerato che il Servizio III di questa Direzione generale, con nota prot. interno n. 30020 del 16/10/2020 (allegata), ha trasmesso il proprio contributo istruttorio, confermando anch'esso la richiesta di chiarimenti e documentazione integrativa formulata dalla competente Soprintendenza ABAP per il fattore ambientale del patrimonio culturale architettonico; ritenuto, pertanto, di dover chiedere al proponente chiarimenti e documentazione integrativa al fine di valutare compiutamente tutti gli impatti significativi e negativi determinati dal progetto in esame sul fattore ambientale del patrimonio culturale e del paesaggio; si chiede al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in qualità di Autorità competente, di acquisire dal proponente le seguenti integrazioni alla documentazione progettuale, al SIA, alla Relazione paesaggistica e ai documenti di "Verifica preventiva di interesse archeologico", già presentati con l'istanza VIA:

1. "Stazione elettrica Terna – SE Buddusò" e "Sottostazione elettrica 30/150 kV" (cfr. anche elaborato "Planimetria Elettromeccanica SSE utente"; SIA, pp. 192-193): si chiede di sviluppare nell'ambito della presente procedura di VIA il progetto complessivo di fattibilità tecnico-economica dell'opera connessa relativa alla proposta di una nuova "Sottostazione di trasformazione 30/150 kV", attraverso il quale sia possibile comprenderne la reale conformazione e le relative previsioni costruttive (già raffigurata, in scala ridotta e in parte, anche negli elaborati C19023S05-PD-RT-12-01, p. 7, e C19023S05-PD-PL-11-02), comprendendo nello stesso progetto la rappresentazione anche di un adeguato ambito del suo intorno territoriale ed il rapporto con le strutture previste da TERNA S.p.A. (cfr., tra l'altro, il progetto relativo ID_VIP 2994, Integrazioni del 31/10/2018, Relazione paesaggistica, elaborato REHX08010BIAM02720_REL_PAESAGGISTICA, ver. 20/10/2018, tavole PV.30a, PV.30b e PV.30c, pp. 450-473). Il progetto della Sottostazione deve prevedere il censimento degli elementi arborei di sughera presenti nell'area e che verrebbero eradicati a seguito della sua realizzazione. Di conseguenza si produrranno fotoinserimenti della situazione post-operam comprensivi di tutte le strutture previste dal proponente e da TERNA S.p.A. (anche per conto di altri

MA
*



proponenti da collegarsi alla medesima Stazione – si verificherà, altresì, la compatibilità della propria proposta di SSE con quella del progetto in VIA di competenza statale ID_VIP 5476, che appare incompatibile per localizzazione con quella del presente progetto) al fine di valutarne gli impatti cumulativi;

2. Si chiede la presentazione dell'attestazione di TERNA S.p.A. di approvazione della proposta di connessione alla rete elettrica di trasporto nazionale (Codice Pratica 201900947 – citata nell'elaborato C19023S05-PD-RT-12-01, p. 4; cfr. anche quanto riportato nel SIA, p. 16, Fig. 3: "STAZIONE ELETTRICA DI TRASFORMAZIONE INNOGY ITALIA S.p.A. (Da Verificare con TERNA)", come anche la documentazione prevista dalla lettera k) del punto 13.1 dell'Allegato al DM 10/09/2010;
3. Il SIA, la Relazione paesaggistica e i documenti della "Valutazione preventiva di interesse archeologico" devono essere integrati con la descrizione dei potenziali impatti significativi e negativi a carico del fattore ambientale del patrimonio culturale e del paesaggio attesi dalla realizzazione del progetto di fattibilità tecnico-economica di tutte le opere di rete previste quali interventi connessi alla funzionalità del presente impianto eolico (tra i quali, per esempio, "potenziamento/rifacimento della linea RTN a 150 kV "Chilivani – Buddusò – Siniscola 2"; "Impianto Gestore di rete"), in capo al proponente (v. quanto dichiarato dalla Società Green Energy Sardegna 2 S.r.l. – ID_VIP 5476: SIA – Quadro progettuale, paragrafi 10 – Opere di rete e 11 – Progetto impianto Gestore di rete, pp. 28-29);
4. Il SIA e la Relazione paesaggistica devono essere integrati con un elaborato cartografico unico raffigurante esclusivamente le opere previste dall'impianto eolico in esame (comprese quelle connesse e di cantiere) sulla base della CTR in scala 1:10.000 (cfr. elaborato C19023S05-PD-PL-02-01) e tutti i corretti livelli di tutela previsti dalla Parte II e dalla Parte III del D.Lgs. 42/2004 e, quindi, per tale ultima parte, dal vigente Piano paesaggistico regionale almeno nell'ambito territoriale definito ai sensi del DM 10/09/2010 (pari a 9,975 km). Con riferimento ai beni paesaggistici tipizzati e individuati dal Piano paesaggistico regionale ai sensi dell'art. 48 delle Norme Tecniche di Attuazione (cfr. Assetto Storico culturale), si avrà cura di riportare in corrispondenza di ogni elemento individuato sulla CTR il relativo codice regionale del Repertorio del mosaico dei beni paesaggistici e identitari per la sua corretta identificazione. Si evidenzia, con l'occasione, che le disposizioni del Piano paesaggistico regionale sono vigenti anche nell'ambito interno della Sardegna per quanto attiene ai beni paesaggistici e ai beni identitari tipizzati e individuati dal medesimo strumento generale di gestione del territorio (cfr. Norme Tecniche di Attuazione, art. 4, comma 5);
5. Il SIA (cfr., al contrario, quanto non riportato alle pp. 67-74) e la Relazione paesaggistica devono essere integrati con un unico e completo elaborato cartografico, desunto da quello di cui al punto 4 del presente elenco, nel quale siano riportati in aggiunta tutti i buffer previsti dalla D.G.R. n. 40/11 del 07/08/2015 della Regione Autonoma della Sardegna per gli impianti eolici di grande taglia come quello di cui trattasi (cfr., anche, quanto verificato dalla competente Soprintendenza ABAP con il parere endoprocedimentale del 12/10/2020 in riferimento alla tutela del patrimonio culturale e paesaggistico di natura archeologica – allegato, p. 7: "... Si osserva, inoltre, che lo Stralcio mappe non idonee FER (elaborati C19023S05-VA-PL-23-02 e C19023S05-VA-PL-24-02) è carente in quanto non è indicato il buffer richiesto dalla DGR 40/11 del 07.08.2015 della Regione Autonoma della Sardegna relativamente ad Aree e beni di notevole interesse culturale (Artt. 10 - 12 - 13 D. Lgs. 42/2004), Aree e beni di notevole interesse archeologico (Artt. 10 - 12 commi 1 e 7 - 13 D. Lgs. n. 42 del 2004), Zone di Interesse archeologico di cui all'art. 142 comma 1, lettera m del D. Lgs 42/2004, Aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico culturale così come elencati all'art. 48

MA



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

comma 1 lett. a) NTA del Piano Paesaggistico Regionale. In proposito, si rileva che la relazione di verifica archeologica ha puntualmente evidenziato i buffer di ciascun aerogeneratore rispetto ai beni censiti, come da tabella di pagina 29"). Si rappresenta che il buffer previsto dalla suddetta D.G.R. deve essere misurato a partire dal perimetro esterno dell'area o bene di riferimento e non dall'aerogeneratore in progetto, tanto per la corretta evidenziazione per ciascuno dei suddetti aerogeneratori della specifica disciplina regionale di non idoneità della relativa area;

6. Si chiede di integrare il SIA (ed i relativi allegati documenti – in particolare l'elaborato "Carta degli impatti cumulativi" – codice C19023S05-VA-EA-06-01) con la verifica degli impatti cumulativi del progetto presentato come derivanti "da altri progetti esistenti e/o approvati" (compresi, quindi, gli impianti eolici individuati dal servizio Atlaimpianti-Internet del sito web del GSE) nell'ambito distanziale di cui al DM 10/09/2020 (9,975 km), come previsto dal punto 5, lett. e), dell'Allegato VII alla Parte II del D.Lgs. 152/2006;
7. Si chiede di integrare il SIA (ed i relativi allegati documenti – in particolare l'elaborato "Carta degli impatti cumulativi" – codice C19023S05-VA-EA-06-01) con la verifica degli impatti cumulativi del progetto presentato come derivanti dagli altri progetti analoghi in fase di valutazione VIA di competenza statale o regionale (risulta, per esempio, sulla base di quanto oggetto di pubblicazione sui siti web dedicati del MATTM e della Regione Autonoma della Sardegna che sono presenti nella medesima area le seguenti ulteriori previsioni progettuali per impianti eolici di grande taglia: Comune di Nule, Società Green Energy Sardegna 2 S.r.l. in VIA regionale – 7 aerogeneratori per un totale di 21 MW – n. reg. regionale 19/19 – probabilmente coincidente con il già considerato "impianto FRIEL", cfr. SIA, pp. 227 e ss.; Comuni di Bitti e Buddusò, WPD Piano d'Ertilia S.r.l. in VIA statale, impianto eolico "Mamone" – ID_VIP 5581; Comuni di Bitti, Onani e Buddusò, Società Green Energy Sardegna 2 S.r.l. in VIA statale – 11 aerogeneratori per un totale di 56 MW – ID_VIP 5476; Comuni di Bitti, Osidda e Buddusò, Società Green Energy Sardegna 2 S.r.l. in VIA statale – Parco eolico "Bitti-Area PIP" - 11 aerogeneratori per un totale di 56 MW – ID_VIP 5602), nell'ambito distanziale di cui al DM 10/09/2020 (9,975 km);
8. Si chiede di integrare il SIA, la Relazione paesaggistica e l'elaborato denominato "Inserimento paesaggistico" (cfr. elaborato C19023S05-VA-EA-05-02), producendo in un unico nuovo complessivo documento le riprese fotografiche e i conseguenti fotoinserimenti (avendo cura di indicare nella stessa cartografia il relativo cono di ripresa e di acquisire i relativi scatti fotografici in situazioni di assente o, quantomeno, scarsa nuvolosità o foschia) per tutti i punti ancora non utilizzati e costituiti dai beni culturali e dai beni paesaggistici (compresi quelli tipizzati ed individuati dal Piano paesaggistico regionale e i siti di interesse archeologico riportati nell'elaborati "Tavola generale del progetto con le segnalazioni archeologiche") ricadenti all'interno dell'ambito distanziale di studio individuato dal proponente ai sensi del DM 10/09/2010, con specifica attenzione per il Nuraghe Voes citato nella Relazione paesaggistica (cfr. p. 37) e nel SIA (pp. 136-137), come posto a 600 m dal "sito eolico", come anche per i siti illustrati nella fig. 78 di p. 149 del SIA. I fotoinserimenti dovranno riprodurre gli aerogeneratori con le previste segnalazioni per la sicurezza del volo aereo (cfr. punto 10 del presente elenco);
9. Si chiede di produrre una descrizione fotografica delle aree interessate dalle opere in progetto per la fase di cantiere, con i relativi conseguenti fotoinserimenti nelle fasi in corso d'opera e post-operam (quest'ultima con riferimento alle relative opere di ripristino), al fine di verificare le trasformazioni paesaggistiche previste per l'adeguamento/costruzione delle strutture e viabilità di cantiere (costituita quest'ultima anche da nuove strade di 5 m di larghezza e per complessivi 4.584 m di lunghezza nella fase di esercizio);

MA
*



10. Si chiede di integrare il SIA e la Relazione paesaggistica specificando per ogni singolo aerogeneratore del parco eolico (come anche per l'anemometro di monitoraggio del vento) la relativa obbligatoria 'segnalazione cromatica e luminosa' per la sicurezza del volo aereo in fase "diurna" e "notturna", producendo un elaborato da denominarsi, per esempio, "Relazione segnalazione cromatica e luminosa e Schede ostacoli verticali", provvedendo di conseguenza ad aggiornare tutti gli elaborati di fotoinserimenti contenuti nel SIA e nella Relazione paesaggistica (considerando la stessa segnalazione nei nuovi fotoinserimenti qui richiesti), come anche considerando quanto in merito esposto nell'Allegato 4 del DM 10/09/2010 (paragrafo 1; paragrafo 2, punti 3.2.f e 3.2.g);
11. "Relazione sulla dismissione dell'impianto e ripristino dei luoghi" (elaborato C19023S05-PD-RT-16-01): si deve giustificare dal punto di vista ambientale la mancata totale demolizione e ripristino dei luoghi relativamente alle fondazioni degli aerogeneratori (cfr. paragrafo 3.4.2 Demolizione parziale fondazioni in calcestruzzo armato); si devono definire gli impatti e le opere necessarie per la demolizione totale delle opere di fondazione degli aerogeneratori con il conseguente ripristino integrale dei luoghi interessati; si deve giustificare dal punto di vista ambientale la mancata totale demolizione e ripristino delle aree relative alle nuove strade interne al parco eolico; si devono definire gli impatti e le opere necessarie per la demolizione totale delle nuove strade interne al parco ed il relativo ripristino integrale dei luoghi (da prevedersi fin dalla fase di messa in esercizio del parco); si dovrà di conseguenza aggiornare il "Computo metrico estimativo" (paragrafo 4.1) con le opere previste per la demolizione integrale ed il ripristino totale delle aree occupate dalle fondazioni degli aerogeneratori e dalle nuove strade interne al parco eolico;
12. "Anemometri di monitoraggio del vento" (elaborato C19023S05-PD-RT-16-01, paragrafo 3.4.1. Smontaggio aerogeneratori e anemometri, pp. 7-8; cfr., forse, la fig. di p. 13 dell'elaborato Verifica preventiva d'interesse archeologico - C19023S05-VA-RT-07-01, con indicata una h. totale pari a 97 m): si chiede di localizzare su tutti gli elaborati del progetto i suddetti anemometri, come anche di descriverne gli impatti significativi e negativi sul patrimonio culturale ed il paesaggio nel SIA (comprendendo anche i relativi impatti cumulativi con il parco di cui trattasi), nella Relazione paesaggistica, come anche in tutti i restanti elaborati del Progetto, considerato che se ne prevede la dismissione solo al termine del ciclo di vita del parco eolico in questione;
13. Il SIA deve essere integrato con la descrizione completa delle misure previste ai sensi del punto 7 dell'Allegato VII della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, per le fasi ante-operam, in corso d'opera e post-operam, con riferimento ai fattori del patrimonio culturale e del paesaggio, la cui identificazione deve essere aggiornata sulla base di quanto desunto per la redazione dell'elaborato cartografico di cui al punto 4 del presente elenco;
14. Si chiede di presentare un documento sistematico e di sintesi della valutazione effettuate dal proponente ai sensi della Parte IV - punti 16.1, 16.3 e 16.4 - dell'Allegato al DM 10/09/2010;
15. Si chiede di chiarire se effettivamente per ogni singolo aerogeneratore sia prevista la realizzazione di una "Cabina di Sezionamento" (cfr. elaborato C19023S05-PD-EE-10-01), di conseguenza illustrandone, anche con fotoinserimenti, la relativa volumetria, ubicazione e qualità architettonica per ogni singolo aerogeneratore previsto (aggiornando, per questo, il SIA, la Relazione paesaggistica e i documenti della "Valutazione preventiva d'interesse archeologico");
16. Si chiede di verificare adeguatamente (ad integrazione di quanto non riportato con l'elaborato C19023S05-VA-PL-33-01, ovvero nella Relazione paesaggistica, pp. 60-61), presso i competenti Uffici e Agenzia della Regione Autonoma della Sardegna, se nelle aree interessate dall'impianto eolico in progetto (comprese le aree di cantiere e la Sottostazione elettrica 30/150 kV) siano presenti aree gravate da usi civici (art. 142, comma 1, lett. h, del D.Lgs. 42/2004; cfr. i "Provvedimenti formali di

MA
A

accertamento terre civiche” sul sito web della Regione Autonoma della Sardegna – aggiornamento al 24/04/2020, disponibili per tutti i comuni interessati dal progetto), fornendo, se del caso, specifiche verifiche di compatibilità delle opere previste con le disposizioni introdotte dall’art. 74 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (recante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali”), e dall’art. 3, co. 6, della legge 20 novembre 2017, n. 168 (recante “Norme in materia di domini collettivi”);

17. Si chiede la presentazione di un modello 3D virtuale di tutta l'area del parco eolico proposto (utilizzando, se del caso, quello riprodotto nella Relazione paesaggistica, fig. 6, p. 22, o nel SIA, fig. 49, p. 112), con evidenziati, sempre in 3D, gli aerogeneratori e le relative piazzole. Il modello 3D virtuale deve essere in grado di evincere adeguatamente la collocazione e l'altezza degli stessi aerogeneratori rispetto all'orografia del terreno e il rapporto esistente tra gli stessi e i beni culturali e paesaggistici (per quest'ultimi, anche quelli tipizzati e individuati dal Piano paesaggistico regionale - Assetto Storico culturale) esistenti nell'areale di studio individuato dal proponente ai sensi del DM 10/09/2010;
18. La Relazione paesaggistica e, conseguentemente, il SIA devono essere aggiornati con la rappresentazione in fotoinserimento della situazione ante-operam e post-operam di tutte le piazzole degli aerogeneratori (avendo cura di utilizzare, anche, gli elaborati prodotti per i Rilievi planoaltimetrici delle aree interessate dagli aerogeneratori previsti);
19. Il SIA, la Relazione paesaggistica e il documento “Verifica preventiva d’interesse archeologico” devono essere integrati con la valutazione degli impatti significativi e negativi generati sul fattore ambientale del patrimonio culturale e del paesaggio dalle opere previste per gli interventi di adeguamento della viabilità esistente per l’accesso all’area prescelta per il nuovo impianto eolico (cfr. SIA, p. 83: “Per quanto riguarda gli interventi di adeguamento della viabilità esterna, che coprono un’area di territorio che va dal Porto di Oristano fino ai territori comunali di Nule e Benetutti, consisteranno più nello specifico di adeguamenti dei tratti in curva. Gli interventi previsti sono stati contabilizzati all’interno delle voci di analisi e utilizzati solo dove, durante la fase esecutiva, si riterrà opportuno e indispensabile”, ancora p. 88, paragrafo 3.3.4, e pp. 97-98; elaborato C19023S05-PD-PL-13-01), comprendendo anche la rappresentazione delle opere di adeguamento previste e quelle di ripristino dei relativi luoghi. I suddetti elaborati devono rappresentare adeguatamente anche le opere previste per l’allestimento e il ripristino delle aree utilizzate come “Transshipment Area – Soluzione A” e “Transshipment Area – Soluzione B”;
20. Si chiede di integrare il SIA (cfr. pp. 105-106) con la concreta descrizione delle “principali alternative ragionevoli del progetto”, oltre quella dell’alternativa zero, che siano effettivamente “adeguate al progetto proposto e alle sue caratteristiche specifiche” (cfr. punto 2 dell’Allegato VII della Parte II del D.Lgs. 152/2006), viste le molteplici e diverse proposte progettuali per analoghi impianti eolici presentati nella medesima area;
21. Il SIA (pp. 195-196) e la Relazione sull’analisi dell’evoluzione dell’ombra indotta dagli aerogeneratori (effetto “Shadow flickering” (cfr. elaborato C19023S05-VA-RT-14-01, in particolare Fig. 5 di p. 9) devono essere integrati considerando quali recettori anche i beni culturali (architettonici e archeologici) e i beni paesaggistici tipizzati e individuati dal Piano paesaggistico regionale – Assetto Storico culturale (ai sensi dell’art. 48 delle Norme Tecniche di Attuazione) presenti nell’ambito distanziale utile, per lo stesso Studio, ad ognuno degli aerogeneratori previsti (cfr. figura a p. 12, Rappresentazione grafica dell’ombreggiamento delle turbine rispetto i ricettori), proponendo di conseguenza eventuali soluzioni alternative di layout dell’impianto eolico proposto al fine di preservare la incondizionata godibilità e valorizzazione in ogni tempo dei suddetti beni culturali e



SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

paesaggistici;

22. *Relazione gittata massima elementi rotanti (elaborato C19023S05-VA-RT-12-02): lo studio deve essere condotto considerando quali recettori (cfr. paragrafo 6. Conclusioni, pp. 12-13) anche tutti i beni culturali di cui alla Parte II del D.Lgs. 42/2004 e i beni paesaggistici individuati con l'elaborato chiesto al punto 21 del presente elenco, proponendo di conseguenza eventuali soluzioni alternative di layout dell'impianto eolico proposto al fine di preservare la incondizionata tutela e conservazione in ogni tempo dei suddetti beni culturali e paesaggistici;*
23. *Si chiede di integrare e completare il SIA con quanto chiesto dalla competente Soprintendenza ABAP con il parere endoprocedimentale del 12/10/2020 (allegato, con la relativa planimetria di riferimento trasmessa il 14/10/2020), integrato con la nota del 14/10/2020 (allegata), e dal Servizio II della Direzione generale ABAP con il contributo istruttorio del 22/10/2020, relativamente alla "Verifica preventiva d'interesse archeologico":*

"A.3 Richieste di documentazione integrativa.

La relazione di valutazione archeologica preventiva inviata, per quanto esaustiva per i tratti esaminati, risulta tuttavia incompleta, in quanto limitata all'area in cui sorgeranno gli aerogeneratori e in cui saranno posizionati i cavidotti di collegamento tra questi. È stata al contrario riscontrata la mancanza, perché non commissionata, della seguente documentazione relativa ai percorsi dei cavidotti AT e MT e alle Stazioni elettrica di Buddusò e di trasformazione Innogy, stazione di smistamento all'aerogeneratore NU05:

- la verifica del quadro vincolistico di tutela ai sensi della Parte II (beni culturali), con riferimento anche alla Parte III del D.Lgs. 42/2004 per quanto riguarda le zone di interesse archeologico, anche mediante l'utilizzo dei siti tematici www.cartadelrischio.it e www.vincoliinrete.it; verifica delle interferenze dirette o visuali con i beni archeologici, alla luce, per gli aspetti di tutela archeologica, degli artt. 47-49 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del vigente Piano Paesaggistico Regionale[:]
https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_73_20060908134455.pdf);*
- adeguata documentazione della ricognizione di superficie (survey) in tutte le aree oggetto d'intervento, con puntuale indicazione delle aree indagate, degli eventuali beni individuati e del loro rapporto con le aree interessate dagli interventi in progetto;*
- analisi ed interpretazione delle anomalie sul terreno attraverso le fotografie aeree disponibili per le aree interessate;*
- analisi geomorfologica dell'area interessata dal progetto;*
- carta della visibilità archeologica, carta del potenziale archeologico e del rischio archeologico, con indicazione dei beni culturali individuati e del loro rapporto con le aree interessate dagli interventi in progetto.*

Si rappresenta, tuttavia, che il tracciato dei cavidotti corrisponde, a partire dal confine comunale tra Osidda e Nule sulla SS 15bis, per la maggior parte (fatta eccezione per due tratti prossimi alla confluenza tra SP 15bis e SP 15 e al centro abitato di Buddusò), a quello del Parco Eolico Nule, per il quale è in corso un procedimento di VIA della Regione Autonoma Sardegna (documentazione al link <https://portal.sardegnaasira.it/dettaglio-progetti-via?idOst=37557>, ai nostri atti con prot. 1556 del 14.2.2020) e per il quale è stata depositata agli atti la Relazione

MA
X



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

archeologica.

Si osserva, inoltre, che lo Stralcio mappe non idonee FER (elaborati C19023S05-VA-PL-23-02 e C19023S05-VA-PL-24-02) è carente in quanto non è indicato il buffer richiesto dalla DGR 40/11 del 07.08.2015 della Regione Autonoma della Sardegna relativamente a Aree e beni di notevole interesse culturale (Artt. 10 - 12 - 13 D. Lgs. 42/2004), Aree e beni di notevole interesse archeologico (Artt. 10 - 12 commi 1 e 7 - 13 D. Lgs. n. 42 del 2004), Zone di Interesse archeologico di cui all'art. 142 comma 1, lettera m del D. Lgs 42/2004, Aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico culturale così come elencati all'art. 48 comma 1 lett. a) NTA del Piano Paesaggistico Regionale. In proposito, si rileva che la relazione di verifica archeologica ha puntualmente evidenziato i buffer di ciascun aerogeneratore rispetto ai beni censiti, come da tabella di pagina 29.

Si richiede, pertanto, di integrare la documentazione consegnata con quanto sopra indicato, al fine di poter esprimere le valutazioni di propria competenza.

A.3.2 Conclusioni relative al patrimonio archeologico

In via preliminare e in attesa del completamento della documentazione come sopra evidenziato, qualora il progetto risultasse ammissibile, si fa presente che nelle aree a rischio archeologico alto individuate durante la succitata istruttoria per il Parco Eolico Nule, così come rappresentate nella planimetria allegata, in prossimità delle strutture individuate nel corso delle prospezioni, e in quelle individuate a rischio medio nella relazione di verifica archeologica preventiva relativa al progetto in esame vengano effettuati, ai sensi dell'art. 25, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, dei saggi di scavo, a spese del committente, in numero e dimensioni tali da assicurare una sufficiente campionatura dell'area interessata dai lavori. Per la restante parte del tracciato e per le opere che interessano il sottosuolo si prescrive che tutti gli interventi che comportino scavi a quote diversa da quelle occupate da manufatti esistenti siano effettuati sotto la costante sorveglianza di professionisti archeologi a ciò incaricati, con spese a gravare sul committente.

Per la realizzazione dei succitati saggi si rimane in attesa dei necessari elaborati progettuali, redatti da soggetti in possesso di idonei requisiti di legge. Si ricorda, inoltre, che l'esecuzione dei saggi archeologici dovrà essere a cura di soggetti in possesso di idonea qualificazione e si comunica che la direzione scientifica è di esclusiva competenza di questa Soprintendenza nelle persone del dott. Gianluigi Marras, funzionario archeologo responsabile per il territorio di Osidda, e della dott.ssa Gabriella Gasperetti, funzionario archeologo responsabile per i territori di Nule e Benetutti.

Si segnala, inoltre, che il parere di competenza sugli esiti della verifica preventiva del rischio archeologico per le aree per cui si prescrive di effettuare i saggi di scavo archeologico è da considerarsi sospeso in attesa delle risultanze degli stessi saggi.

Si fa presente, infine, che, a quanto risulta dai documenti disponibili, nei buffer di tutti gli aerogeneratori progettati per l'impianto di grande taglia di cui trattasi ricadono beni di interesse archeologico fino alla distanza di 1600 m".

Si rappresenta al proponente che, per consolidata giurisprudenza, assumono valenza di zone di interesse archeologico ai sensi della lett. m) del comma 1 dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004, anche le aree oggetto di dichiarazioni di interesse culturale ai sensi degli articoli 10 e 12 del medesimo decreto

MA
A



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

legislativo.

24. Si chiede di integrare e completare il SIA, la Relazione paesaggistica e il progetto con quanto chiesto dalla competente Soprintendenza ABAP con il parere endoprocedimentale del 12/10/2020 (allegato) relativamente alla tutela del patrimonio architettonico (cfr. anche il contributo istruttorio del Servizio III della Direzione generale ABAP del 16/10/2020) e paesaggistico (se non già ricompresa in quanto chiesto ai predetti punti dal n. 1 al n. 22):

"2. RICHIESTA DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA

La documentazione prodotta risulta carente al fine delle verifiche e valutazioni di competenza di questo Ufficio, in particolare si rileva l'insufficiente disamina in relazione ai vincoli architettonici e paesaggistici presenti nell'area di impianto o in prossimità dello stesso e la carenza di documentazione grafica e fotografica. Poche tavole planimetriche, peraltro in scala non adeguata e di non chiara lettura, e poche immagini fotografiche e render, limitati sempre agli stessi punti di ripresa, si ripetono più volte in elaborati diversi. Le stesse immagini presenti nelle relazioni generali costituiscono il corredo grafico-fotografico della Relazione Paesaggistica, nella quale mancano molti dei contenuti essenziali previsti nel DPCM 12/12/2005, mentre emerge la genericità della trattazione su aspetti inerenti la tutela paesaggistica e soprattutto la confusione tra componenti paesaggistiche e ambientali, con interi paragrafi dedicati a clima, fauna, produzioni alimentari, aspetti archeologici (con riferimento al rischio archeologico senza riferimento alcuno alle valenze paesaggistiche dei beni citati).

Si rileva pertanto la necessità di integrare la documentazione come di seguito descritto:

- Elaborati grafici in scala adeguata e di chiara lettura, su base della CTR, dai quali siano esattamente comprensibili l'orografia, gli elementi fisici e gli insediamenti esistenti nell'ambito territoriale definito ai sensi del DM 10/09/2010 (pari a 7,5 km) [nota della Direzione generale ABAP: leggasi come "9,975 km"], con chiara individuazione di tutte le nuove opere connesse alla realizzazione dell'impianto, comprese le opere esistenti comunque oggetto di intervento di modifica o trasformazione, e con chiara individuazione di tutti i livelli di tutela ai sensi della Parte II e della Parte III del D.Lgs. 42/2004 (per puro esempio: individuazione di fabbricati rurali, beni architettonici, fontanili, case cantoniere, viabilità storica, muri a secco con particolare riferimento a quelli per cui sia previsto lo spostamento o la rimozione, aree tutelate ai sensi dell'art.142 lettera b, lettera c, lettera g, lettera l, lettera m, ecc.) Su specifici elaborati sarà graficizzata l'analisi delle interferenze visive delle opere in progetto con i beni culturali individuati. Saranno prodotti anche elaborati grafici relativi alle specie arboree da spostare o eliminare, con la previsione del nuovo posizionamento delle piante eliminate, ed elaborati che illustrino le necessarie misure compensative.
- Corretta ed esaustiva analisi dell'attuale quadro vincolistico in riferimento alla normativa vigente;
- Relazione paesaggistica completa ed esaustiva, senza rimandi ad altri elaborati o documenti, effettivamente redatta ai sensi del DPCM 12/12/2005, con analisi dettagliata e completa della situazione vincolistica, degli impatti significativi prodotti da tutte le opere in progetto, comprese le opere connesse alle aree di cantiere, alla viabilità di cantiere e definitiva, di nuova realizzazione o da

MA
*



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

adeguare, alla modifica della configurazione del terreno e degli interventi sulla vegetazione e sui muri a secco per la realizzazione di cunette e di drenaggi o per l'allargamento della sede stradale, alla realizzazione di piazzole e aree di manovra, alla installazione degli aerogeneratori, ecc. Inoltre nella nuova relazione paesaggistica dovrà essere approfondito il paragrafo relativo alle misure di mitigazione visiva. La Relazione dovrà inoltre contenere la documentazione fotografica di tutte le aree oggetto di modifica dello stato dei luoghi con diversi punti di scatto (siti di installazione degli aerogeneratori, piazzole, tutti i tratti stradali nuovi o da ampliare e modificare, aree di cantiere, ecc.) e la simulazione in fotomontaggio, sulle stesse foto, della situazione post-operam.

- *Informazioni dettagliate in merito alla sottostazione elettrica utente prevista in agro di Buddusò, con documentazione fotografica e grafica dello stato dei luoghi e di ogni nuova opera connessa alla realizzazione del nuovo impianto.*
- *Valutazione dell'effetto cumulativo dell'impatto in progetto con l'impianto Green Energy di cui è prevista la realizzazione nel territorio comunale di Nule, con esplicitazione delle modalità previste per la sovrapposizione dei tracciati del cavidotto.*
- *Render di un modello 3d virtuale di tutta l'area con gli aerogeneratori, da cui si evincano la collocazione e l'altezza degli stessi rispetto all'orografia del terreno;*
- *Fotosimulazioni chiare e complete dell'impianto da tutti i beni tutelati presenti anche a distanza e dai principali punti di visuale pubblica;*
- *Illustrazione puntuale (descrittiva e grafica) delle previste modalità di rimozione e ricostruzione dei muri a secco.*

Tutti gli elaborati dovranno essere adeguati alle nuove valutazioni e analisi prescritte”;

25. Il SIA, la Sintesi Non Tecnica, la Relazione paesaggistica e i documenti relativi alla “Verifica preventiva d'interesse archeologico” e il progetto devono essere modificati ed integrati con le risultanze delle verifiche condotte per il presente punto e quelli sopra elencati dal n. 1 al n. 24, con la conseguente rideterminazione della **MATRICE NUMERICA DI QUANTIFICAZIONE DEGLI IMPATTI IN FASE DI REALIZZAZIONE** e, con particolare riguardo, **IN FASE DI ESERCIZIO** contenuta nel SIA (p. 181), avendo cura di inserire tra gli “Elementi ambientali” considerati anche uno specifico per il “Paesaggio” (cfr. SIA, pp. 208, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 224, 225, 226, tabella “**MATRICE DI IMPATTO VISIVO - IV VALORE PAESAGGISTICO NORMALIZZATO**”, 231, 232, 234, 236 e 237 per i quali Valori si dovranno considerare anche tutti i beni culturali architettonici e archeologici e i beni paesaggistici, compresi quelli tipizzati e individuati dal Piano paesaggistico regionale – Assetto Storico culturale presenti nell'area di studio del SIA).

Si resta in attesa di conoscere le determinazioni di codesto Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in qualità di Autorità competente, in merito alla suddetta richiesta di chiarimenti e integrazioni al proponente >.

CONSIDERATO che la **Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare**, con nota prot. n. m_amte.MATTM_.RU.U.93671 del 16/11/2020, ha inoltrato la richiesta di chiarimenti e integrazioni della Direzione generale ABAP di cui alla suddetta nota del 27/10/2020 alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale, comunicando a quest'ultima e al Proponente quanto segue: “... in considerazione del fatto che l'art. 24, comma 4, del D.Lgs 152/2006, prevede che l'autorità competente possa per una sola

volta richiedere al Proponente chiarimenti e integrazioni, si chiede a codesta Commissione di voler includere nell'eventuale propria richiesta di documentazione integrativa anche quella del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. In tal caso si prega di darne comunicazione alla scrivente entro 30 giorni dal ricevimento della presente. Decorso il termine di cui sopra, in assenza di diverse comunicazioni della scrivente, sarà cura del proponente provvedere alla richiesta del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo".

CONSIDERATO che la Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale Difesa dell'ambiente, con nota prot. n. 23869 del 23/11/2020, ha trasmesso le proprie osservazioni sul progetto di cui trattasi.

CONSIDERATO che la Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale Difesa dell'ambiente con le suddette osservazioni del 23/11/2020 ha, tra l'altro, espresso quanto segue:

< ... In primis, si ritiene opportuno evidenziare che la localizzazione prescelta per l'intervento presenta molteplici criticità, alcune delle quali già messe in evidenza da questa Direzione Generale nell'ambito dell'istruttoria di V.I.A. di competenza statale per l'impianto eolico denominato "Parco Eolico Gomoretta", da realizzare in agro dei Comuni di Bitti (NU), Orune (NU) e Buddusò (SS), della potenza nominale di 45.045 MW, proposto dalla Società Siemens Gamesa Renewable Energy Italy. In particolare si richiama la vicinanza dell'impianto eolico al Parco Regionale di Tepilora e il complesso sistema di azioni e interventi che la Regione Sardegna sta portando avanti al fine, soprattutto, di tutelare l'avifauna presente, nonché di reintrodurre alcune specie a rischio estinzione, che rendono difficilmente compensabili alcuni dei possibili impatti connessi alla realizzazione dell'impianto eolico in esame, come sarà diffusamente illustrato successivamente nella presente nota ...".

CONSIDERATO che alle osservazioni della Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale Difesa dell'ambiente, di cui alla nota del 23/11/2020 sopra citata, sono allegate le osservazioni del relativo Servizio tutela del paesaggio Sardegna settentrionale Nord Est, prot. n. 44398 dell'11/11/2020, che di seguito si riporta per le parti relative alla definizione degli interventi, il quadro di tutela paesaggistica gravante sulle aree interessate e alcuni degli impatti significativi rilevati:

< Con riferimento alla nota n. 18473 del 22/09/2020 di codesto Servizio trasmessa con la successiva nota n. 22054 del 02/11/2020 (ns.prot.n.42894 del 03/11/2020) e con la quale si chiede di comunicare il parere dello scrivente in merito all'intervento in oggetto, si comunica che le opere ricadenti sul territorio del Comune di Buddusò, di competenza dello scrivente Servizio e potenzialmente rilevanti per quanto riguarda l'impatto paesaggistico, sono limitate alle opere di connessione del parco eolico alla rete di distribuzione elettrica.

In sintesi il progetto prevede quanto segue:

Torri eoliche

Ricadono nei territori dei Comuni di Benetutti e Nule. Su dette opere si esprime il Servizio Tutela del paesaggio Sardegna Settentrionale Nord Ovest competente per territorio.

Tuttavia, a causa dell'altezza elevata delle torri (che raggiungono un'altezza massima di circa 200 m), l'impatto visivo dell'intervento è percepibile sia dal territorio del Comune di Buddusò come si rileva dalle simulazioni prodotte (cfr. Relazione Paesaggistica: pag. 122 "Punto di vista C2 - Lago Sos Canales" - pag. 124 "Punto di vista C3 - Dolmen Su Laccu"), di competenza dello scrivente, sia da quello di Osidda (ivi, pag. 126 "Punto di vista C4 - Osidda") sui cui impatti si esprime il Servizio Tutela del paesaggio Sardegna Centrale.

Opere di connessione (linee elettriche)

Tali opere, completamente interrato, prevedono il posizionamento della linea elettrica di connessione del parco eolico con la sottostazione a lato della strada statale SS 389 di Buddusò e del Correboi.

MA
A



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

Dall'esame della cartografia del PPR emerge che dette opere attraversano aree caratterizzate da vari livelli di naturalità (aree naturali e seminaturali 1b - boschi; aree seminaturali 2a - praterie e spiagge; aree agroforestali 3c - colture erbacee specializzate) e interessano pertanto anche aree vincolate per legge ai sensi dell'art. 142, lett. g) del D.lgs 42/2004 (boschi e foreste). Tuttavia, trattandosi di opere interrato che seguono le strade esistenti, non si rilevano particolari criticità sotto il profilo paesaggistico. Dovrà essere posta particolare attenzione a non danneggiare le alberature presenti nei pressi della strada nonché gli eventuali muri a secco che dovranno, in caso di danno, essere ripristinati secondo le tecniche tradizionali.

Trasporto dei componenti delle torri su strada

In linea generale gli interventi di sistemazione temporanea delle carreggiate per consentire il transito dei mezzi speciali di trasporto non comportano eccessivi sacrifici per la vegetazione presente lungo le strade. Dovrà in ogni caso essere verificato che gli interventi siano effettuati avendo riguardo alla conservazione delle alberature esistenti limitando, ove possibile, ad operazioni di sola potatura da concordare in ogni caso con la competente stazione forestale.

Non si rinviene nella documentazione trasmessa un'analisi puntuale della viabilità utilizzata per il trasporto degli aerogeneratori nel sito.

Sottostazione di connessione

L'intervento è localizzato in adiacenza ad altre sottostazioni di parchi eolici situate in contiguità con la stazione elettrica TERNA di futura realizzazione. Si evidenzia, come già evidenziato nei precedenti pareri, la necessità in sede di progettazione definitiva di predisporre un preciso rilievo ambientale dell'area al fine di collocare con precisione i vari interventi per evitare quanto più possibile che le opere vadano a incidere su aree tutelate ai sensi dell'art.142, lett. a del D.lgs 42/2004 (boschi e foreste) e sottoposte in quanto tali a recise prescrizioni dal PPR (art.26 NTA

Conclusioni

Premesso quanto sopra specificato, deve essere attentamente valutato l'effetto dovuto agli impatti visivi delle turbine, amplificato dal moltiplicarsi di iniziative simili, su un ampio territorio che ha al centro proprio il Comune di Buddusò.

Dall'elaborato C19023S05-VA-EA-01-01 (Mappe di visibilità teorica) emerge che da una parte rilevante del territorio di Buddusò l'intervento è (seppur teoricamente) visibile. Diversi sono i beni paesaggistici (aree e immobili) che ricadono nelle aree di visibilità massima (oltre 8 aerogeneratori visibili):

- Aree vincolate ex art. 142 D.lgs 42/2004:

> lett. g) aree boschive:

pur non essendo possibile allo stato individuare con precisione tutte i beni vincolati ai sensi della suddetta disposizione, si rileva che le aree identificate come naturali, 1b - boschi e seminaturali, 2b - boschi sulla cartografia del PPR occupano una percentuale rilevante della zona di visibilità massima

> lett. b) fiumi e fasce di 150 m):

- FIUME TIRSO (R.D. 22/01/1922 su G.U. 275— 24/11/1922: n. 254 Elenco di Sassari)

- RIO FRAIGADU (R.D. 04/12/1921 su G.U. 250— 24/10/1923: n. 273 Elenco di Sassari)

- RIO TOCHERE E SAZUA (R.D. 04/12/1921 su G.U. 250-24/10/1923: n. 271 Elenco di Sassari)

- Beni paesaggistici ex art. 143, lett. d) (beni individuati dal PPR):

> art. 17, lett. g) NTA (Zone umide, laghi naturali ed invasi artificiali e fascia di 300 m) - Lago Sos Canales

> art.48, lett. a) NTA (Aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico culturale)

dati da Repertorio dei beni paesaggistici (DGR 23-14 del 16.04.2008 e successive integrazioni): - NURAGHE SA PUZZONINA (3371), NURAGHE PEDROSU (3372), NURAGHE 'E S'ABBILA (3370),

MA



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

NURAGHE ISARITA (3368), NURAGHE (3365), NURAGHE (3364), NURAGHE PELCIO (3361), NURAGHE ELIGANNELLE (3366), NURAGHE (3359), NURAGHE LOCORONA (3369), NURAGHE (3354), NURAGHE (3358), DOMUS DE JANAS DI MOLINU (410)

> art.51, lett. b) NTA (Aree caratterizzate da insediamenti storici)

dati da Repertorio dei beni paesaggistici (DGR 23-14 del 16.04.2008 e successive integrazioni): - PINNETA MURGIA (5537), PINNETA PINNA (5535), PINNETA BACCIU (5536), PINNETA CASTELLI (5538), PINNETA MURGIA (5540), PINNETA COCCO (5539), PINNETA PULIGA (5541), PINNETA SATTA (5542)

Se il bene paesaggistico bosco per sua natura risente meno di impatti visivi di opere ad esso esterne, essendo queste perlopiù schermate dalla vegetazione stessa, risulta invece fondamentale approfondire la visibilità dell'intervento dalle fasce fluviali e lacuali nonché dalle aree in cui ricadono i vari beni dell'assetto storico-culturale. Come emerge dall'elenco dei beni il Comune di Buddusò è fortemente caratterizzato dalla presenza di svariati beni dell'assetto storico—culturale del PPR, diffusamente dislocati nel suo territorio. La fruizione culturale di tali beni non può essere disgiunta dal contesto in cui si collocano, per cui alle modifiche del paesaggio corrisponde un'alterazione nella percezione dei beni medesimi. È evidente che il moltiplicarsi di interventi simili a quello in esame comporti una progressiva trasformazione del paesaggio rurale della Sardegna che assume sempre più i caratteri di un paesaggio industriale diffuso, in cui le torri eoliche, visibili da grandissima distanza, costituiscono strutture tecnologiche fuori scala rispetto alle opere dell'uomo ed entrano in competizione con le strutture geografiche e gli elementi naturali che connotano il territorio.

Ciò finisce per caratterizzare in modo determinante i luoghi, modifica in modo evidente i paesaggi rurali tipici della Sardegna, ricchi di beni storici e archeologici, e altera la percezione degli stessi da parte delle popolazioni che abitano i territori; paesaggi che costituiscono "componente essenziale del contesto di vita delle popolazioni, espressione della diversità del loro comune patrimonio culturale e naturale e fondamento della loro identità" (Convenzione europea del Paesaggio, art. 5, lett. a).

Tutto ciò premesso si comunica che gli interventi ricadenti nel territorio del Comune di Buddusò di competenza dello scrivente Servizio, hanno scarso impatto sotto il profilo paesaggistico in quanto si tratta di opere di connessione alla rete di distribuzione, costituite in massima parte da linee interrato. Per quanto riguarda la sottostazione di connessione, collocata ai margini di area boschiva sottoposta a vincolo ex art. 142, lett. g) del D.lgs 42/2004, dovrà essere precisata la posizione in relazione alle altre sottostazioni legate agli interventi proposti nella zona e che si allacciano alla medesima stazione TERNA di futura realizzazione, limitando le opere che incidono sull'area boschiva.

Tuttavia, pur non rilevando sul territorio del Comune di Buddusò la previsione di opere in contrasto con quanto disciplinato dalla DGR 40/11 del 07/08/2015 in relazione all'identificazione dei siti non idonei alla collocazione degli impianti eolici, si rileva una forte criticità sia per l'intervento in esame di per sé, sia per la sovrapposizione degli effetti dei vari progetti analoghi presentati nei Comuni attorno a Buddusò e che vanno a incidere sui paesaggi di territori ben più vasti di quelli direttamente interessati dalla realizzazione dei singoli parchi eolici ... >.

CONSIDERATO che alle osservazioni della Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale Difesa dell'ambiente, di cui alla nota del 23/11/2020 sopra citata, sono allegate le osservazioni del relativo Servizio tutela del paesaggio Sardegna centrale, prot. n. 44382 dell'11/11/2020 (ritrasmesse dalla medesima Regione con la nota prot. n. 20006 del 31/08/2021), con le quali, tra l'altro si è affermato che "... Il livello di dettaglio degli elaborati progettuali non consente al momento di valutare tutti gli impatti paesaggistici conseguenti all'intervento ma, trattandosi opere accessorie, di importanza secondaria rispetto al progetto complessivo e prevalentemente interrato, l'Ufficio scrivente si riserva di valutare compiutamente gli interventi in fase di rilascio dell'eventuale autorizzazione paesaggistica, successivamente alla conclusione

MA
*



della procedura di V.I.A. ... >.

CONSIDERATO che alle osservazioni della Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale Difesa dell'ambiente, di cui alla nota del 23/11/2020 sopra citata, è allegata la comunicazione del **Corpo forestale e di vigilanza ambientale – Servizio ispettorato ripartimentale di Sassari**, prot. n. 70006 del 19/10/2020, che di seguito si riporta integralmente:

< Con riferimento alla nota 18473 del 22/09/2020 di codesta Direzione si osserva che gli interventi che ricadono nella giurisdizione di questo Servizio riguardano i Comuni di Nule, Benetutti e Buddusò e sono così distinti:

- *Comuni di Nule: posizionamento di n. 8 aerogeneratori identificati con la sigla NU, collocati in terreni non sottoposti a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 3267/23;*
- *Comune di Benetutti: posizionamento di n. 3 aerogeneratori identificati con la sigla BE di cui 2 ricadenti in area sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 3267/23;*
- *Comune di Buddusò realizzazione di una sottostazione di trasformazione MT/AT e la posa in opera di cavidotti di collegamento tra la sottostazione e gli aerogeneratori in terreni vincolati idrogeologicamente ai sensi del R.D.L. 3267/23 Con presenza di piante di sughera il cui abbattimento è disciplinato dalla L.R. 4/94;*

Ciò premesso, si osserva e si chiede quanto segue:

- *Le due torri identificate con la sigla BE02 e BE03 posizionate in aree vincolate idrogeologicamente ai sensi del R.D.L. 3267/23, per quanto di competenza amministrativa diretta di questo Ufficio non sono compatibili con la D.G.R. 40/11 del 07/08/2015 perché ricadono in area boscata e/o in area buffer bosco.*
- *a causa dell'altezza delle torri eoliche, la lotta agli incendi boschivi con mezzi aerei verrà inibita; pertanto si ritiene necessario prevedere opere di difesa passiva, quali fasce parafulmine di proporzionate dimensioni da realizzare in corrispondenza della viabilità e in prossimità delle torri eoliche; per tali opere si chiede la stesura di elaborati integrativi con le relative proposte;*
- *per la sottostazione elettrica in agro di Buddusò si chiede di rappresentare graficamente la nuova opera e considerato che interessa una area boscata a prevalenza di sughera si chiede la proposta di rimboschimento compensativo;*
- *si osserva inoltre che la torre denominata NU01 nel Comune di Nule e la torre denominata BE03 nel Comune di Benetutti ricadono in area boscata, mentre, fatta eccezione per le torri NU04 e NU05, tutte le altre, per effetto della loro dimensione, ricadono nelle aree buffer bosco previste dalla D.G.R. 40/11 del 07/08/2015 > .*

CONSIDERATO che il **Ministero della transizione ecologica**, con nota prot. n. m_amte.MATTM_RU.U.0010235 del 02/02/2021, ha chiesto al Proponente di fornire la documentazione integrativa chiesta dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS con la nota prot. n. CTVA/4221 del 15/12/2020, dalla Direzione generale ABAP con la nota sopra richiamata del 27/10/2020 e di controdedurre le osservazioni/pareri prodotti dalla Regione Autonoma della Sardegna con la nota del 23/11/2020 sempre sopra richiamata, come anche la trasmissione di un nuovo relativo avviso al pubblico per l'avvio di una nuova consultazione.

VISTA la nota prot. n. CTVA/4221 del 15/12/2020 della **Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS**.

CONSIDERATO che **RWE Renewables Italia S.r.l.**, con nota prot. n. 213-2021-51-6 del 10/02/2021, ha chiesto al Ministero della transizione ecologica una proroga di 180 giorni al fine di trasmettere la documentazione integrativa chiesta con la nota del 02/02/2021 sopra citata.

CONSIDERATO che il **Ministero della transizione ecologica**, con nota prot. n.



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

m_amte.MATTM_.RU.U.0019426 del 24/02/2021, ha concesso la proroga richiesta da RWE Renewables Italia S.r.l., stabilendo il nuovo termine per la consegna della documentazione integrativa chiesta al 02/08/2021.

CONSIDERATO che la **Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale dell'ambiente**, con nota prot. n. 13255 del 03/06/2021, ha trasmesso le osservazioni sul progetto di cui trattasi dell'Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio – Centro regionale di programmazione di cui alla relativa nota prot. n. 4032 del 28/05/2021, avente ad oggetto le forti criticità legate alla interferenza tra i progetti eolici di cui al presente procedimento VIA e di quelli relativi ad altri identificati dal Ministero della transizione ecologica con ID_VIP nn. 5476, 5602, 5641 e 5581, rispetto alle iniziative riguardanti la miniera di Sos Enattos e gli interventi strategici SAR GRAV e SAR GRAV 2, evidenziate anche dall'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e dai Comuni di Lula e Bitti, nelle rispettive osservazioni trasmesse al Ministero della transizione ecologica, concludendo il suddetto Assessorato per l'espressione di un parere negativo per i 5 impianti eolici citati, in assenza di maggiori dettagli e analisi tecnico scientifiche di adeguato livello.

CONSIDERATO che **RWE Renewables Italia S.r.l.**, con nota prot. n. 1000-2021-51-6 del 28/07/2021, ha trasmesso al Ministero della transizione ecologica ed alla Direzione generale ABAP la documentazione integrativa chiesta dal suddetto Ministero con la nota prot. n. m_amte.MATTM_.RU.U.0010235 del 02/02/2021.

CONSIDERATO che la **Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale Difesa dell'ambiente**, con nota prot. n. 30924 del 22/12/2021, ha nel frattempo trasmesso le proprie nuove osservazioni sul progetto di cui trattasi, per il tramite dei pareri regionali allegati alla medesima nota.

CONSIDERATO che la Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale Difesa dell'ambiente con la suddetta nota del 22/12/2021 ha trasmesso le seguenti nuove osservazioni del relativo **Servizio tutela del paesaggio Sardegna settentrionale Nord Est**, prot. n. 63071 del 15/12/2021 (alla quale è allagata la nota prot. n. 44398 dell'11/12/2020):

< Con riferimento alla nota n. 27774 del 23/11/2021 di codesto Servizio (ns. prot. n.59155 del 24/11/2021), si richiama integralmente quanto già espresso con nota prot. 44398 del 11/12/2020, in relazione al fatto che le opere ricadenti nel territorio del Comune di Buddusò, di competenza dello scrivente Servizio e potenzialmente rilevanti per quanto riguarda l'impatto paesaggistico, sono limitate alla connessione della centrale eolica alla rete di distribuzione elettrica.

Per quanto concerne, nello specifico:

- le torri eoliche; si rimanda alle valutazioni espresse dal Servizio Tutela del paesaggio Sardegna Settentrionale Nord Ovest competente per territorio. Per quanto riguarda gli aspetti di intervisibilità, si richiama quanto già segnalato nella precedente nota;*
- le opere di connessione (linee elettriche); si faccia riferimento a quanto riportato nella suddetta nota, con particolare riguardo ai livelli di naturalità rilevati e sulla necessaria attenzione a non danneggiare le alberature presenti nei pressi della strada nonché gli eventuali muri a secco che dovranno, in caso di danno, essere ripristinati secondo le tecniche tradizionali;*
- il trasporto dei componenti delle torri su strada; richiamando quanto già rilevato, si ribadisce la necessità di verificare, in ogni caso, che gli interventi siano effettuati avendo riguardo alla conservazione delle alberature esistenti limitando, ove possibile, ad operazioni di sola potatura da concordare in ogni caso con la competente stazione forestale;*
- la sottostazione di connessione; si richiamano le osservazioni contenute nella precedente nota con particolare riguardo alla necessità, in sede di progettazione definitiva, di predisporre un preciso rilievo ambientale dell'area al fine di collocare con precisione i vari interventi per evitare*

MA
A



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

quanto più possibile che le opere vadano a incidere su aree tutelate ai sensi dell'art. 142, lett. g) del D.lgs 42/2004 (boschi e foreste) e sottoposte in quanto tali a precise prescrizioni dal PPR (art. 26 NTA);

- l'impatto visivo; come già evidenziato per le ragioni esposte nella precedente nota, appare rilevante l'effetto dovuto agli impatti visivi delle turbine, amplificato dal moltiplicarsi di iniziative simili, su un ampio territorio che ha come riferimento di recapito proprio il Comune di Buddusò. Analogamente, per quanto concerne le valutazioni relative al complesso e alle categorie di beni paesaggistici interessati dagli aspetti dell'intervisibilità delle opere, alle varie scale di dettaglio analizzate, si ritiene di confermare le valutazioni già espresse nella nota dello scorso 11/12/2020.

Sulla base delle suddette premesse, si richiamano integralmente le osservazioni contenute nella nota prot. 44398 del 11/12/2020, che nello specifico riportano:

- le opere ricadenti nel territorio del Comune di Buddusò di competenza dello scrivente Servizio hanno scarso impatto sotto il profilo paesaggistico in quanto sono previste linee elettriche di connessione alla rete di distribuzione, in massima parte interrato; dette opere non ricadono nella disciplina della DGR 40/11 del 07/08/2015 (applicabile al presente procedimento per esplicita previsione della DGR 2020.11.27 59_90 del 27.11.2020 che la abroga);
- dovrà essere verificata ed eventualmente traslata in posizione più favorevole l'ubicazione della sottostazione di connessione, collocata ai margini di area boschiva sottoposta a vincolo ex art.142, lett. g) del D.lgs 42/2004, assoggettata in quanto tale a precise prescrizioni dal PPR (art.26 NTA), anche in relazione alle altre sottostazioni legate agli interventi proposti nella zona e che si allacciano alla medesima stazione TERNA di futura realizzazione, limitando al massimo la realizzazione di opere che incidono sull'area boscata >.

CONSIDERATO che la Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale Difesa dell'ambiente con la suddetta nota del 22/12/2021 ha trasmesso le seguenti nuove osservazioni del relativo **Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale e del CFVA di Sassari**, prot. n. 88900 del 15/12/2021, con le quali, tra l'altro, si evidenzia quanto segue in merito alla lotta agli incendi boschivi: "... Riguardo la lotta agli incendi boschivi non risultano presentati elaborati integrativi come richiesto con nota 70006 del 19/10/2020 e pertanto, in considerazione anche della cumulabilità con impianti eolici previsti nei Comuni di Benetutti, Nule, Bitti e Osidda, si ritiene necessario integrare la documentazione con elaborati che prendano in esame tali criticità ..." (p. 2).

CONSIDERATO che il **Ministero della transizione ecologica**, con nota prot. n. m_amte.MATTM_RU.U.0147746 del 31/12/2021, ha comunicato di aver dato avvio ad una nuova consultazione del pubblico a decorrere dalla data della medesima comunicazione, avendo pubblicato sul proprio sito internet la documentazione integrativa trasmessa dal Proponente con la nota del 28/07/2021 sopra citata.

CONSIDERATO che la Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 272 del 04/01/2022, ha comunicato quanto segue:

< In riferimento al progetto in argomento e facendo seguito alla richiesta di chiarimenti e documentazione integrativa della Scrivente prot. n. 31212 del 27/10/2020, si evidenzia a codesta Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro che RWE RENEWABLES ITALIA S.p.A. (subentrata nella titolarità della presente istanza VIA a Innogy Italia S.p.A., come comunicato con la nota prot. n. 41-2021-51-6 dell'11/01/2021), con nota prot. n. 1000-2021-51-6 del 28/07/2021 (pervenuta, con il relativo DVD il 30/07/2021 - Allegato n. 1), quindi perfezionata dalla medesima Società con la nota prot. n. 1087-2021-51-6 del 26/08/2021 (non trasmessa a questa Direzione generale ABAP e

MA
A



acquisita con la nota MiTE-CreSS del 31/12/2021 di seguito citata), ha trasmesso al Ministero della transizione ecologica la documentazione integrativa ritenuta necessaria per il riscontro alla richiesta di integrazioni formulata, ai sensi dell'art. 24, co. 4, del D.Lgs. 152 del 2006, dal Ministero della transizione ecologica con la nota prot. n. m_amte.MATTM_RU.U.10235 del 02/02/2021 (Allegato n. 2),

In attesa della sottostante comunicazione del Ministero della transizione ecologica del 31/12/2021, la Regione Autonoma della Sardegna, con nota prot. n. 30924 del 22/12/2021 (Allegato n. 3), ha trasmesso le proprie nuove osservazioni in merito a quanto integrato dal Proponente.

Il Ministero della transizione ecologica, con nota prot. n. m_amte.MATTM.RU.U.147746 del 31/12/2021 (Allegato n. 4), ha quindi comunicato, ai sensi dell'art. 24, co. 5, del D.Lgs. n. 152 del 2006, l'avvenuta pubblicazione nel proprio sito internet della suddetta documentazione integrativa e del relativo avviso trasmessi dal Proponente, come anche il conseguente nuovo avvio della consultazione del pubblico.

Si deve evidenziare a codesta Soprintendenza ABAP di Sassari che, stante l'attuale modello procedurale stabilito per il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale dall'entrata in vigore il 21/07/2017 della riforma operata dal D.Lgs. n. 104 del 2017 alle disposizioni del D.Lgs. n. 152 del 2006, la Società proponente non provvederà alla consegna anche a codesto Ufficio del Ministero della cultura di una copia digitale e/o cartacea della suddetta documentazione integrativa, ma lo stesso Ufficio deve provvedere alla sua consultazione esclusivamente per il tramite del sito internet del MiTE, al seguente indirizzo:

www.va.minambiente.it => sezione "Procedure" => "Procedure in corso" => paragrafo "Valutazione Impatto Ambientale" => "Progetti" => "Progetto di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato "Parco eolico di Nule e Benetutti" costituito da 11 aerogeneratori con potenza unitaria di 5,7 MW, per una potenza complessiva pari a 62,7 MW ed opere connesse, da realizzarsi nei comuni di Nule (SS), Benetutti (SS), Buddusò (SS)Orune (NU) e Osidda (NU)" => "Integrazioni" => "Documentazione integrativa" => "Integrazioni del 30/08/2021 - ..." [ID_VIP: 5471].

Si deve evidenziare che tra i documenti integrativi resi pubblici dal Ministero della transizione ecologica sul proprio sito internet non vi sono anche gli elaborati in formato .kmz predisposti dal Proponente per corrispondere alla richiesta formulata dalla Direzione generale ABAP al punto n. 17 della propria nota prot. n. 31212 del 27/10/2020, i quali elaborati, pertanto, sono allegati alla presente ai fini della relativa valutazione da parte di codesta Soprintendenza ABAP di Sassari (Allegati nn. 5 e 6).

I suddetti elaborati sono stati trasformati, comunque, in formato .pdf dal Proponente per consentire la loro pubblicazione sul sito internet del MiTE (v. la relativa nota prot. n. 1087-2021-51-6 del 26/08/2021), formato, tuttavia, in questo caso non idoneo alla valutazione che deve effettuare questo Ministero sul progetto di cui trattasi (v. elaborati pubblicati con la denominazione: "PUNTO-17-BENI-CULTURALI-E-PAESAGGISTICI" e "PUNTO-17-MODELLO-3D-PROGETTO").

Codesta Soprintendenza ABAP, nell'ambito delle valutazioni che deve svolgere sul progetto di cui trattasi al fine della trasmissione del relativo parere endoprocedimentale definitivo di seguito chiesto, vorrà tenere conto anche di quanto comunicato dalla Regione Autonoma della Sardegna – Direzione Generale dell'Ambiente con la nota prot. n. 19158 del 10/08/2021 (Allegato n. 7), recante "Procedure di valutazione di impatto ambientale di impianti eolici di grossa taglia e problematiche connesse alla interdizione dei mezzi di soccorso aereo in caso di incendio: ... Area vasta di Bitti: ... [ID_VIP: 5471]", con la quale si auspica che le problematiche segnalate in merito vengano tenute in debita considerazione nell'ambito delle istruttorie in corso e di quelle prossime, come anche delle osservazioni della medesima Regione trasmesse con nota prot. n. 23869 del 23/11/2020 (pervenute alla Scrivente successivamente alla richiesta formulata con la propria nota del 27/10/2020 sopra citata), con particolare riferimento alla comunicazione allegata del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale – Servizio ispettorato ripartimentale di Sassari prot. n. 70006 del 19/10/2020 (Allegato n. 8), con la quale comunicazione si è osservato, tra l'altro, che "... a causa dell'altezza

MA
A



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

delle torri eoliche, la lotta agli incendi boschivi con mezzi aerei verrà inibita; pertanto si ritiene necessario prevedere opere di difesa passiva, quali fasce parafuoco di proporzionate dimensioni da realizzare in corrispondenza della viabilità e in prossimità delle torri eoliche; per tali opere si chiede la stesura di elaborati integrativi con le relative proposte ...”.

Si deve, altresì, evidenziare in merito al suddetto tema, che la Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale – Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale e del CFVA di Sassari, con nota prot. n. 88900 del 15/12/2021 (Allegato n. 9 – trasmessa dalla Regione Autonoma della Sardegna con le proprie osservazioni del 23/12/2021 qui allegate), ha rilevato che: “... Riguardo la lotta agli incendi boschivi non risultano presentati elaborati integrativi come richiesto con nota 70006 del 19/10/2020 e pertanto, in considerazione anche della cumulabilità con impianti eolici previsti nei Comuni di Benetutti, Nule, Bitti e Osidda, si ritiene necessario integrare la documentazione con elaborati che prendano in esame tali criticità ...” (v. p. 2).

Per quanto sopra, si chiede alla Soprintendenza ABAP di Sassari di voler far pervenire a questa competente Direzione generale ABAP (Servizio II, Servizio III e Servizio V), entro 20 giorni dalla ricezione della presente, il proprio parere endoprocedimentale definitivo sul progetto di cui trattasi.

Nel merito delle modalità di inoltro del suddetto parere endoprocedimentale definitivo, si evidenzia alla Soprintendenza ABAP che lo stesso parere deve essere inoltrato a questa Direzione generale ABAP secondo quanto stabilito con Circolare n. 32 del 20/07/2018 e, pertanto, pur riportando il parere tra gli indirizzi tutti e tre i Servizi interessati, il medesimo deve essere trasmesso al solo indirizzo PEC di questo Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it.

Ai Servizi II e III di questa Direzione generale ABAP il suddetto parere endoprocedimentale sarà trasmesso a cura dello scrivente Servizio V per il tramite del sistema interno denominato GIADA.

Nel merito, invece, delle modalità di redazione del parere di codesta Soprintendenza si chiede che lo stesso sia conforme, per le specifiche aree funzionali e per distinti eventuali quadri prescrittivi, ai modelli trasmessi con la Circolare della DG PBAAC n. 5 del 19/03/2010, “Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio – Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici”.

A codesta Soprintendenza ABAP si rammenta la necessità di rispettare anche quanto impartito da questa Direzione generale ABAP, con la Circolare n. 35 del 05/08/2020 (cfr. p. 7), in merito alla perentorietà dei termini indicati per la ricezione del parere endoprocedimentale di codesto Ufficio, per consentire alla Scrivente di esprimere il proprio parere tecnico istruttorio ai sensi dell’art. 16, co. 2, lett. m, del DPCM n. 169 del 2019.

Al Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico, di questa Direzione generale ABAP si chiede di voler trasmettere allo scrivente Servizio V il proprio contributo istruttorio in merito a quanto previsto dal progetto di cui trattasi entro 5 giorni dall’acquisizione del parere endoprocedimentale definitivo della suddetta Soprintendenza ABAP.

Al Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, di questa Direzione generale ABAP si chiede di voler trasmettere allo scrivente Servizio V il proprio contributo istruttorio in merito a quanto previsto dal progetto di cui trattasi entro 5 giorni dall’acquisizione del parere endoprocedimentale definitivo della suddetta Soprintendenza ABAP.

Tutte le comunicazioni e le eventuali richieste di chiarimento in merito all’iter della procedura in atto dovranno essere fatte a questa Direzione generale (in via prioritaria a mezzo e-mail: piero.aebischer@beniculturali.it).

Si rimane in attesa di un cortese ed urgente riscontro a quanto sopra richiesto >.

CONSIDERATO che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

Nuoro, con nota prot. n. 728 del 24/01/2022, ha espresso il seguente parere endoprocedimentale definitivo sul progetto di cui trattasi:

< Con riferimento alla procedura in oggetto, in riscontro alla richiesta della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio prot. n. 272 del 4.1.2022 (nostro prot. n. 52 del 5.1.2022), a seguito dell'esame degli elaborati acquisiti sulla piattaforma web dedicata del MATTM, considerato quanto espresso dalla scrivente con nota prot. 9851 del 12.10.2020, si comunica quanto segue.

Il progetto prevede l'installazione di n. 8 aerogeneratori in Comune di Nule (SS) e di n. 3 aerogeneratori in Comune di Benetutti (SS), del tipo Nordex N163, con 163m di diametro rotore, 118 m di altezza al mozzo e 199,5 m di altezza massima. Il progetto prevede il collegamento degli aerogeneratori alla Stazione di trasformazione Utente nel comune di Buddusò (SS) tramite cavidotti interrati con tensione nominale pari a 30 kV. Il progetto prevede anche la realizzazione della nuova viabilità di servizio e modifiche alla viabilità esistente

ALLEGATO A

Area Funzionale Patrimonio Archeologico

La documentazione resa disponibile dal committente ed esaminata per il territorio di competenza di questo Ufficio è la seguente:

1. Relazione archeologica (Elaborato PUNTO_23_Verifica_archeologica_preventiva);
2. Piano dei saggi di scavo relativi alla fase II di Archeologia Preventiva (Elaborato PUNTO_23_Piano_saggi_archeologici_Nule_e_Benetutti);

Oltre a quanto appena elencato sono stati inoltre esaminati gli inquadramenti cartografici e le planimetrie, le relazioni tecniche e specialistiche, i Report fotografici, i fotoinserimenti, il SIA, le carte dell'Assetto storico- Culturale e gli Stralci del Piano Paesaggistico Regionale, il Computo metrico e Quadro economico.

In primo luogo, si attesta che la documentazione, redatta in modo soddisfacente dagli archeologi incaricati dott. Luca Sanna e dott.ssa Barbara Panico (in possesso dei requisiti di legge), è stata integrata in ottemperanza a quanto richiesto, in ragione del parere endo-procedimentale di questa Soprintendenza nota prot. 9851 del 12.10.2020 e della nota di codesta Direzione Generale prot. 31212 del 27.10.2020.

A.1 Situazione vincolistica dell'area oggetto di intervento

Verranno qui esaminati i provvedimenti relativi al percorso dell'elettrodotto, mentre per quanto riguarda l'area presso gli aerogeneratori si rimanda a quanto già espresso con la succitata nota prot. 9851 del 12.10.2020. Tali provvedimenti sono correttamente riportati nella relazione di archeologia preventiva ai punti 3 e 4, nonché nelle schede di ricognizione al punto 5.

A.1.1 Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (art. 10 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze

Nelle vicinanze delle aree in progetto, si possono evidenziare le seguenti aree soggette a provvedimento di tutela ai sensi del D. Lgs 42/2004 (già L. 1089/1939 e D. Lgs 490/1999).

In territorio comunale di Nule:

- circa 700 m a nord-est del tracciato del cavidotto il Nuraghe Voes, tutelato con D.M. 06/04/1964;

In territorio comunale di Osidda:

- circa 200 m ad ovest del tracciato del cavidotto il Nuraghe e villaggio di Iscobalzu, tutelato con D.D.R. 183/20.11.2012;
- circa 960 m a nord- est del tracciato del cavidotto il Nuraghe e villaggio in località Biddè, tutelato con D.D.R. 139/9.11.2010.

In territorio comunale di Buddusò:

- circa 2000 m ad est del tracciato del cavidotto il Nuraghe Loelle, tutelato con D.M. 2 febbraio 1962;

MA



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

09/02/2022

A

- circa 1200 m a nord del tracciato del cavidotto la Domus de Janas San Sebastiano, tutelata con D.M. 21 febbraio 1962;

A.1.2 Beni tutelati ope legis ai sensi dell'articolo 10, comma 1 (con indicazione dello stato delle procedure di cui all'articolo 12)

Non è stato possibile verificare la presenza di beni tutelati ope legis.

A.1.3 Vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni archeologici

Dall'esame della documentazione presentata si evince la presenza di numerosi beni archeologici all'interno del "Repertorio del mosaico dei beni paesaggistici e identitari", tipizzati e individuati dal PPR e dei contesti identitari", e di altri strumenti relativi alla individuazione e tutela di beni archeologici che si elencano di seguito.

In territorio comunale di Nule:

- circa 300 m a ovest del tracciato del cavidotto il nuraghe Laonidde o Leonidde (ID UNIVOCO 5808; ID Vincoli in rete 17449) con la omonima tomba di giganti a circa 250 m (ID Vincoli in rete 174702);
- circa 300 m a ovest del tracciato del cavidotto la tomba di giganti Isporo (ID UNIVOCO 1727) con le aree di materiali romani e medievali note da bibliografia a circa 250 m;

In territorio comunale di Osidda:

- circa 960 m a nord- est del tracciato del cavidotto un nuraghe anonimo, denominato Biddè nella cartografia (ID UNIVOCO 2704);
- circa 250 m a sud del tracciato del cavidotto un nuraghe anonimo, denominato Usanis nella cartografia (ID UNIVOCO 2702);
- circa 600 m ad est del tracciato del cavidotto un nuraghe anonimo, denominato Orròlo nella cartografia (ID UNIVOCO 2703);
- circa 100 m ad est del tracciato del cavidotto un nuraghe anonimo, denominato Nidu 'e Corvu nella cartografia (ID UNIVOCO 2705);

In territorio comunale di Buddusò:

- circa 1270 m ad ovest del tracciato del cavidotto un nuraghe anonimo (ID UNIVOCO 3365);
- circa 490 m ad ovest del tracciato del cavidotto un nuraghe anonimo, denominato Cuccuru Sa Menta nella cartografia (ID UNIVOCO 3364);
- circa 400 m ad est del tracciato del cavidotto un nuraghe anonimo, denominato Pelcio nella cartografia (ID UNIVOCO 3361);
- circa 1400 m a sud- est del tracciato del cavidotto un nuraghe anonimo, denominato Eligannele nella cartografia (ID UNIVOCO 3366);
- circa 400 m ad est del tracciato del cavidotto un nuraghe anonimo, denominato Lorisca nella Relazione archeologica (ID UNIVOCO 3359);
- circa 200 m ad est del tracciato del cavidotto un nuraghe anonimo, denominato Punta Ziu Garolu nella cartografia (ID UNIVOCO 3358);
- circa 250 m a sud del tracciato del cavidotto un nuraghe anonimo, denominato Scau nella Relazione archeologica (ID UNIVOCO 3354);
- circa 450 m a nord del tracciato del cavidotto il nuraghe Teltoro (ID UNIVOCO 8);

A.2 Esplicitazione degli impatti verificati o potenziali e valutazioni circa la qualità dell'intervento

A.2.1 Verifiche condotte sulla Carta del rischio archeologico allegata al progetto (D.Lgs 50/2016 art. 25)

Innanzitutto occorre precisare che l'elenco delle aree archeologiche ricadenti nel Comune di Nule deve essere integrato con quelle note dalla bibliografia e dalle ricognizioni, ovvero:

- circa 350 m a nord-ovest del tracciato del cavidotto la tomba di giganti S'Agara, con

MA
A



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

l'omonimo circolo megalitico a circa 250 m;

- *circa 250 m a nord-est del tracciato del cavidotto l'insediamento nuragico e quello medievale di Zuanne Ispidu, tra il cavidotto e il nuraghe Badu e Porceddus (PPR ID UNIVOCO 1466).*

La Relazione e Carta del potenziale archeologico allegate al progetto individuano lungo il percorso dell'elettrodotta aree con rischio archeologico basso, medio e alto. Si ravvisa in primo luogo che, ove la visibilità archeologica sia nulla o bassa al momento delle ricognizioni archeologiche, il rischio archeologico debba essere ritenuto perlomeno "Medio" in luogo di "basso" (come indicato in varie schede delle Unità di ricognizione), come del resto indicato dalla Tabella 3 – Tavola dei gradi di potenziale archeologico, contenuta nell'allegato 3 della circolare 1/2016 della Direzione Generale Archeologia. Pertanto praticamente tutta l'area in progetto, salvo le aree esplicitate come a rischio archeologico alto nelle relazioni archeologiche, nella nota prot. 9851 del 12.10.2020 e nella presente, è da considerarsi a rischio archeologico medio.

La Relazione archeologica classifica invece a rischio archeologico alto il tracciato prossimo ai siti di S'Agara-Isporo-Zuanne Ispidu, nuraghe Nidu'e Corvu, nuraghe Ziu Garolu e agli allineamenti presenti nell'area della sottostazione, e questo Ufficio concorda con questo giudizio.

Si osserva inoltre che, a parere della scrivente Soprintendenza, il grado di rischio archeologico sia da ritenere alto e non medio nei seguenti tratti dell'elettrodotta:

- *tratto in corrispondenza del Nuraghe S'Iscoabazu, per la vicinanza al sito archeologico e per la presenza di indicatori di strutture archeologiche presso la strada segnalate da altre relazioni archeologiche preventive le cui ricognizioni sono state condotte in migliori condizioni di visibilità. In tale punto il Piano dei saggi di scavo prevede degli approfondimenti stratigrafici*
- *tratto presso il nuraghe Usanis, lungo la S.P. 15 bis e la S.P. 15, per la vicinanza del sito archeologico e per la presenza di indicatori di strutture archeologiche presso la strada segnalate da altre relazioni archeologiche preventive le cui ricognizioni sono state condotte in migliori condizioni di visibilità. In tale punto il Piano dei saggi di scavo prevede degli approfondimenti stratigrafici*

Si osserva inoltre che, a parere della scrivente Soprintendenza, il grado di rischio archeologico sia da ritenere medio e non basso nel tratto dell'elettrodotta presso Funtana Meiga e Cuccuru Tinidde, per la presenza di indicatori di strutture archeologiche nella bibliografia e nella documentazione d'archivio.

A.3 Richieste di documentazione integrativa

Per il presente procedimento di VIA la Direzione generale ABAP, con nota prot. 31212 del 27.10.2020 (fatta propria dall'Autorità competente in sede di VIA di competenza statale – Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare), ha già provveduto a richiedere la documentazione integrativa ritenuta necessaria al fine dell'espressione del parere di competenza, che tuttavia il proponente non ha riscontrato con la dovuta precisione, ovvero non vi ha provveduto del tutto come di seguito illustrato nel presente parere endoprocedimentale.

In particolare si veda quanto esemplificato al punto A.4, ovvero che non è stata presentata la cartografia richiesta al punto 23 della succitata nota di codesta Direzione Generale.

Inoltre si ritiene necessario che debba essere integrata la relazione archeologica con l'area di cui al punto 1 dell'elaborato denominato "Riscontro_nota_MIBACT_prot_31212_del_27-10-2020", relativamente alle aree di reimpianto delle piante estirpate.

A.4 Conclusioni relative al patrimonio archeologico

Si ricorda che, in base a quanto disposto dall'allegato alla deliberazione n. 41/11 del 07.08.2015 della Regione Autonoma della Sardegna (applicabile, benchè abrogata, al presente procedimento per esplicita previsione della deliberazione della Regione Autonoma della Sardegna n. 59/90 del 27.11.2020, in quanto avviato in data 28.10.2020, quindi precedentemente alla pubblicazione di quest'ultima deliberazione), gli

MA

A



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

aerogeneratori in progetto, considerata l'altezza al mozzo superiore a 51 m e il diametro del rotore maggiore di 51 m per un'altezza totale di 200 m, sono da considerarsi di grande taglia, motivo per cui individuano un'area di non idoneità, corrispondente a un buffer di 1600 m dai rotor, all'interno della quale non devono ricadere beni culturali di interesse archeologico (artt. 10, 12 e 13 D.Lgs. n. 42 del 2004) e le zone di interesse archeologico (art. 142, comma 1, lettera m) del D.Lgs. n. 42 del 2004), nonché le Aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico culturale così come elencati all'art. 48, comma 1, lett. a), NTA del Piano Paesaggistico Regionale. In merito ai beni compresi nel suddetto buffer dei differenti aerogeneratori alle si richiama quanto già espresso ai punti A.2.1 e A.3.2 della nota di questa Soprintendenza prot. 9851 del 12.10.2020, secondo cui "... nei buffer di tutti gli aerogeneratori progettati per l'impianto di grande taglia di cui trattasi ricadono beni di interesse archeologico fino alla distanza di 1600 m....".

Relativamente alla documentazione integrativa presentata inoltre si comunica quanto segue.

Per quanto concerne l'elaborato denominato PUNTI_24-25_C19023S05-VA-RT-01-02_SIA si rileva che:

- al punto 5.2.8.4 Elementi di pregio e rilevanza storico-culturale, pp. 105 e ss. tra i "... principali elemento archeologici e di pregio e rilevanza storico culturali presenti nei Comuni ove ricade il progetto del Parco Eolico in questione e nei Comuni limitrofi ad essi.... " sono ricordati solo pochi siti (Nuraghe Voes- Nule, San Saturnino- Benetutti, Complesso Nuragico Romanzesu-Bitti, Dolmen su Laccu- Buddusò, Complesso Nuragico Noddule- Nuoro), mentre non sono assolutamente riportati siti di enorme importanza storica e culturale, oggetto peraltro di progetti di valorizzazione ed apertura al pubblico (a puro titolo esemplificativo e senza pretese di esaustività si possono ricordare la fonte sacra di Su Tempiesu e il sito pluristratificato di S. Efis a Orune, i nuraghi S'Isco balzu, Usanis, Biddè e Sa Raighina e Osidda, l'area archeologica del Nuraghe Loelle a Buddusò);
- il punto 6.5 Impatti su beni materiali, patrimonio culturale, agroalimentare e paesaggistico dello stesso elaborato non è aggiornato con la Relazione Archeologica;
- all'interno della "Matrice numerica di quantificazione degli impatti in fase di realizzazione" a p. 200, si ha una Valutazione di Impatto negativo compatibile sui beni archeologici in relazione a molte strutture di progetto. In realtà, ai fini del calcolo della matrice, appare incongruo assegnare il valore 0 nullo/non applicabile in relazione alla Reversibilità in quanto, come noto, ogni attività anche di scavo e ricerca scientifica sui beni archeologici è caratterizzata dalla non reversibilità. Il valore assegnato dovrebbe essere quindi -3. Applicando tale calcolo l'impatto sui beni archeologici diverrebbe moderato in diverse attività (Occupazione area e allestimento cantiere, Apertura nuove strade e adeguamento strade esistenti, scavo e posa canalizzazioni) e compatibile in altre. Anche per quanto riguarda le attività di "Realizzazione sottostazione e connessione alle RTN" si da un valore di 1 (corrispondente a Bassa Probabilità) al campo "Probabilità di accadimento". In realtà dalla relazione archeologica si deduce che, essendo il rischio archeologico alto nell'area della sottostazione, tale valore deve essere aumentato perlomeno a 2. Applicando tale calcolo l'impatto passerebbe da non significativo/nullo a compatibile.

Per quanto concerne l'elaborato PUNTO_8_FOTOINSERIMENTI_DAI_BENI_CULTURALI_E_PAESAGGISTICI si rileva in primo luogo a pag. 2 il notevole impatto che avrebbe l'impianto sul nuraghe Voes, mentre a p. 49 si fa una simulazione fotografica dal Menhir Santu Lisei (erroneamente ubicato in comune di Osidda in luogo di Nule) da cui, stante la posizione di fondovalle del bene, l'impianto eolico non è visibile. Appare evidente che la simulazione eventualmente operata sul vicino colle Su Casteddu de Santu Lisei, dove sussiste un sito pluristratificato, avrebbe presumibilmente dato risultanze differenti. Inoltre, risulta dall'elaborato che molte aree non sono

MA
*



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

state raggiunte rendendo di fatto non esaustivo il foto-inserimento realizzato.

Per quanto concerne l'elaborato denominato "Riscontro_nota_MIBACT_prot_31212_del_27-10-2020" si rileva che:

- al punto 1 si parla del reimpianto delle piante estirpate, in relazione al quale si chiede di verificare la presenza di emergenze archeologiche nella particella scelta in quanto tale reimpianto prevede degli scavi e già la prossima area scelta per la stazione elettrica 30/150 kV è stata giudicata ad alto rischio archeologico;
- relativamente al punto 5, nonché al punto 23 e al punto 3.2.11 dell'elaborato denominato PUNTI_24-25_C19023S05-VA-RT-01-02_SIA, è vero che la "... DGR 40/11 del 07.08.2015 della Regione Autonoma della Sardegna è stata abrogata integralmente dalla DELIBERAZIONE N. 59/90 DEL 27.11.2020, la quale non prevede i buffer...", ma è anche vero che la medesima DELIBERAZIONE N. 59/90 DEL 27.11.2020 si applica, per esplicita disposizione ivi contenuta, "... a tutti i procedimenti avviati successivamente alla data della sua pubblicazione sul sito web della Regione Autonoma della Sardegna ...". Poiché il presente procedimento è stato avviato il 4.8.2020 appare evidente che per questo debba essere considerata la precedente DGR 40/11 del 07.08.2015 e quindi debba essere redatta la cartografia richiesta;

Per quanto riguarda l'elaborato denominato "Piano dei saggi di scavo relativi alla fase II di Archeologia Preventiva (Elaborato PUNTO_23_Piano_saggi_archeologici_Nule_e_Benetutti)", si approva il posizionamento dei saggi di scavo archeologico previsti, quali dovranno tuttavia essere integrati da ulteriori saggi di scavo nelle aree individuate a rischio alto lungo il tracciato dei caviddotti, sia per i tratti già inseriti nella relazione archeologica integrativa, sia per quelli indicati nel presente parere endo-procedimentale, sotto la direzione scientifica del dott. Gianluigi Marras, funzionario archeologo responsabile per il territorio di Osidda e Buddusò, e della dott.ssa Gabriella Gasperetti, funzionario archeologo responsabile per i territori di Nule e Benetutti.

Quanto rappresentato nella Relazione archeologica, nel parere di questa Soprintendenza prot. 9851 del 12.10.2020 e nella presente, in particolare ai punti A1 e A2.1, concorre a evidenziare la ricchezza di beni archeologici all'interno delle aree oggetto dei lavori e dell'area vasta, pari ad un buffer di 10.000 m (risultante dall'altezza dell'aerogeneratore, corrispondente a 200 m, moltiplicata per 50) dagli aerogeneratori, previsto dalle indicazioni del Decreto Interministeriale del 10 settembre 2010 "Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", ed in particolare l'Allegato 4.

A ciò si deve aggiungere che indagini compiute nell'ambito di altri progetti già istruiti o ancora in corso di istruttoria da parte di questo Ufficio, nel medesimo ambito territoriale di quanto in parola, hanno censito oltre 300 beni archeologici nei territori comunali interessati dai lavori in oggetto e dalla relativa area vasta come sopra precisata.

L'area in progetto presenta quindi un'altissima densità archeologica e si delinea pertanto un forte impatto sul patrimonio archeologico, sia quello noto, caratterizzato dal grande numero di siti archeologici di tutte le epoche e funzioni, sia quello sepolto e non ancora conosciuto, a forte rischio in considerazione della grande estensione e della notevole profondità degli interventi di scavo previsti. Per questo la realizzazione del parco eolico in progetto risulta altamente critica, tanto da non rendere compatibile la realizzazione del presente parco eolico per la tutela del relativo contesto di giacenza come sopra descritto.

In via preliminare, per la tutela del patrimonio archeologico si deve prevedere che, qualora il progetto fosse autorizzato, nelle restanti aree non oggetto delle integrazioni sopra richieste, gli interventi che comportino scavi a quote diverse da quelle occupate da manufatti esistenti, dovranno essere effettuati sotto la costante sorveglianza di un professionista archeologo a ciò incaricato, con spese a gravare sul committente.

MA
A



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

Si coglie l'occasione anche di rammentare che, qualora durante i lavori di escavazione si verificassero scoperte archeologiche fortuite, è fatto obbligo, ai sensi della normativa vigente (art. 90 e ss. del D. Lgs 42/2004 e s.m.i.), degli artt. 822, 823 e, specialmente, 826 del Codice Civile, nonché dell'art. 733 del Codice Penale, di sospendere i lavori e avvertire entro 24 ore questa Soprintendenza o il Sindaco o l'Autorità di Pubblica Sicurezza competente per territorio, e provvedere alla conservazione temporanea dei beni rinvenuti.

Si segnala, inoltre, che il parere di competenza sugli esiti della verifica preventiva del rischio archeologico per le aree per cui si prescrive di effettuare i saggi di scavo archeologico è da considerarsi sospeso in attesa delle risultanze degli stessi saggi.

ALLEGATO A-BAP

2. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO

2.1. Beni architettonici

Nell'area direttamente interessata dagli interventi non sono presenti beni tutelati ai sensi della Parte II del D.Lgs.42/2004, tuttavia si rilevano in prossimità, oltre ai vari beni archeologici elencati nella parte specialistica, alcuni monumenti architettonici, quali la Chiesa di San Saturnino in comune di Benetutti e vari beni architettonici tutelati (art.10, 12 e 13 del D.lgs 42/2004) nei centri abitati del Comune di Nule, (SS) a distanza di 3.7 km dall'area di impianto, del Comune di Benetutti (SS) a distanza di 4.9 km dall'area di impianto, del Comune di Osidda (NU) a distanza di 5.5 km dall'area di impianto, del Comune di Bitti (NU) a distanza di 9.1 km dall'area di impianto. Negli elaborati integrativi presentati l'analisi di tali beni e sulle eventuali interferenze visuali con gli elementi dell'impianto è stata introdotta in modo generico e la verifica delle interferenze visuali con le zone più significative dei centri abitati è ancora limitata a poche viste, in linea di massima le stesse viste e simulazioni già presenti nel progetto precedente. Non è stato approfondito negli elaborati integrativi l'esame della presenza in prossimità delle aree di intervento di edifici rurali (numerose le pinnette che caratterizzano il paesaggio pastorale) e di fontanili, case cantoniere, ecc.

1.2. Beni paesaggistici

1.2.a Decreti di dichiarazione di notevole interesse pubblico:

L'area interessata dall'impianto in oggetto non ricade in ambiti di tutela paesaggistica ai sensi dell'art.136 della Parte III del D.Lgs.42/2004- Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.

1.2.b Aree vincolate ope legis ai sensi dell'articolo 142 del Codice:

Benchè anche nella documentazione integrativa prodotta si affermi che non le opere in progetto non interessano beni paesaggistici di cui all'art.142 del D.lgs 42/2004, è evidente la presenza di aree boscate direttamente interessate da interventi di diradamento della vegetazione per la localizzazione degli aerogeneratori e per la collocazione della sottostazione elettrica o per l'allargamento della viabilità. Inoltre i cavidotti e la viabilità interessano sicuramente aree tutelate ai sensi dell'art.142, lettera C (Fiumi, torrenti e corsi d'acqua ecc.). Negli elaborati integrativi prodotti non sono rappresentate le modalità di attraversamento delle aste fluviali né sono individuate le porzioni di aree boscate per le quali si renderebbe necessaria l'eliminazione di alberature o di specie arbustive.

1.2.c Piano Paesaggistico Regionale:

L'area destinata all'ubicazione del parco eolico, situata nell'entroterra, non rientra in nessuno dei 27 ambiti individuati dal piano Paesaggistico Regionale, attualmente limitato agli ambiti costieri.

1.2.d Aree caratterizzate da edifici e manufatti con valenza storico-culturale

Per quanto riguarda vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni monumentali con valenza paesaggistica, sono presenti in prossimità dell'impianto numerosi beni

MA



archeologici, puntualmente elencati nella parte relativa alla tutela dei beni archeologici. Inoltre il territorio in esame è caratterizzato dalla presenza di numerose pinnette: a tali beni (art.51 delle N.T.A. del P.P.R.) si fa cenno elencate negli elaborati integrativi ma non è esaminata l'interferenza dell'impianto con i beni elencati. Entro il raggio massimo di 10 km dall'area di impianto sono presenti i centri matrice dei comuni di Nule (3.7 km), di Benetutti (4.9 km), Osidda (5.5 km), di Bitti (9.1 km). Si rileva la genericità dell'elaborato "Beni culturali e paesaggistici", utile comunque ad evidenziare l'alta densità dei tali beni nell'area di intervento.

1.2.e Siti appartenenti alla rete Natura 2000 e aree protette

L'area di interesse non interferisce direttamente con siti appartenenti alla rete Natura 2000 della Sardegna o con aree protette. Tuttavia a poca distanza dalle aree di impianto sono presenti i seguenti siti: la Zona Speciale di Conservazione (ZSC) "Catena del Marghine e del Goceano, (codice Natura 2000 "ITB011102), a circa 15.50 km dall'area del parco eolico in esame; il Parco naturale regionale di Tepilora, a circa 16.5 km dal sito del parco eolico in oggetto, e la Riserva MAB UNESCO della Biosfera "Tepilora Rio Posada e Montalbo"; il monte Ortobene, appartenente alle Zone di Protezione Speciale (codice Natura 2000 "ITB023049"), a circa 15.50 km dal sito del parco eolico.

2. RICHIESTA DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA

La documentazione integrativa prodotta tra luglio e agosto 2021 ha solo parzialmente fornito riscontro alla precedente segnalazione di carenza documentale. In particolare si rileva ancora l'insufficienza della seguente documentazione:

- La relazione è stata integrata e approfondita per quanto riguarda i contenuti inerenti gli aspetti paesaggistici, sebbene permanga la già rilevata confusione con aspetti di carattere prettamente ambientale e altri aspetti (clima, fauna, produzioni alimentari, aspetti archeologici inerenti specificatamente la Parte II del D.lgs 42/2004).
- Mancano ancora elaborati con completa e chiara individuazione, in scala adeguata, di tutte le nuove opere connesse alla realizzazione dell'impianto, in particolare manca la rappresentazione in scala adeguata di tutti gli interventi di rettifica e modifica della viabilità esistente. Si ritiene utile la sovrapposizione (con tratto distinguibile) delle modifiche (rettifiche di curve, ampliamento della sede, ecc.) realizzata direttamente su ortofoto in modo da evidenziare la parte di vegetazione che verrebbe sacrificata e la eventuale nuova collocazione delle porzioni di muri a secco da spostare. Allo stesso modo dovrebbe essere rappresentata la esatta collocazione della sottostazione di Buddusò.
- Non sono stati prodotti elaborati grafici nei quali siano individuate le aree boscate definibili ai sensi dell'art.142, lettera G, del D.lgs 42/2004, con individuazione e quantificazione delle specie arboree da spostare o eliminare;
- Non è stata prodotta documentazione fotografica dell'area nella quale è prevista la messa a dimora delle alberature da espiantare in altre aree;
- Non è completa la documentazione fotografica di tutte le aree oggetto di modifica dello stato dei luoghi con diversi punti di scatto e la simulazione in fotomontaggio, sulle stesse foto, della situazione post-operam. In particolare si rileva che i siti di installazione degli aerogeneratori sono fotografati con riprese in primo piano delle basi degli aerogeneratori, con solo porzioni limitate delle piazzole e limitata visuale del contesto, e che per quanto riguarda le modifiche alla viabilità esistente, sono documentate, con simulazioni raffrontate alle foto dello stato attuale dei luoghi, prettamente rotatorie o svincoli stradali nei quali le modifiche incidono comunque in modo poco rilevante sul contesto paesaggistico, già sostanzialmente modificato, mentre non sono state documentati proprio i tratti nei quali ampliamenti e rettifiche possono incidere in modo rilevante

MA



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

*

sugli elementi di naturalità e sul contesto paesaggistico agro-pastorale.

- Manca nello studio degli impatti cumulativi la simulazione dello stato dei luoghi che deriverebbe dalla realizzazione di tutte le sottostazioni elettriche nel territorio di Buddusò.
- E' segnalata da parte dei competenti Uffici regionali la criticità costituita dall'altezza degli aerogeneratori per la lotta agli incendi con mezzi aerei e la necessità di realizzare adeguate fasce tagliafuoco, ma tali fasce non sono considerate in nessuno degli elaborati prodotti.
- Le misure compensative proposte, relative alla valorizzazione dell'area di San Saturnino, non appaiono commisurate alle trasformazioni che l'impianto introdurrebbe nel territorio interessato e non sono peraltro al momento valutabili in assenza di uno specifico progetto. In merito si segnala che nella stessa area sono attualmente in fase di avvio lavori di recupero di strutture di epoca romana e scavi, mentre andrebbero attentamente valutati da questo ufficio interventi di "valorizzazione" che modifichino l'attuale contesto dei beni monumentali e archeologici, soprattutto per quanto riguarda i proposti interventi di illuminazione e di nuovi percorsi.

5. ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO

Il progetto prevede l'installazione di n. 11 nuovi aerogeneratori di altezza complessiva pari a 199,50 mt, dei quali otto nei terreni del Comune di Nule e tre nei terreni del Comune di Benetutti. Gli aerogeneratori saranno collegati ad una nuova stazione di trasformazione utente, posta nel comune di Buddusò, tramite cavidotti interrati che passeranno anche dai comuni di Osidda (NU) e Orune (NU). L'energia elettrica prodotta verrà ceduta alla rete tramite collegamento in antenna su una nuova Stazione Elettrica già prevista nel Piano di Sviluppo di Terna. La sottostazione elettrica utente sarà situata in agro del comune di Buddusò, a circa 2,5 km dall'abitato. Le piazzole da realizzare per l'installazione degli aerogeneratori avranno una superficie pari a circa 2.200 mq ciascuna, per una superficie complessiva pari a mq 24.200. L'intervento prevede anche la realizzazione di nuove strade sterrate e l'adeguamento, con allargamento della sede stradale, della viabilità esistente, costituita spesso da antichi e tortuosi sentieri, che presenta spesso ai lati muri a secco e folta vegetazione. La superficie complessivamente occupata dalla nuova viabilità sarà pari a circa mq 22.920.

Le opere di maggiore impatto riguardano il territorio dei comuni di Nule, Osidda e Benetutti, ai piedi della catena montuosa del Goceano. Il paesaggio dell'area direttamente interessata dall'impianto è caratterizzato da colline prevalentemente ricoperte da boschi di lecci, roverella, querce da sughero, agrifoglio e macchia mediterranea, e da pascolo, con rocce affioranti. I caratteri paesaggistici dominanti del luogo sono dunque in buona parte ancora naturali o riferibili al paesaggio agro-pastorale del centro Sardegna, con edificazione molto rada e limitata antropizzazione. I quadri naturali sono definiti sullo sfondo dai rilievi del Goceano e dalla catena montuosa del Marghine. Le quote delle aree collinari relative all'impianto eolico vanno dai 624 mt ai 718 mt sul livello del mare, da alcuni dei siti più elevati di collocazione degli aerogeneratori, spesso ricoperti da boschi, è possibile spaziare con lo sguardo sulle ampie vallate circostanti. Tutte le aree individuate per la collocazione degli aerogeneratori sembrano avere alto grado di visibilità da un'ampia estensione di territorio, così come sembra incidere in modo non trascurabile sul contesto la realizzazione di nuova viabilità e la modifica della viabilità esistente, ancora allo stato attuale non completamente verificabile sulla base degli elaborati prodotti.

Sebbene non sia ancora possibile completare le valutazioni di competenza, le integrazioni sin qui prodotte confermano quanto già segnalato nella precedente nota riguardo alle forti criticità costituite dall'alta incidenza dell'impianto, considerato in tutte le sue componenti, sull'unicità e la specificità del paesaggio agro-pastorale coinvolto, caratterizzato dalla densa presenza di insediamenti archeologici, sia per la sensibilità dei luoghi di forte suggestione paesaggistica, sia per le dimensioni degli aerogeneratori che

MA
A



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

determinerebbero forte contrasto con la naturalità dei luoghi e con i beni culturali presenti, sui quali incomberebbero con effetto di estraneità e di fuoriscaia, con forte incidenza negativa su tutta l'area interessata.

Tuttavia, considerato quanto segnalato in merito alla non completezza della documentazione integrativa prodotta, questo Ufficio si riserva di verificare ulteriormente le criticità sopra rappresentate.

6. PARERE ENDOPROCEDIMENTALE

Sarà espresso sulla base delle ulteriori verifiche che potranno essere effettuate compiutamente solo a seguito della integrazione documentale >.

CONSIDERATO che il Servizio II, Scavi e tutela del patrimonio archeologico, e il Servizio III, Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico di questa Direzione generale ABAP, sono stati, comunque, informati per le vie brevi il 26/01/2022 dal Responsabile del Procedimento del Servizio V, Tutela del paesaggio, della Direzione generale ABAP in merito a quanto espresso dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio con il suddetto parere endoprocedimentale del 24/01/2022 per le Aree funzionali Patrimonio archeologico e Patrimonio architettonico, evidenziando, pertanto, di rimanere in attesa della trasmissione dei relativi contributi istruttori definitivi come chiesti con la nota del 04/01/2022 sopra citata.

CONSIDERATO che il Servizio II, Scavi e tutela del patrimonio archeologico, della Direzione generale ABAP, con nota prot. interno n. 3298 del 31/01/2022, ha trasmesso il seguente contributo istruttorio:

< In riferimento all'oggetto e a riscontro della nota di codesto Servizio V prot. n. 272 del 04.01.2022, esaminata la documentazione inerente pubblicata sul sito web del MiTE e considerato quanto rappresentato dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro con il proprio parere endoprocedimentale prot. n. 728 del 24.01.2022, assunto agli atti di questa Direzione Generale con prot. n. 2462 del 25.01.2022, per quanto di competenza, si comunica quanto segue.

Premesso che, relativamente al progetto in esame, questa Direzione Generale ha richiesto integrazioni documentali con nota prot. 31212 del 27.10.2020 a seguito della richiesta della Soprintendenza territorialmente competente prot. n. 9851 del 12.10.2020;

Considerato che, nel richiamato parere endoprocedimentale, relativamente alla tutela del patrimonio archeologico, la suddetta Soprintendenza ha espresso le seguenti valutazioni:

- la documentazione integrativa manca della cartografia richiesta al punto 23 della predetta richiesta integrazioni di questa Direzione Generale e si ritiene necessario "che debba essere integrata la relazione archeologica con l'area di cui al punto 1 dell'elaborato denominato "Riscontro_nota_MIBACT_prot_31212_del_27-10-2020", relativamente alle aree di reimpianto delle piante estirpate";
- l'intera area interessata dal progetto in esame, "salvo le aree esplicitate come a rischio archeologico alto nelle relazioni archeologiche, nella nota prot. 9851 del 12.10.2020 e nella presente, è da considerarsi a rischio archeologico medio" e il grado di rischio archeologico deve ritenersi "alto e non medio" nei tratti dell'elettrodotta in corrispondenza del Nuraghe S'Isco balzu e del nuraghe Usanis;
- la cartografia richiesta ai sensi della Deliberazione n. 40/11 del 07.08.2015 della Regione Autonoma della Sardegna avrebbe dovuto essere presentata ad integrazione come richiesto poiché, sebbene la suddetta Deliberazione sia stata abrogata dalla successiva Deliberazione n. 59/90 del 27.11.2020, quest'ultima è entrata in vigore successivamente all'avvio del procedimento in epigrafe, avviato il 04.08.2020;
- l'area interessata dal progetto in esame presenta "un'altissima densità archeologica e si delinea pertanto un forte impatto sul patrimonio archeologico, sia quello noto, caratterizzato dal

MA
A



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

grande numero di siti archeologici di tutte le epoche e funzioni, sia quello sepolto e non ancora conosciuto, a forte rischio in considerazione della grande estensione e della notevole profondità degli interventi di scavo previsti. Per questo la realizzazione del parco eolico in progetto risulta altamente critica, tanto da non rendere compatibile la realizzazione del presente parco eolico per la tutela del relativo contesto di giacenza come sopra descritto”;

Considerato che i saggi di scavo prescritti dalla suddetta Soprintendenza con l[*e*] richiamate note prot. n. 9851 del 12.10.2020 e prot. 728 del 24.01.2022 ai fini dell’espletamento della procedura di cui al D. Lgs. 50/2016, art. 25, c. 8 non sono ancora stati eseguiti;

Per quanto di competenza, questo Servizio concorda con le valutazioni finora espresse dalla Soprintendenza territorialmente circa la non compatibilità del progetto in esame con il contesto tutelato, per tutte le ragioni e le considerazioni esposte dalla stessa Soprintendenza nel parere endoprocedimentale citato in premessa e sopra sintetizzate; si precisa che, visto il combinato disposto degli articoli 23 e 25 del D.Lgs. 50/2016, la documentazione archeologica necessaria alla suddetta Soprintendenza al fine di esprimere il proprio motivato parere endoprocedimentale coincide con quella necessaria e sufficiente alla redazione della “relazione archeologica definitiva” di cui al comma 9 del citato articolo 25 >.

CONSIDERATO che il Servizio III, **Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico**, della Direzione generale ABAP, con nota prot. interno n. 2929 del 27/01/2022, ha trasmesso il seguente contributo istruttorio:

< In riscontro alla nota prot. n. 272 del 04.01.2022 di codesto Servizio V relativa alla questione indicata in oggetto, preso atto di quanto relazionato dalla Soprintendenza Abap per le province di Sassari e Nuoro con la nota prot. n. 728 del 24.01.2022, in particolare di quanto riportato al seguente punto:

“1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL’AREA OGGETTO D’INTERVENTO

1.1. Beni architettonici

Nell’area direttamente interessata dagli interventi non sono presenti beni tutelati ai sensi della Parte II del D.Lgs.42/2004, tuttavia si rilevano in prossimità, oltre ai vari beni archeologici elencati nella parte specialistica, alcuni monumenti architettonici, quali la Chiesa di San Saturnino in comune di Benetutti e vari beni architettonici tutelati (art.10, 12 e 13 del D.lgs 42/2004) nei centri abitati del Comune di Nule, (SS) a distanza di 3.7 km dall’area di impianto, del Comune di Benetutti (SS) a distanza di 4.9 km dall’area di impianto, del Comune di Osidda (NU) a distanza di 5.5 km dall’area di impianto, del Comune di Bitti (NU) a distanza di 9.1 km dall’area di impianto. Negli elaborati integrativi presentati l’analisi di tali beni e sulle eventuali interferenze visuali con gli elementi dell’impianto è stata introdotta in modo generico e la verifica delle interferenze visuali con le zone più significative dei centri abitati è ancora limitata a poche viste, in linea di massima le stesse viste e simulazioni già presenti nel progetto precedente. Non è stato approfondito negli elaborati integrativi l’esame della presenza in prossimità delle aree di intervento di edifici rurali (numerose le pinnette che caratterizzano il paesaggio pastorale) e di fontanili, case cantoniere, ecc.”;

e tenuto inoltre conto di quanto segnalato in merito alla non completezza della documentazione integrativa prodotta, e a quanto altresì comunicato dalla predetta Soprintendenza, la quale si riserva di: “verificare ulteriormente le criticità [...] rappresentate”, questo Ufficio per gli aspetti di propria competenza, concorda con le valutazioni formulate nella riferita nota prot. n. 728 in merito al parere endoprocedimentale che potrà essere successivamente espresso: “[...] sulla base delle ulteriori verifiche che potranno essere effettuate compiutamente solo a seguito della integrazione documentale” >.

CONSIDERATI ED ESAMINATI gli elaborati prodotti e le note trasmesse nel corso del presente procedimento da RWE Renewables Italia S.r.l. e dalla Innogy Italia S.p.A.

CONSIDERATO che la competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio, con i relativi pareri



SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

endoprocedimentali sopra integralmente trascritti, ha verificato l'attuale quadro vincolistico e di tutela delle aree interessate dal progetto.

RITENUTO di poter aderire al parere endoprocedimentale definitivo del 24/01/2022, sopra integralmente riportato, della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro, così come condiviso, per gli aspetti di propria competenza, dal Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, e dal Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*, della Direzione generale ABAP.

RITENUTO di far proprie, di conseguenza, le valutazioni espresse dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro con il suddetto parere endoprocedimentale definitivo del 24/01/2022.

CONSIDERATO che la **Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale dell'Ambiente**, con nota prot. n. 19158 del 10/08/2021, recante *"Procedure di valutazione di impatto ambientale di impianti eolici di grossa taglia e problematiche connesse alla interdizione dei mezzi di soccorso aereo in caso di incendio: ... Area vasta di Bitti: [ID_VIP: 5471]..."*, auspica che le problematiche segnalate in merito vengano tenute in debita considerazione nell'ambito delle istruttorie in corso e di quelle prossime, come di seguito si trascrive integralmente: *"Con riferimento all'oggetto, questa Direzione Generale intende porre all'attenzione della Commissione VIA una problematica emersa nell'ambito delle istruttorie di competenza relative alle procedure di VIA sia statali che regionali in materia di impianti eolici di grossa taglia. Nel corso degli ultimi due anni, sono state presentate sia a questa Direzione Generale che al MiTE, diverse istanze relative alla realizzazione di grossi impianti eolici, che si stanno concentrando soprattutto in alcuni areali della Sardegna, già interessati dalla presenza di impianti di questa tipologia, con evidente effetto di cumulo in relazione ai potenziali impatti (per una verifica dello stato attuale degli areali interessati si segnala il database con WebGIS del GSE che contiene la localizzazione e i dati relativi degli impianti eolici - tra gli altri - in esercizio, filtrabili per localizzazione geografica, fonte, potenza, ecc., molto utile per analisi di contesto https://atla.gse.it/atlaimpianti/project/Atlaimpianti_Internet.html). Gli areali al momento maggiormente interessati sono i seguenti: 1. nell'area vasta di Bitti risultano attualmente in istruttoria di VIA statale 74 aerogeneratori di grande taglia. A questi si aggiungono 7 aerogeneratori di un impianto in procedura di VIA regionale; 2. nell'area vasta di Ulassai è già presente e in esercizio un impianto eolico costituito da 57 (48+9) aerogeneratori di grande taglia. A questi si aggiungerebbero i 10 aerogeneratori del progetto BOREAS (ID 5814) e gli 8 aerogeneratori del progetto ABBILA (ID 5276), entrambi attualmente in fase istruttoria con VIA nazionale; 3. nell'area vasta di Siurgus Donigala sono già presenti e in esercizio alcuni impianti, ubicati nei comuni di San Basilio e Siurgus Donigala, per un totale di 29 aerogeneratori. Risultano inoltre attualmente in istruttoria di VIA statale 14 aerogeneratori del progetto Bruncu e Niada (ID 5762) e ulteriori 14 aerogeneratori del progetto Pranu Nieddu (ID 6003), oltre ad altri 10 aerogeneratori oggetto di istruttoria con VIA regionale. Si sottolinea inoltre che nell'area di riferimento sono stati installati un numero elevatissimo di piccoli eolici, come si può osservare anche dal WebGIS del GSE di cui sopra; 4. nell'area vasta di Tula è già presente e in esercizio un impianto eolico costituito da 68 (28+40) aerogeneratori di grande taglia. A questi in prospettiva si aggiungerebbero i 9 aerogeneratori del progetto Ischinditta (ID 5371) e gli 11 aerogeneratori del progetto ALAS (ID 5724), entrambi attualmente in istruttoria di VIA statale; 5. nell'area vasta di Sassari e Porto Torres sono attualmente in istruttoria con VIA nazionale 6 aerogeneratori (ID 5084) e 14 aerogeneratori del progetto Sa Corredda (ID 5954), oltre a numerosi altri già in esercizio, come si può osservare anche dal WebGIS del GSE di cui sopra. Un aspetto emerso in istruttoria, che spesso non viene esaminato e/o affrontato in maniera adeguata, è quello relativo alla problematica della interdizione dei mezzi di soccorso aereo in caso di incendio negli areali dove sono presenti/in progetto impianti di questa tipologia, fatto peraltro segnalato da alcuni dei Servizi territoriali degli ispettorati del*

MA



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale (CFVA) nei contributi trasmessi singolarmente per ciascuna pratica. Tale aspetto richiede valutazioni più estese e di carattere complessivo, in grado di bilanciare i benefici legati allo sviluppo delle rinnovabili con i rischi associati agli incendi boschivi. Gli stessi incendi, infatti, per varie e complesse ragioni, stanno assumendo caratteristiche dimensionali tali da rappresentare forse la maggiore minaccia per il raggiungimento e il mantenimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2, oltre che costituire, come ovvio, una problematica ambientale, sociale ed economica che richiede, da parte di tutti, la massima e prioritaria attenzione. La presenza, in ampie aree di territorio, di boschi e superfici caratterizzate da macchia mediterranea - e quindi da enormi quantitativi di biomassa - le condizioni anemologiche e climatiche di tali areali (ma in generale del territorio regionale), costituiscono condizioni di rischio in grado di determinare in caso di inneschi potenziali gravissime ripercussioni sulla sicurezza dei territori, degli insediamenti abitati ivi presenti, della fauna e delle attività produttive. Questa Direzione Generale evidenzia che, come anche nei recenti eventi di incendio avvenuti nel territorio isolano, l'utilizzo di mezzi aerei costituisce molto spesso l'unico strumento di contrasto attivo dei fronti e pertanto, anche per motivazioni di pubblica sicurezza e protezione civile, si ritiene che, in questo momento, sia prioritario e indifferibile, da parte di tutti i soggetti coinvolti a vario titolo nella gestione del territorio, garantire le condizioni di massima operabilità di tali mezzi. Questa Direzione Generale, rimanendo a disposizione per eventuali confronti, auspica pertanto che le problematiche segnalate vengano tenute in debita considerazione nell'ambito delle istruttorie in corso e di quelle prossime. Distinti saluti >.

CONSIDERATO che in merito alla problematica evidenziata dalla Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale dell’Ambiente, con la nota prot. n. 19158 del 10/08/2021, recante *“Procedure di valutazione di impatto ambientale di impianti eolici di grossa taglia e problematiche connesse alla interdizione dei mezzi di soccorso aereo in caso di incendio: ... Area vasta di Bitti: ... [ID_VIP: 5581]”*, per la salvaguardia del patrimonio boschivo dell’area vasta interessata, oggetto di vincolo paesaggistico per legge ai sensi dell’art. 142, co. 1, lett. g), del D.Lgs. n. 42/2004 e delle previsioni e prescrizioni *“... di conservazione e tutela finalizzati al mantenimento delle loro caratteristiche degli elementi costitutivi e delle relative morfologiche in modo da preservarne l’integrità ovvero lo stato di equilibrio ottimale tra habitat naturale e attività antropiche ...”* del vigente Piano paesaggistico regionale, di cui alle relative Norme Tecniche di Attuazione (artt. 17, co. 4, lett. a, 18, co. 1, 22, 23, 24, 25, 26, 27), quali parte dell’Assetto ambientale, il Proponente, non ha prodotto specifici elaborati di riscontro (come anche osservato dal Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale e del CFVA di Sassari della Regione Autonoma della Sardegna, prot. n. 88900 del 15/12/2021, sopra citata: *“... Riguardo la lotta agli incendi boschivi non risultano presentati elaborati integrativi come richiesto con nota 70006 del 19/10/2020 e pertanto, in considerazione anche della cumulabilità con impianti eolici previsti nei Comuni di Benetutti, Nule, Bitti e Osidda, si ritiene necessario integrare la documentazione con elaborati che prendano in esame tali criticità ...”* - p. 2).

CONSIDERATO, pertanto, che il Proponente non ha ritenuto di dover corrispondere alla necessità evidenziata dalla Regione Autonoma della Sardegna di valutare e garantire in ogni caso la lotta agli incendi boschivi e che questo fattore può costituire un ulteriore e negativo impatto sul patrimonio culturale paesaggistico, costituito dai boschi, la cui conservazione è ulteriormente ribadita dal D.Lgs. n. 34 del 2018, recante *“Testo unico in materia di foreste e filiere forestali”*, il cui art. 1, Principi, sancisce che *“1. La Repubblica riconosce il patrimonio forestale nazionale come parte del capitale naturale nazionale e come bene di rilevante interesse pubblico da tutelare e valorizzare per la stabilità e il benessere delle generazioni presenti e future”*.

CONSIDERATO, ancora, che la legislazione di livello statale stabilisce che l'attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello

sviluppo sostenibile e, di conseguenza, nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità, anche gli interessi relativi alla tutela del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione (cfr. art. 3-*quater*, *Principio dello sviluppo sostenibile*, del D.Lgs. n. 152 del 2006: "1. Ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future. 2. Anche l'attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità gli interessi alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione") e, pertanto, nella valutazione del presente progetto non si può che determinare la sua capacità di alterare e modificare ulteriormente il contesto paesaggistico entro il quale si collocano le aree agricole interferite (sia direttamente dalle opere previste per l'impianto eolico industriale di cui trattasi, ma anche indirettamente dalle opere di conseguenza necessarie per garantire comunque la lotta antincendio con i mezzi aerei), nel senso indicato dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio con il parere endoprocedimentale del 24/01/2022, sopra riportato integralmente, e con il presente parere tecnico istruttorio.

CONSIDERATO che la Direzione generale ABAP con la richiesta di chiarimenti e di documentazione integrativa di cui alla nota del 27/10/2020 (n. 31212) ha, tra l'altro, chiesto al punto n. 1 di integrare il SIA e il progetto relativamente alla adeguata rappresentazione dell'intervento relativo alla sottostazione elettrica di utente e alla verifica della sua compatibilità rispetto ad ulteriori interventi previsti nella medesima area a ridosso della nuova stazione elettrica della RTN di competenza di Terna S.p.A. In merito il proponente con la documentazione integrativa ha provveduto a spostare la localizzazione della propria sottostazione elettrica, come anche ad identificare la localizzazione delle opere di reimpianto dei 25 esemplari di quercia da sughero (pari a circa il 25% delle piante arboree presenti nell'area – v. documento integrativo di riscontro del proponente alle richieste di chiarimenti e documentazione del MiC-Direzione generale ABAP, punto n. 1, p. 6). In ogni caso, si deve osservare che nel documento integrativo prodotto a riscontro della richiesta di chiarimenti e documentazione integrativa del MiTE-CTVA, il proponente riporta invece che gli esemplari di quercia di sughera da espianare in corrispondenza della nuova sottostazione elettrica sono pari a 100 esemplari (quattro volte tanti – v. p. 25). Oltre al suddetto spostamento, il Proponente non produce altre considerazioni in merito agli impatti cumulativi derivanti dalla realizzazione della propria sottostazione in affianco con la nuova stazione elettrica di Terna S.p.A., pur essendo la medesima valutazione a suo carico in considerazione del fatto che il presente progetto è stato presentato dopo quello di cui sopra della medesima Terna S.p.A., non potendo quest'ultima svolgere la valutazione di impatto cumulativo per i nuovi progetti (presentati da diversi soggetti) da realizzare a fianco al proprio. A tale scopo, si rileva che la documentazione relativa al progetto di Terna S.p.A. è resa pubblica dal Ministero della transizione ecologica, nel senso indicato al punto n. 1 della nota prot. n. 31212 del 27/10/2020 della Direzione generale ABAP.

CONSIDERATO che la Direzione generale ABAP con la richiesta di chiarimenti e di documentazione integrativa di cui alla nota del 27/10/2020 (n. 31212) ha, tra l'altro, chiesto al punto n. 7 di integrare il SIA con la verifica degli impatti cumulativi del progetto proposto rispetto a quelli già in fase di verifica VIA in sede regionale e statale. Nel merito, l'elaborato integrativo prodotto, denominato "*Punto 7_f_Impatti cumulativi – Fotoinserimenti*" (ver. giugno 2021), dimostra come il nuovo impianto – a prescindere quindi dalla realizzazione degli altri ugualmente in fase di VIA – costituisca un elemento di preminenza nel panorama paesaggistico godibile da punti di interesse pubblico. Infatti, dal bene paesaggistico tipizzato e individuato dal PPR come "centro matrice" di Nule (v. il parere endoprocedimentale della competente



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio del 24/01/2022, sopra integralmente riportato) gli stessi aerogeneratori appaiono emergere rispetto al libero sfondo ancora godibile dallo stesso "centro":

IMPATTI CUMULATIVI da abitato di NULE

PUNTO DI SCATTO 249 NULE



Come punto di scatto è stato scelto il Colle di San Paolo, in quanto è ubicato ad una quota più alta del resto dell'abitato ed è un'area pubblica.

FOTO - SIMULAZIONE



FOTO - STATO DI FATTO



FOTO - ID AEROGENERATORI



CONSIDERATO che rispetto al Nuraghe Voes (Comune di Nule), oggetto di dichiarazione di interesse culturale con il DM 06/04/1964, il nuovo impianto eolico industriale sarebbe immediatamente visibile e incombente con le sue strutture alte 199,5 m:

DISTANZA DALL'AEROGENERATORE PIU' VICINO
578,2 m
VISIBILITA' PARCO EOLICO
VISIBILE
DESCRIZIONE

Nule_NURAGHE VOES Cod.VIR 173199

Decreto L. 1189/1919 art. 2-A - Data vincolo (06/04/1964)

Punto di osservazione: PF 01-Nule_Nuraghe Voes

FOTO - STATO DI FATTO



INQUADRAMENTO PE 01 RISPETTO AL PARCO EOLICO



FOTO - FOTO-INSERIMENTO



(da elaborato integrativo *Fotoinserti dai beni culturali e paesaggistici*)

CONSIDERATO che il Nuraghe Voes (o "Foes"), posto a distanza di circa 578 m dalle principali strutture dell'impianto industriale proposto, è di gran lunga l'eredità nuragica più importante di Nule. La relazione

MA

09/02/2022



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

allegata al provvedimento di dichiarazione di interesse particolarmente importante di cui al DM 06/04/1964, lo descrive, infatti, come "... uno dei più belli esempi nella più evoluta e complessa architettura nuragica ...", ragione per la quale risulta importante la conservazione del relativo contesto di giacenza quale elemento fondamentale del suo rapporto con il territorio di riferimento.

CONSIDERATO che rispetto al Nuraghe Drosule (Comune di Orune), bene paesaggistico tipizzato e individuato dal Piano paesaggistico regionale (BUR 1929), il nuovo impianto eolico industriale sarebbe immediatamente visibile e incombente con le sue strutture alte 199,5 m:

DISTANZA DALL'AEROGENERATORE PIU' VICINO 563,7 m VISIBILITA' PARCO EOLICO VISIBILE DESCRIZIONE	Orune_NURAGHE DROSULE Cod.BUR 1929 - ID 7807 Punto di osservazione: PF 99- Orune_Nuraghe Drosule FOTO - STATO DI FATTO
 <p>INQUADRAMENTO PF 99 RISPETTO AL PARCO EOLICO</p>	 <p>FOTO - FOTO-INSERIMENTO</p>
	

(da elaborato integrativo *Fotoinserti dai beni culturali e paesaggistici*)

CONSIDERATO che i due casi sopra riportati risultano solo un esempio di quanto verificato dallo stesso Proponente con la documentazione integrativa presentata rispetto alla capacità dell'impianto eolico industriale qui in esame di porsi a ridosso di specifici elementi di interesse archeologico, tanto da risultare l'elemento principale di alterazione del relativo contesto di giacenza, in quanto l'impianto è costituito da strutture di tale elevata altezza e dissonanza rispetto all'ambiente naturale esistente. Si deve anche considerare che la intervisibilità delle suddette strutture non sarebbe che accentuata dalla necessità di evidenziarle per la sicurezza del volo aereo attraverso bande rosse/bianche poste alle estremità delle pale dei rotori. Ulteriori accentuazioni della medesima intervisibilità sono costituite dalle previsioni di realizzare la coloritura integrale nera di una delle pale degli aerogeneratori per la sicurezza dell'avifauna (con eventuali ulteriori segnalazioni sonore per la stessa sicurezza dell'avifauna) e la segnalazione luminosa per la sicurezza del volo aereo. Tali ultime accentuazioni non potrebbe che comportare ulteriori elementi di alterazioni del contesto (diurno e notturno) di naturalità paesaggistica che gli stessi due soli esempi qui riportati dimostrano essere ancora presente nelle aree prescelte per realizzare l'impianto industriale di cui trattasi:

MA



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
 PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
 PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

09/02/2022

✍




Figura 3: Aerogeneratore tipo

Successivamente, in tabella 3, si riassumono le caratteristiche principali dell'aerogeneratore in progetto.

Potenza massima	Altezza massima al fulcro	Altezza massima al NAP	Diametro rotore	Frequenza massima di rotazione	Velocità vento di cut-in	Velocità vento di cut-out
1,70 MW	115,00 m	159,50 m	163,00 m	11,00 rpm	3 m/s	20 m/s

Tabella 3: Caratteristiche degli aerogeneratori

(da elaborato integrativo "Relazione segnalazione cromatica e luminosa per la sicurezza del volo aereo in fase "diurna" e "notturna" – p. 10)



(da elaborato integrativo "Relazione segnalazione cromatica e luminosa per la sicurezza del volo aereo in fase "diurna" e "notturna" – p. 15)

CONSIDERATO che, in merito a quanto previsto dal Proponente per il rispetto delle norme per la sicurezza del volo aereo, tramite la segnalazione cromatica e luminosa degli aerogeneratori, si deve evidenziare

MA



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

A

come la stessa segnalazione è tesa proprio a garantire una più evidente visibilità delle suddette macchine, anche a lunghe distanze e, pertanto, il relativo fattore risulta di preminente interesse per questo Ministero al fine di determinare la intervisibilità delle predette macchine nell'ambito distanziale considerato dal proponente e la loro, quindi, maggiore o minore capacità di risultare dal solo punto di vista visivo un elemento di alterazione del paesaggio come storicamente costituitosi.

CONSIDERATO, pertanto, che nel valutare l'impatto visivo degli aerogeneratori, ai fini della tutela del paesaggio, la Direzione generale ABAP deve tener conto anche delle future segnalazioni cromatiche e luminose che dovranno essere apposte sugli aerogeneratori per la sicurezza del volo aereo, considerato che la doverosità delle suddette segnalazioni non esime né esonera il Ministero della cultura dal valutarle, ai fini della migliore tutela del paesaggio, che può essere compromessa dalle dette segnalazioni cromatiche e luminose nel senso sopra descritto.

CONSIDERATO che con l'integrata *Relazione paesaggistica* sono state prodotte le conseguenti analisi di impatto visivo/paesaggistico dai beni culturali e paesaggistici nel paragrafo 10.5.6 – *Analisi di impatto visivo/paesaggistico* (pp. 94-205), le quali dimostrano un valore paesaggistico normalizzato in molti casi entro limiti di medio-alto, alto e molto alto per le componenti considerate, pur considerando che il sistema adottato non considera che l'incidenza anche di un solo aerogeneratore rispetto alla intervisibilità con un bene culturale o paesaggistico sia da considerarsi critica se capace di alterare la percezione del relativo contesto di giacenza (v., per esempio, il caso del Nuraghe Voes – p. 152).

CONSIDERATO che la Direzione generale ABAP con la richiesta di chiarimenti e di documentazione integrativa di cui alla nota del 27/10/2020 (n. 31212) ha, tra l'altro, chiesto al punto n. 13 di integrare il "... SIA ... con la descrizione completa delle misure previste ai sensi del punto 7 dell'Allegato VII della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, per le fasi ante-operam, in corso d'opera e post-operam, con riferimento ai fattori del patrimonio culturale e del paesaggio, la cui identificazione deve essere aggiornata sulla base di quanto desunto per la redazione dell'elaborato cartografico di cui al punto 4 del presente elenco", tuttavia, senza che il Proponente vi provvedesse con l'elaborato integrativo di cui al "Piano di Monitoraggio Ambientale" del 28/07/2021, il quale infatti non comprende le componenti ambientali del patrimonio culturale e del paesaggio quali elementi da sottoporre al monitoraggio nello stesso documento indicato (v. pp. 1-2), anche con questo non garantendo che la realizzazione, l'esercizio e la dismissione del presente impianto industriale per la produzione di energia elettrica da fonte eolica si debba realizzare senza "... effetti ambientali negativi non previsti ...", ossia perseguendo i seguenti obiettivi: "... - correlare gli stati ante-operam, in corso d'opera e post-opera, al fine di valutare l'evolversi della situazione ambientale; - garantire, durante la costruzione, il pieno controllo del quadro ambientale, al fine di rilevare prontamente eventuali situazioni non previste e/ o criticità ambientali e di predisporre ed attuare tempestivamente le necessarie azioni correttive; - verificare l'efficacia delle misure di mitigazione; - permettere il controllo dell'esatto adempimento dei contenuti, e delle eventuali prescrizioni e raccomandazioni formulate nel corso del processo autorizzativo" (v. p. 2). Inoltre, quanto riportato in merito nel documento integrativo denominato "Riscontro alla Richiesta integrazioni ai sensi del comma 4 dell'art. 24 del D.lgs. n. 152/2006" relativo alla richiesta della Direzione generale ABAP del 27/10/2020 (v. punto n. 13, pp. 37-43, ove alla p. 43 si fa riferimento anche al suddetto "Piano di monitoraggio ambientale") non corrisponde alla richiesta formulata ai sensi del richiamato Allegato VII, in quanto costituisce una elencazione di quanto già previsto dal progetto di cui trattasi, anche come opere di mitigazione, ma non pone in luce le azioni poste in essere necessariamente nelle tre fasi sopra richiamate per prevenire possibili impatti negativi sulle componenti ambientali del patrimonio culturale e del paesaggio, le quali, pertanto, rimangono esposte ai rischi di modificazioni e di distruzione che ne pregiudicano i relativi valori paesaggistici connessi alla costruzione del presente impianto industriale come descritti nel presente parere tecnico istruttorio, che invece il D.Lgs. n.



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554


PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



42 del 2004 non consente (v. articoli 131, commi 4 e 6, e 146, comma 1).

CONSIDERATO che la Direzione generale ABAP con la richiesta di chiarimenti e di documentazione integrativa di cui alla nota del 27/10/2020 (n. 31212) ha, tra l'altro, chiesto al punto n. 20 di integrare il "... SIA (cfr. pp. 105-106) con la concreta descrizione delle "principali alternative ragionevoli del progetto", oltre quella dell'alternativa zero, che siano effettivamente "adeguate al progetto proposto e alle sue caratteristiche specifiche" (cfr. punto 2 dell'Allegato VII della Parte II del D.Lgs. 152/2006), viste le molteplici e diverse proposte progettuali per analoghi impianti eolici presentati nella medesima area". Il Proponente con la versione integrativa del SIA (datata 29/07/2021 – paragrafo 4, pp. 115 e sgg.), con la *Relazione di sintesi della valutazione ai sensi della parte IV – punti 16.1, 16.3 e 16.4 del D.M. 10/9/2010* (v. pp. 6 e sgg.), ma in particolare con il documento integrativo di riscontro del Proponente alle richieste del Ministro della cultura (v. punto n. 20, pp. 48-53) afferma che "... per quanto riguarda lo studio di alternative progettuali, oltre l'alternativa zero e relative alla tecnologia utilizzata, l'unica opzione di produzione elettrica da fonti rinnovabili potrebbe essere quella di realizzare un impianto fotovoltaico di pari producibilità elettrica. Questa alternativa non è stata presa in considerazione in quanto, al contrario dell'eolico, occuperebbe una superficie agricola molto importante andando a denaturalizzare il contesto stesso dei luoghi non permettendo più alcuna attività agricola e/o pastorizia. Considerando che, con le nuove tecnologie fotovoltaiche, si arriva ad avere un'occupazione di terreno media pari a circa 2 ha/MW di fotovoltaico, per avere la stessa producibilità elettrica dell'impianto eolico proposto sarebbe necessario occupare un'area di circa 125 ettari di fotovoltaico, a fronte dei circa 5,5 ettari del parco eolico in progetto (che corrispondono a circa 4% degli ettari dell'eventuale impianto fotovoltaico), comprendenti le superfici di fondazioni, piazzole definitive, fasce di asservimento e strade interne al parco di nuova realizzazione che comunque rimarrebbero a servizio dei proprietari dei fondi agricoli ..." (v. p. 49). Il Proponente nel documento integrativo di riscontro alle richieste del MiTE-CTVA conferma che il consumo di suolo totale generata dalla costruzione del nuovo impianto industriale per la produzione di energia elettrica è pari a 5.65 ha, tuttavia non evidenziando che dal punto di vista degli impatti significativi e negativi generati con la medesima realizzazione l'ambito paesaggistico occupato dal medesimo impianto è ben maggiore, come dimostrato dalla sottostante elaborazione del medesimo Proponente con riguardo all'ampiezza, in termini di quantità di territorio interessato dalla visibilità teorica del solo impianto eolico in esame, riportata nella *Relazione paesaggistica* integrata (ver. 29/07/2021, p. 84, fig. 44):



Quanto sopra dimostra, a causa della particolare tipologia delle strutture industriali da realizzarsi, che la mancata considerazione di realizzare un impianto fotovoltaico di pari potenza (così dichiarato essere

MA



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

A

avvenuto da parte del Proponente nel documento integrativo sopra riportato – v. p. 49) non è sostenuta dalla considerazione dell'impatto paesaggistico generato su un vastissimo ambito territoriale dalla soluzione invece scelta dal Proponente a causa della sola intervisibilità delle sue strutture principali, che invece sarebbe risultato sicuramente minore con l'adozione di una tipologia di impianto a fotovoltaico. Infatti, il Proponente riconosce che la soluzione di un impianto industriale eolico come proposto ha un impatto inevitabile sul Paesaggio (v. p. 53: "... *In particolare si deve evidenziare che a fronte di un inevitabile impatto sul Paesaggio e sull'avifauna che lo SIA e le presenti integrazioni hanno dimostrato essere Trascurabili e/o Compatibili ...*"). Tuttavia, tale impatto paesaggistico, pur da considerarsi a norma delle leggi che regolano il favor rivolto alla produzione di energia elettrica da FER, risulta considerato come elemento sacrificabile rispetto alla propria libera scelta imprenditoriale, la quale ha generato la proposta in esame, come anche lo scarto di un'altra (quella fotovoltaica) di probabile 'effettivo' minor impegno territoriale.

RITENUTO, pertanto, non condivisibile l'affermazione secondo cui il progetto del parco eolico in esame (composto da 11 aerogeneratori di altezza pari a 199,5 m, di potenza ciascuno pari a 5,7 MW) sarebbe l'unica soluzione tra le due alternative indicate (1. L'impianto fotovoltaico di pari potenza; 2. L'impianto eolico di pari potenza, ma con aerogeneratori di taglia più piccola), in quanto le stesse due alternative non sono "ragionevoli" e "adeguate al progetto proposto e alle sue caratteristiche specifiche" come indicato dall'Allegato VII della Parte II del D.Lgs. n. 152 del 2006, ovvero dall'art. 22, co. 3, lett. d) del medesimo decreto legislativo, in quanto l'alternativa n. 1 non è minimamente ubicata in uno specifico territorio, ove la stessa soluzione possa essere effettivamente valutata nella sua portata realizzativa e di impatto sul patrimonio culturale e paesaggistico (ossia, per esempio, in aree già degradate e infrastrutturate), mentre l'alternativa n. 2 non viene illustrata ugualmente con una concreta soluzione da valutarsi, anche solo ipotizzando quale tipologia di taglia minore si sarebbe potuta adottare rispetto anche solo al sito prescelto e alla sua capacità di accogliere i relativi differenti impatti. Pertanto, si ritiene che il Proponente non ha proposto alcuna soluzione progettuale vicina al progetto in esame e meno impattante rispetto allo stesso, in tal modo sviando la ratio sottesa al citato articolo 22, comma 3, nel senso sopra rilevato.

CONSIDERATO che per quanto riguarda lo Studio dell'evoluzione dell'ombra (shadow flickering), il Proponente con l'elaborato integrativo di riscontro al Ministero della cultura (v. punto 21, pp. 53-55) afferma che "... *In generale, l'area soggetta a shadow flickering non si estende oltre i 500÷1.000 m dall'aerogeneratore e le zone a maggiore impatto ricadono entro i 300 m di distanza dalle macchine con durata del fenomeno dell'ordine delle 300 ore all'anno ... Inoltre, come riportato nella tabella riepilogativa a seguire, i Beni si trovano tutti ad una distanza superiore ai 300 m dalle turbine, distanza entro la quale si avrebbero i maggiori impatti da intermittenza. Per i Beni posti a distanza maggiori dei 300/500 m, come descritto precedentemente, si avrebbero interferenze a causa dell'allungamento delle ombre solo durante le ore dell'alba e del tramonto, orari in cui i Beni sarebbero difficilmente raggiungibili, data anche la loro inaccessibilità ...*" (v. p. 54). Di seguito il Proponente indica la distanza intercorrente tra il Nuraghe Voes (dichiarato di interesse particolarmente importante ai sensi della Parte II del D.Lgs. n. 42 del 2004) e l'aerogeneratore NU-04 pari a 612 m ca. In altro caso, lo stesso Proponente indica tale distanza pari a 579 m (v. anche sopra in questo parere il fotoinserimento ripreso dal documento *Fotoinserimenti dai beni culturali e paesaggistici*). In ogni caso, si deve evidenziare che lo stesso Proponente, nel riscontrare le osservazioni della Regione Autonoma della Sardegna del 23/11/2020 (v. punto n. 8, pp. 59-63), riporta una diversa considerazione in merito alla estensione degli ombreggiamenti riportati dalle strutture degli aerogeneratori proposti, in particolare soffermandosi con maggiore attenzione sulle ombreggiature riportate dalla torre dell'aerogeneratore. Per il suddetto riscontro, il Proponente produce una diversa raffigurazione di tale fenomeno (v. le zone "gialle": "... *La proiezione dell'ombra che invece permane per più*



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"


Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



tempo sul suolo è quella causata dalla torre dell'impianto che rappresentativamente può essere considerata quella in giallo dalla seguente immagine ...” – v. p. 60):



Per quanto sopra e considerato che il fenomeno dell'ombreggiamento rappresentato anche dalla torre degli aerogeneratori sul bene culturale del Nuraghe Voes costituisce un fenomeno di disturbo per la relativa valorizzazione e godibilità, rispetto allo stato attuale di assoluta naturalità del suo contesto di giacenza. In merito, si deve anche considerare che una eventuale mitigazione di tale fenomeno con cortine arboree non potrebbe essere condivisibile, in quanto la stessa mitigazione verrebbe a realizzare, nell'immediato interno del bene archeologico interessato, una barriera visiva che ne impedirebbe il diretto rapporto con il relativo naturale intorno paesaggistico, che costituisce il suo richiamato contesto di giacenza, da considerarsi un tutt'uno con il valore culturale degli stessi elementi che una eventuale proposta mitigativa nel senso sopra indicato vorrebbe al contrario tutelare.

CONSIDERATO che la costruzione dell'impianto industriale per la produzione di energia elettrica da fonte eolica di cui trattasi comporta, altresì, la realizzazione di nuova viabilità di accesso ai siti scelti per la collocazione degli aerogeneratori, come anche la modifica e l'adeguamento di quella esistente, nel senso illustrato, solo in parte, nei tre elaborati integrativa realizzati dal Proponente per il punto n. 9 della risposta alla richiesta di chiarimenti e documentazione integrativa del Ministero della cultura (v. p. 33) – privi di effettiva efficacia rappresentativa dello stato *post-operam*, in quanto non illustranti anche i rilevanti movimenti di terra (sia in rilevato, che in trincea) necessari per consentire il trasporto degli aerogeneratori e la realizzazione delle relative piazzole. Infatti, se confrontati i suddetti medesimi elaborati integrativi per il Ministero della cultura con quelli invece prodotti a riscontro delle osservazioni del 23/11/2020 della Regione Autonoma della Sardegna al relativo punto n. 5 (pp. 43-58), si deve prendere atto che le modifiche morfologiche del terreno naturale esistente risultano di ben maggiore vastità e rilevanza paesaggistica (vedi i rilevati e le trincee da realizzarsi), dovendosi intervenire con nuovi rimodellamenti che alterano consistentemente lo stato naturale esistente, alternandone quindi il relativo aspetto, tanto da risultare trasformato il contesto paesaggistico interessato con elementi estranei alla sua storicizzata utilizzazione. Il rapporto delle nuove strade così realizzate o modificate rispetto a quelle esistenti, si caratterizzerebbe per la sostanziale differenza delle nuove che invece di assecondare la naturale morfologia del territorio, ne intendono trasformare l'aspetto al solo scopo di renderle utili ad un utilizzo industriale estraneo a quello

MA





SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

A

esistente, provocandone una inaccettabile alterazione anche in questo caso:



(esempio - dal documento integrativo di riscontro del Proponente alle osservazioni del 23/11/2020 della Regione Autonoma della Sardegna – punto n. 5, p. 56)

CONSIDERATO che l'istruttoria condotta dalla competente Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per il progetto di cui trattasi ha messo in luce la presenza di numerosi beni di interesse archeologico nell'area interessata dal progetto di cui trattasi (vedi i relativi pareri endoprocedimentali del

MA



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
 PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
 PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

A

12/10/2020 e del 24/01/2022 sopra integralmente riportati, il primo con particolare riferimento alle opere relative alla installazione degli aerogeneratori e il secondo più specificatamente dedicato alle opere di connessione con cavidotti degli stessi aerogeneratori e la sottostazione elettrica alla RTN): "... A.1 Situazione vincolistica dell'area oggetto di intervento - A.1.1 Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (art. 10 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze [:]

Comune di Nule:

Nuraghe Voes, ID Vincoli in rete 173199, D.M. 06/04/1964;

Nuraghe Arile, ID Vincoli in rete 174005, D.M. 08/06/1964;

Menhir Istali o Istalai, D.M. 20/05/1964.

Comune di Benetutti:

Nuraghe S'Aspru, ID Vincoli in rete 173940, D.M. 22/04/1964;

Nuraghe Torodda, ID Vincoli in rete 173930, D.M. 01/08/1988;

Ipogeo Su Anzu de sos beccos, ID Vincoli in rete 211801, D.M. 05/01/1972;

Ipogeo Sa Cantonera, ID Vincoli in rete 211305, D.M. 14/02/1977;

Tomba dei giganti S'Ena e sa mela, ID Vincoli in rete 211855; D.M. 14/05/1968;

Domus de Janas Luzzana o Sa Menta, ID Vincoli in rete 227837, D.M. 29/12/1965;

Domus de janas Molimentos, D.M. 08/02/1965.

Comune di Orune:

Pozzo sacro Sa Costa e sa binza, ID Vincoli in rete 217379, D.M. 23/10/1953;

Fonte nuragica Su Lidone o Santa Lulla, ID Vincoli in rete 305360, D.M. 10/11/1964;

Fonte nuragica Su Pranu, ID Vincoli in rete 221660, nota di declaratoria al Comune prot. n. 1089 del 10/05/1967;

Menhir Sa Perda itta, ID Vincoli in rete 320931, D.M. 14/05/1965;

Menhir Sant'Ef시오, ID Vincoli in rete 320910, nota di declaratoria al Comune prot. n. 1093 del 9/05/1964;

Complesso archeologico Sant'Ef시오, D.M. 4.11.1996;

Pozzo sacro di Lorana, ID Vincoli in rete 323602, D.M. 01/02/1965.

Inoltre, nelle vicinanze delle aree in progetto si possono evidenziare le seguenti, ulteriori aree soggette a provvedimento di tutela ai sensi della Parte II del Codice dei Beni Culturali e del paesaggio D. Lgs 42/2004 e ss.mm.ii. e dei precedenti L. 1089/1939 e D. Lgs 490/1999:

Comune di Osidda:

Nuraghe e villaggio in località Biddè, D.D.R. 139/9.11.2010, circa 1800 m a nord- ovest della Turbina NU 01;

Nuraghe e villaggio di Iscopalzu, D.D.R. 183/20.11.2012, circa 1300 a nord della turbina NU 05;

Menhir S'Is spatula, D.D.R. 21/26.3.2010, circa 5000 m a nord- ovest della Turbina NU 08.

A.1.2 Beni tutelati ope legis ai sensi dell'articolo 10, comma 1 (con indicazione dello stato delle procedure di cui all'articolo 12)

A.1.3 Vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni archeologici

Beni individuati sulla Carta del rischio e Vincoli in rete

Comune di Nule:

Nuraghe Laonidde, ID Vincoli in rete 17449;

Tomba di giganti, ID Vincoli in rete 174702.

Comune di Benetutti:

Nuraghe Carvoneddu, ID Vincoli in rete 174090;

Dolmen Monte Maone, ID Vincoli in rete 277085.

MA



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

09/02/2022

*

Comune di Orune:

Tempio a pozzo Su Tempiesu, ID Vincoli in rete 179152.

Beni individuati nel Piano Paesaggistico Regionale

Comune di Nule:

Nuraghe Edutta, Id. 5807; Nuraghe Istelai, Id. 5680; Menhir Cabones, Id.84; Dolmen Cuccuru S'arenarza, Id. 132[;] Nuraghe su Iddu, Id. 6261; Nuraghe Tulidda, Id. 6260; Nuraghe Arile, Id. 6262; Nuraghe Tomeone, Id. 5809; Nuraghe Sa Menta, Id. 6263; Nuraghe Serra Nurache, Id. 6258; Nuraghe Leonidde, Id. 5808; Tomba di giganti di Isporo, Id. 1727; Nuraghe Badu e Porceddus, Id. 1466; Tomba di Giganti Badu e Porceddus, Id. 1466; Nuraghe Duscamine, Id. 6264; Domus de janas di Terrasole, Id. 765.

Comune di Benetutti:

Nuraghe Sae M. Luisa, Id. 6685; Nuraghe Ortuine, Id. 6687; Nuraghe Ortuineddu, Id. 6670; Nuraghe Bodoi, Id. 6681; Nuraghe S'ena 'e Sedina, Id. 1527; Tomba di giganti S'ena 'e Sedina, Id. 1527; Domus de janas Montigiu Lolloe, Id. 1054; Nuraghe Sa Mandra e sa Giua, Id. 6689, Menhir D.De Jana Montrigu de Giaga, Id. 90, Tomba dei giganti, Id. 1721; Dolmen di Maone, riparo sotto roccia, Id. 125; Nuraghe Nodo Liotto, Id. 6671; Tomba di giganti di Muristere, Id. 1720; Domus de janas e nuraghe Nortatile, Id. 1538, Domus de janas di Minadorgiu, Id. 1057, Domus de janas e nuraghe Salamodde, Id. 1539; Nuraghe ena e Cannas, Id. 6674; Menhir Monte Mannu, Id. 87; Nuraghe De Luzzanas, Id. 6683, Domus de janas di Su Padru, Id. 1055; Nuraghe Carvonneddu, Id. 6682; Domus de janas di Sinnidere, Id. 1056; Dolmen Serra Ona, Id. 122, Nuraghe Salamanza, Id. 6680; Domus de janas Mercuriu, Id. 1063; Tomba dei giganti Ogolo, Id. 1526; Tomba dei giganti Puddighinu, Id. 152; Nuraghe Puddighinu, Id. 6688; Nuraghe SN, Id. 6679, Nuraghe Ogoro, Id. 6692; Domus de janas Laranei, Id. 1058; Nuraghe Pedrarva, Id. 6691.

Comune di Orune:

Nuraghe Dorosule, Id. 5673; Nuraghe Galile, Id. 7812; Nuraghe Su Ozzastru, Id. 7806; Nuraghe Su Nurattolu, Id. 7808; Nuraghe Gramalla, Id. 7807; Fonte sacra su Tempiesu, Id. 4985; Nuraghe Gardosu, Id. 6635; Nuraghe Sa Pudda Lada; Id. 7809; Nuraghe Nunnale, Id. 7810; Nuraghe Santa Lulla, Id. 7811.

Beni individuati nel Piano Urbanistico Comunale del Comune di Benetutti:

Il Piano Urbanistico Comunale di Benetutti, adottato con Del.C.C. n. 72 del 5.11.1999 e aggiornato al 5.7.2005, individua nell'area prossima alle turbine le zone di salvaguardia archeologica n.14 e n. 19 e una tomba di Giganti ..." (parere endoprocedimentale del 12/10/2020). Il suddetto elenco di beni archeologici e paesaggistici esprime la vastità e complessità del contesto di giacenza che caratterizza il paesaggio occupato dal nuovo impianto industriale per la produzione di energia elettrica di cui trattasi, considerando anche che per costante giurisprudenza le medesime richiamate dichiarazioni di cui alla Parte II del D.Lgs. 42/2004 assumono, nel caso di riconosciuto interesse archeologico delle relative aree, anche la connotazione di zone di interesse archeologico ai sensi dell'art. 142, co. 1, lett. m), del medesimo decreto legislativo e, pertanto, di un interesse paesaggistico la cui tutela deve essere altresì garantita secondo la specifica valenza. Tale ricchezza di interesse culturale dell'area prescelta per la localizzazione del nuovo impianto industriale per la produzione di energia elettrica è, d'altronde, dimostrata anche dall'elabora progettuale integrativo denominato "Individuazione dei beni paesaggistici tipizzati e individuati su CTR" (n. C19023S05-VA-PL-51-01), ove lo stesso impianto appare immerso all'interno di un areale caratterizzato dalla presenza diffusa di beni culturali e paesaggistici. L'interesse culturale e anche paesaggistico di tali beni culturali archeologici rappresentano l'altrettanta qualità culturale del sito prescelto per la realizzazione del nuovo impianto industriale, che si posizionerebbe pertanto in un ambito territoriale caratterizzato da una preminente posizione sull'intero paesaggio circostante, tanto da diventarne un attrattore dissonante per la sua conservazione tale quale fin qui pervenuto a rappresentazione della sua storica connotazione, a causa della natura di struttura a carattere industriale di dimensioni fuori scala (v. gli aerogeneratori alti 199,5 m)



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

rispetto a qualsiasi altra struttura storica del suo intorno territoriale.

CONSIDERATO che la complessità e rilevanza culturale e paesaggistica dell'area, come anche la connessione esistente tra i diversi beni culturali individuati durante l'istruttoria compiuta dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio, è rappresentata da quanto riportato dal medesimo Ufficio del Ministero della cultura nel proprio parere endoprocedimentale del 24/01/2022 sopra integralmente riportato: "... A.4 Conclusioni relative al patrimonio archeologico ... Quanto rappresentato nella Relazione archeologica, nel parere di questa Soprintendenza prot. 9851 del 12.10.2020 e nella presente, in particolare ai punti A1 e A2.1, concorre a evidenziare la ricchezza di beni archeologici all'interno delle aree oggetto dei lavori e dell'area vasta, pari ad un buffer di 10.000 m (risultante dall'altezza dell'aerogeneratore, corrispondente a 200 m, moltiplicata per 50) dagli aerogeneratori, previsto dalle indicazioni del Decreto Interministeriale del 10 settembre 2010 "Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", ed in particolare l'Allegato 4. A ciò si deve aggiungere che indagini compiute nell'ambito di altri progetti già istruiti o ancora in corso di istruttoria da parte di questo Ufficio, nel medesimo ambito territoriale di quanto in parola, hanno censito oltre 300 beni archeologici nei territori comunali interessati dai lavori in oggetto e dalla relativa area vasta come sopra precisata. L'area in progetto presenta quindi un'altissima densità archeologica e si delinea pertanto un forte impatto sul patrimonio archeologico, sia quello noto, caratterizzato dal grande numero di siti archeologici di tutte le epoche e funzioni, sia quello sepolto e non ancora conosciuto, a forte rischio in considerazione della grande estensione e della notevole profondità degli interventi di scavo previsti. Per questo la realizzazione del parco eolico in progetto risulta altamente critica, tanto da non rendere compatibile la realizzazione del presente parco eolico per la tutela del relativo contesto di giacenza come sopra descritto ...". La visibilità dell'impianto industriale proposto è confermato per molti dei suddetti beni dalle specifiche tabelle elaborate nel documento di riscontro del Proponente al punto 8 della richiesta della Direzione generale ABAP del 27/10/2020.

CONSIDERATO che l'area oggetto d'intervento è connotata dalla presenza di numerosi siti di interesse archeologico, la cui conservazione e tutela non può ridursi al solo concetto di non tangenza fisica del progetto proposto rispetto ai suoi elementi, in quanto il relativo valore culturale si mostra anche tramite il rapporto che gli stessi elementi hanno costituito con il loro contesto di giacenza. In tal senso, la tutela culturale e paesaggistica di tale particolare patrimonio culturale deve, ancor più nella presente sede di Valutazione di Impatto Ambientale, estendere le proprie considerazioni ben oltre il limite fisico della loro consistenza materiale e abbracciare il relativo contesto di giacenza come elemento degno di tutela e salvaguardia. Una eventuale proposta alternativa di assistenza archeologica in corso d'opera, se da un lato è sufficiente nel caso in cui si debba nel dettaglio preservare un presunto possibile rinvenimento di interesse archeologico, non può al contempo essere ritenuta misura di tutela congrua nel momento in cui la stessa tutela ha identificato nell'elemento industriale dell'aerogeneratore il motivo stesso della incompatibilità del progetto proposto con la suddetta tutela.

CONSIDERATO che relativamente all'impatto significativo e negativo riscontrato a carico del progetto proposto nei confronti del patrimonio culturale, si deve anche rilevare come nel caso della valutazione riservata nel presente procedimento VIA non rilevi il fatto che gli aerogeneratori in questione siano o meno posti all'interno di un definito ambito vincolato, quanto invece la loro capacità di generare un impatto così come definito dal D.Lgs. n. 152 del 2006. Infatti, per consolidata giurisprudenza, la valutazione riservata all'Amministrazione pubblica, nel caso di un procedimento di valutazione di impatto ambientale (diverso da quello di autorizzazione unica ex art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 2003, per il quale le norme *in favor* della produzione FER di energia elettrica, anche recentemente, hanno limitato il potere del Ministero della cultura, nell'evidente convinzione che lo stesso progetto in autorizzazione sia stato già precedentemente sottoposto alla verifica ambientale nei termini più vasti sopra descritti – vedi, in questo senso, quanto



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

previsto dall'art. 26 del D.Lgs. n. 152 del 2006), si può espandere ben oltre il più ristretto perimetro del bene culturale in questione, potendo quindi considerare ogni tipo di impatto generato dal progetto in questione a prescindere dalla effettiva posizione giuridica (aree vincolate o meno) in cui si trovi collocato se questo ha un impatto sugli elementi e i beni culturali e paesaggistici presenti nell'area.

CONSIDERATO che rispetto a quanto evidenziato nella documentazione integrativa dal Proponente a riscontro della richiesta formulata dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio ai fini della presentazione di un piano di saggi archeologici lungo il percorso del cavidotto interrato di collegamento alla RTN, in ultimo approvato ma con richiesta di integrazioni dal medesimo Ufficio periferico del Ministero della cultura con il parere endoprocedimentale definitivo del 24/01/2022 (v. paragrafo A.4), si deve osservare che anche la relativa realizzazione con esito negativo, non potrebbe modificare le sopra evidenziate criticità legate alla realizzazione dell'impianto industriale proposto relativamente alle sue principali strutture costituite dagli aerogeneratori, il cui impatto significativo e negativo non sarebbe minimamente intaccato anche da un esito negativo come sopra descritto. D'altronde, una eventuale assistenza archeologica in corso d'opera, se è idonea a garantire la gestione di eventuali ritrovamenti in corso d'opera, è comunque irrilevante ai fini dell'assentibilità del progetto, tutte le volte in cui, come nel presente caso, la stessa tutela archeologica ha identificato nell'elemento industriale dell'aerogeneratore e/o delle sue opere connesse il motivo stesso della incompatibilità con la suddetta tutela, come sopra evidenziato nel presente parere tecnico istruttorio.

CONSIDERATO che l'azione di tutela svolta dal Ministero della cultura deve tendere ad applicare i principi sanciti in merito dal D.Lgs. 42/2004, all'articolo 131, co. 4, ove la "tutela del paesaggio" è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime. In tal senso, la "conservazione" che per questo si deve svolgere tende, in primo luogo, alla conoscenza completa delle qualità e valori del paesaggio e sulla base di questi garantire un coerente sviluppo del territorio.

CONSIDERATO che le ulteriori previsioni proposte di mitigazione di "*... un certo impatto sul paesaggio ...*" che il Proponente riconosce a carico della propria iniziativa industriale (v. la *Relazione di sintesi della valutazione ai sensi della parte IV – punti 16.1, 16.3 e 16.4 del D.M. 10/9/2010*, punto 2.6), non appaiono congrue ad evitare gli impatti significativi e negativi sul patrimonio culturale e sul paesaggio come sopra descritti, in quanto: l'altezza totale degli aerogeneratori (pari a 199,5 m) non può essere ridotta perché se ne stabilisce l'inderogabilità rispetto alla produzione industriale di energia elettrica che si vuole conseguire (fatto estraneo alla stessa tutela del patrimonio culturale e del paesaggio); la coloritura principale dell'aerogeneratore con un particolare tipo di bianco (RAL 7035) è di fatto inficiata come azione di mitigazione dalle visibilissime bande bianco/rosse delle pale del rotore e dalla segnalazione luminosa per la sicurezza del volo aereo, come anche dalla necessità di adottare una pala di colore totalmente nero per la sicurezza dell'avifauna; la schermatura delle aree di cantiere con una rete a maglia molto fitta di colore verde, non può incidere in nessun modo sulle strutture industriali che l'esercizio del nuovo impianto prevede (v. aerogeneratori alti 199.5 m). Le altre mitigazioni proposte nei confronti delle richieste del Ministero della transizione ecologica, non risultano risolutive degli impatti significativi e negativi posti in evidenza con il presente parere tecnico istruttorio nei confronti della realizzazione della nuova viabilità di cantiere e di quella da adeguarsi esistente, in quanto non atte a ricondurre la stessa realizzazione alla morfologia esistente del territorio interessato, come invece assecondata dalla viabilità agricola e campestre esistente.

CONSIDERATO che il paesaggio interessato dalla costruzione del presente impianto eolico industriale per la produzione di energia elettrica così si caratterizza: "*... Le opere di maggiore impatto riguardano il territorio dei comuni di Nule, Osidda e Benetutti, ai piedi della catena montuosa del Goceano. Il paesaggio dell'area direttamente interessata dall'impianto è caratterizzato da colline prevalentemente ricoperte da boschi di*



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

lecci, roverella, querce da sughero, agrifoglio e macchia mediterranea, e da pascolo, con rocce affioranti. I caratteri paesaggistici dominanti del luogo sono dunque in buona parte ancora naturali o riferibili al paesaggio agro-pastorale del centro Sardegna, con edificazione molto rada e limitata antropizzazione. I quadri naturali sono definiti sullo sfondo dai rilievi del Goceano e dalla catena montuosa del Marghine. Le quote delle aree collinari relative all'impianto eolico vanno dai 624 mt ai 718 mt sul livello del mare, da alcuni dei siti più elevati di collocazione degli aerogeneratori, spesso ricoperti da boschi, è possibile spaziare con lo sguardo sulle ampie vallate circostanti. Tutte le aree individuate per la collocazione degli aerogeneratori sembrano avere alto grado di visibilità da un'ampia estensione di territorio, così come sembra incidere in modo non trascurabile sul contesto la realizzazione di nuova viabilità e la modifica della viabilità esistente, ancora allo stato attuale non completamente verificabile sulla base degli elaborati prodotti. Sebbene non sia ancora possibile completare le valutazioni di competenza, le integrazioni sin qui prodotte confermano quanto già segnalato nella precedente nota riguardo alle forti criticità costituite dall'alta incidenza dell'impianto, considerato in tutte le sue componenti, sull'unicità e la specificità del paesaggio agro-pastorale coinvolto, caratterizzato dalla densa presenza di insediamenti archeologici, sia per la sensibilità dei luoghi di forte suggestione paesaggistica, sia per le dimensioni degli aerogeneratori che determinerebbero forte contrasto con la naturalità dei luoghi e con i beni culturali presenti, sui quali incomberebbero con effetto di estraneità e di fuoriscala, con forte incidenza negativa su tutta l'area interessata ..." (v. parere endoprocedimentale del 24/01/2022 della competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio sopra integralmente riportato).

CONSIDERATO che rispetto alla suddetta complessità e rilevanza culturale e paesaggistica l'impianto industriale per la produzione di energia elettrica si colloca come elemento estraneo di natura industriale, le cui strutture di eccessiva altezza (pari a 199,5 m) rispetto a qualsiasi altro elemento naturale e antropico esistente nelle medesime aree, costituisce una frammentazione del paesaggio esistente, il cui godimento pubblico è ancora assicurato da punti di vista pubblici riportati anche dal proponente nelle proprie fotosimulazioni di impatto, le quali, benché costituite dall'insieme dei progetti industriali eolici in fase di verifica VIA, dimostrano la capacità del solo progetto qui in esame, anche se l'unico in definitiva realizzato, di comportare il danneggiamento al paesaggio e al patrimonio culturale come sopra descritto, tanto da non potersene valutare favorevolmente la compatibilità ambientale.

CONSIDERATI i contributi istruttori del Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, della Direzione generale ABAP.

CONSIDERATI i contributi istruttori del Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*, della Direzione generale ABAP.

CONSIDERATO che il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31/05/2021, all'art. 25, comma 1, lettera b), punto 2), apportando modifiche all'art. 6 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ha escluso, per i procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del medesimo articolo e all'art. 28, l'applicazione dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

CONSIDERATO che nel corso della presente procedura VIA è pervenuta direttamente alla Direzione generale ABAP le osservazioni della Green Energy Sardegna 2 S.r.l. del 29/10/2020, con le quali si evidenzia una incompatibilità e inadeguatezza del progetto di cui trattasi relativamente, la prima, alla localizzazione della sottostazione utente e di quattro aerogeneratori rispetto alle strutture del proprio progetto ugualmente in fase di verifica VIA di competenza statale e regionale, come anche, la seconda, alla non adeguatezza dell'allegata campagna anemometrica, terminando con il chiedere all'Autorità competente di provvedere a chiedere a sua volta alla Innogy Italia S.p.A. (oggi RWE Renewables Italia S.r.l.) di risolvere le criticità riscontrate.

CONSIDERATO che la dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi si determina

solo a seguito dell'emanazione del relativo provvedimento e che, pertanto, i pareri tecnici istruttori nel frattempo emessi dalle Amministrazioni pubbliche interessate non possono essere considerati quali sostitutivi e direttamente determinanti il medesimo provvedimento.

CONSIDERATO che la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante *"Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020"*, all'art. 5, *Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/2001, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili*, prevede che nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, *"... anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici: a) prevedere, ... al fine del concreto raggiungimento degli obiettivi indicati nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), una disciplina per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili nel rispetto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, nonché delle specifiche competenze dei Ministeri per i beni e le attività culturali e per il turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, e aree non utilizzabili per altri scopi, compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilità delle risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda elettrica, nonché tenendo in considerazione la dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della rete stessa ..."*.

CONSIDERATO che le riforme introdotte dal 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, hanno sempre inteso far salve le procedure di verifica di impatto ambientale rispetto a quelle di autorizzazione unica (v., per esempio l'art. 32 del medesimo decreto-legge che riforma l'art. 5 del D.Lgs. n. 28 del 2011: *"... Restano ferme, laddove previste, le procedure di verifica di assoggettabilità e valutazione di impatto ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ..."*).

CONSIDERATO d'altronde che anche l'art. 12, co. 3, del D.Lgs. n. 387 del 2003 ripete lo stesso concetto, ossia che *"... La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi ... sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione ... nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico ..."*. La conferma del suddetto criterio di rispetto del principio fondamentale sancito dall'art. 9 della Costituzione è ancora una volta ripreso e confermato anche dal più recente decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, il quale all'art. 20, co. 3, ricorda che *"... Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), della legge 22 aprile 2021, n. 53, nella definizione della disciplina inerente le aree idonee, i decreti di cui al comma 1, tengono conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, e verificando l'idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili ..."*.



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"


Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

CONSIDERATO, tuttavia, che il procedimento di cui trattasi è relativo alla valutazione di impatto ambientale (VIA) e non alla successiva e diversa fase di autorizzazione unica, la quale non potrà che far propria (ai sensi dell'art. 26, *Integrazione del provvedimento di VIA negli atti autorizzatori*, del D.Lgs. n. 152 del 2006) la determinazione finale della presente dichiarazione di compatibilità ambientale.


Per tutto quanto sopra considerato, visto ed esaminato a riguardo delle opere previste dal progetto di cui trattasi; a conclusione dell'istruttoria condotta per la procedura in oggetto e per le valutazioni sopra narrate, tra le quali le motivazioni espresse dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio con i pareri endoprocedimentali sopra integralmente trascritti; visto il contributo istruttorio definitivo del Servizio II della Direzione generale ABAP del 31/01/2022; visto il contributo istruttorio del Servizio III della Direzione generale ABAP del 27/01/2022; la **Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio**, per quanto di competenza, **esprime parere tecnico istruttorio contrario alla pronuncia di compatibilità ambientale del Progetto di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato "Parco eolico di Nule e Benetutti", costituito da 11 aerogeneratori con potenza unitaria di 5,7 MW, per una potenza complessiva pari a 62,7 MW ed opere connesse, localizzato nei comuni di Benetutti, Buddusò, Nule (in provincia di Sassari), Orune e Osidda (in provincia di Nuoro).**

Il Responsabile del Procedimento
UOTT n. 1 - arch. Piero Aebischer

(tel. 06/6723.4681 – piero.aebischer@beniculturali.it)



Il Dirigente del Servizio V
arch. Rocco Rosario Tramutola



IL DIRETTORE GENERALE
arch. Federica GALLONI



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it